

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 71° - Numero 20

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 12 maggio 2017

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) [gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it)

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 maggio 2017, n. 8.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale . . . . . pag. 2**



# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 maggio 2017, n. 8.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.**

**REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA**

*la seguente legge:*

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

#### Art. 1.

*Disposizioni in materia di  
assegnazioni finanziarie ai comuni*

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da "In attuazione delle" fino a "addizionale comunale all'IRPEF" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2017-2019 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.";

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole da "sono stabilite entro il 31 maggio" fino a "dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3," sono sostituite dalle parole "entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF e, per la rimanente quota,".

2. Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, tutti i riferimenti di legge al medesimo comma ovvero al previgente Fondo perequativo con lo stesso istituito sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

3. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono sopprese le parole da "ed in 325.000 migliaia di euro" fino a "medesimo articolo". Per effetto dell'abrogazione di cui al presente comma, tutti i riferimenti di legge all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

4. All'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Per l'esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione - Dipartimento regionale della protezione civile, è destinata quanto a 3.000 migliaia di euro ad interventi urgenti in

materia di protezione civile, di cui 300 migliaia di euro erogati per i comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni alluvionali riconducibili al settembre 2009, e 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che hanno subito danni dall'alluvione del 22, 23 e 24 gennaio 2017 e dalle nevicate del 31 dicembre 2014. Una ulteriore quota di 500 migliaia di euro è destinata alle finalità previste dall'articolo 7, comma 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, da ripartire secondo la consistenza demografica di ciascun comune."

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della regionale n. 3/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole "variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019." sono aggiunte le parole "In caso di disponibilità parziale delle risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7, le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono proporzionalmente ridotte".

6. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "per gli anni 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2014 al 2019".

7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 cessano gli effetti prodotti dall'articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 3/2016 e quelli prodotti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24. Per gli effetti generati dal presente comma è, conseguentemente, abrogato il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale n. 27/2016.

8. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni".

9. Per assicurare assistenza ai disabili gravi i comuni destinano, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, il 10 per cento dei trasferimenti di cui al comma 1, lettera a), sulla base degli atti di indirizzo da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari".

10. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 1.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

11. Al fine di provvedere al ripristino e alla messa in sicurezza dei luoghi a seguito di eventi calamitosi straordinari, verificatisi nell'anno 2016, quali terremoti, incendi, caduta di cenere lavica o eventi atmosferici di carattere eccezionale e di rilevante portata che hanno cagionato smottamenti, frane, esondazioni o allagamenti, è istituito un "Fondo unico per gli interventi straordinari di Protezione civile" le cui risorse sono erogate dal Dipartimento regionale della Protezione civile, a titolo di contributo alle spese sostenute dai privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi, a seguito di specifici sopralluoghi e rendicontazione delle spese sostenute.

12. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono disciplinate le modalità attuative per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 11, per il quale è autorizzata la spesa di 1.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2017, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

13. All'articolo 1 della legge regionale n. 27/2016, dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente:

"7 ter. Per l'esercizio finanziario 2017 la somma di 500 migliaia di euro, a valere sulla somma complessivamente prevista al comma 7, è sottoposta a vincolo di destinazione per attività di protezione civile e realizzazione di interventi urgenti e di prevenzione dei rischi in favore dei comuni richiedenti ed individuati secondo apposita graduatoria che tenga conto del livello di criticità potenziale per singolo comune."

14. Per l'esercizio finanziario 2017, esclusivamente per le finalità di cui alla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

15. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro, quale partecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2017, cui si fa fronte nell'ambito dell'assegnazione annuale per l'anno 2017 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

#### Art. 2.

##### *Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane*

1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 47.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

#### Art. 3.

##### *Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie*

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

3. Gli interventi finanziari in favore di soggetti di cui la Regione si avvale, sulla base di disposizioni legislative regionali, per attività promosse o sostenute dalla stessa, inseriti negli allegati di cui ai commi 1 e 2, sono erogati con le modalità previste dall'articolo 32, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle assegnazioni relative all'anno 2016.

4. Gli enti regionali beneficiari delle misure finanziarie di cui all'Allegato 1- parte A, nonché i Consorzi di bonifica, utilizzano una quota non inferiore all'uno per cento delle risorse ivi previste per azioni, coordinate dall'Assessorato regionale dell'economia, finalizzate a migliorare le competenze amministrative con particolare riferimento ai controlli interni, anche al fine di consentire l'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'adeguata redazione del bilancio consolidato regionale e la definizione di modelli di controllo interno.

5. Al comma 7 dell'articolo 16 delle legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Assessorato del bilancio e delle finanze" sono aggiunte le parole "nonché dell'Assessorato regionale della salute";

b) le parole "al personale dell'Assessorato medesimo" sono sostituite dalle parole "al personale degli Assessorati medesimi";

c) dopo le parole "incardinati presso il medesimo" sono aggiunte le parole "nonché del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica";

d) è aggiunto il seguente periodo: "La spesa riferita al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica è quantificata in 90 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019".

6. All'articolo 20, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "per l'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle parole "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017".

7. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, introdotto con l'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2016, n. 14, le parole "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle parole "Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018".

8. All'articolo 1 della legge regionale n. 21/2015 dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

"1 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'acantonamento al fondo anticipazione di liquidità, come determinata ai sensi dei commi 692 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata a confluire nel risultato di amministrazione."

9. Nelle more della definizione dei processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti, la somma di 162.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, è accantonata in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2, per gli importi indicati per ciascuna autorizzazione di spesa.

10. A seguito della verifica di cui al comma 9, da effettuare entro il 30 giugno 2017, sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2, in misura proporzionale alla stima aggiornata. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.

11. Ad integrazione di quanto previsto per l'esercizio finanziario 2017 dall'articolo 5 della legge regionale n. 3/2016, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione per una quota pari a euro 73.069.153,34 per l'esercizio finanziario 2018 e 42.130.901,83 per l'esercizio finanziario 2019, le complessive risorse sono destinate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. L'Allegato 3 di cui al comma 2 dell'articolo 5 e al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per gli anni 2017, 2018 e 2019, è sostituito dall'Allegato 3 alla presente legge.

12. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

"2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in appositi capitoli dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Missione 13, Programma 7.".

13. Alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'1 gennaio 2017, entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, è approvato il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente."

14. Per la restituzione delle somme, comprensive di interessi, dovute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità, a causa della mancata attuazione del progetto "Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro", di cui alla convenzione sottoscritta in data 17 dicembre 2010, affidato per la realizzazione alla Società Lavoro Sicilia S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo numero 78 del 13 maggio 2015, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa complessiva di 372 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7, Capitolo 185202).

15. All'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 il periodo "con le maggiori entrate di cui all'U.P.B. 4.3.1.1.6. - capitolo 1218 discendenti dalle disposizioni della presente legge" è sostituito dal seguente: "a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio della Regione per il triennio 2017-2019".

16. A decorrere dall'anno 2018 è confermato l'azzeramento della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sempre a decorrere dall'anno 2018 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è ridotta dallo 0,5 per cento allo 0,27 per cento.

17. L'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 3, Capitolo 215724 dello stato di previsione della spesa per il triennio 2017-2019 è destinata alle spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regio-

nali e società partecipate la cui definizione è affidata all'Assessorato regionale dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa.

18. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 69.500 (Missione 1, Programma 2, Capitolo 105702).

19. L'articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è abrogato.

20. Per le finalità dell'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 120 migliaia di euro (ex capitolo 413722).

21. Per il rimborso ai pazienti siciliani affetti da grave sindrome di Arnold Chiari e da craniostenosi grave delle spese sostenute per le cure effettuate fuori dal territorio regionale, non finanziabili nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, secondo modalità da definire con decreto dell'Assessore regionale per la salute, tenendo conto del livello di gravità e della situazione economica equivalente (ISEE), è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 100 migliaia di euro.

22. Per le finalità del comma 3 bis dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 410 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 442545).

23. Il contributo di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 è ridotto di 215 migliaia di euro (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373347).

24. Per il sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2017, un contributo di 200 migliaia di euro.

25. Al fine di assicurare le funzioni previste dal Capo I della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, è autorizzato un limite di impegno quinquennale di 100 migliaia di euro annui.

26. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzato un limite di impegno quinquennale di 20 migliaia di euro annui.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni in materia di enti in liquidazione*

1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. Il personale degli enti regionali discolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre 2016, se non utile alla liquidazione, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo e previdenziale posseduto

alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.

2. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, è versato al bilancio della Regione.

3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liquidazioni di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso.

4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11 nonché dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni. All'articolo 119, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "presso gli uffici dell'Amministrazione regionale" sono aggiunte le parole ", anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10".

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni redige una relazione che illustra il lavoro svolto avendo cura di specificare le problematicità emerse nella chiusura delle procedure di liquidazione di enti, società e aziende ed include un'analisi dettagliata dello stato delle procedure di liquidazione di ciascun ente, società e azienda. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni in materia di società partecipate*

1. All'articolo 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "l'IRFIS FinSicilia S.p.A." sono aggiunte le parole "e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale";

b) le parole "dovranno attingere" sono sostituite dalle parole "non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo";

c) alla fine, sono aggiunte le parole "in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.".

2. All'articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole "Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a." sono aggiunte le parole "o alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale";

b) è aggiunto il seguente comma:

"2 ter. Al personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, già soppresso e posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e non utilmente ricollocato presso altre società regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altro ente, istituto o azienda, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e integrazioni."

3. Le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai dipendenti, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, delle società delle quali è stata accertata la causa di scioglimento ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile.

4. L'articolo 32, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato.

#### Art. 6.

##### *Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio*

1. I commi da 1 bis a 1 quinque dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni le parole da "nella misura fino al 95 per cento" a "dai singoli consorzi al" sono sostituite dalle parole "nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del". All'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato il periodo "tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11".

2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell'articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, limitatamente alla misura eccedente gli oneri di contribuenza relativi all'anno 2012, ed a riemetterli per l'importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

3. In relazione alle disposizioni del comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell'importo di 10.614 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 14.786 migliaia di euro l'esercizio finanziario 2018 ed è determinata in 39.816 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, di cui 520 migliaia di euro annui per assicurare la funzionalità di canali di particolare valore storico.

4. Per l'esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un'assegnazione straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventuali disponibilità residue sono ripartite con le medesime modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni. L'assegnazione di cui al primo periodo del presente comma è subordinata alla presentazione, da parte dei con-

sorzi beneficiari, di un programma di misure finalizzate al miglioramento della capacità di riscossione e al contenimento dei costi di gestione.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 27, della legge regionale n. 24/2016 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro.

6. Nel rispetto dei criteri sanciti dall'intesa Stato-Regioni in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si intendono riferite esclusivamente ai membri di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è effettuato dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, previo parere dell'Assessorato regionale competente per materia. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al Servizio competente entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e in euro 63.054.846,66 per l'esercizio finanziario 2018. Al comma 5 dell'articolo 23 della medesima legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "per l'esercizio finanziario 2017" sono sostituite dalle parole "per gli esercizi finanziari 2017 e 2018".

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell'importo annuo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326).

#### Art. 7.

##### *Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana*

1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e al fine di costituire il fondo immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana, la Regione trasferisce in proprietà complessi immobiliari che all'entrata in vigore della presente legge sono in uso ad uffici regionali o dagli stessi utilizzabili, da individuare e valutare da parte degli organi competenti all'atto del trasferimento, d'intesa con il Fondo pensioni, fino al valore di 118 milioni di euro, in ragione di un valore equivalente a 59 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018. Il trasferimento è definito entro il 31 dicembre di ciascun anno. Alla Regione siciliana è fatto obbligo, prima di procedere a contratti di locazione presso soggetti privati, a stipulare contratti di locazione novennali rinnovabili con il Fondo pensioni per gli immobili oggetto del presente articolo. Al Fondo pensioni è attribuita annualmente una cifra corrispondente all'uno per cento del valore degli immobili di cui al presente articolo, valutati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare esclusivamente alle attività di manutenzione e di adeguamento alle norme vigenti. La Regione

assicura annualmente il ripristino finanziario della differenza tra il valore iniziale del conferimento dei complessi immobiliari e la loro valutazione al 30 settembre di ogni anno, con legge di stabilità dell'anno successivo.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 compensa integralmente le quote relative al biennio 2017-2018 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

3. Il Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana è autorizzato all'acquisto entro il 30 settembre 2017 del cento per cento delle quote del Fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, che assicura un rendimento netto pari ad almeno il rendimento attuale delle corrispondenti risorse finanziarie necessarie per l'acquisto aumentato del cinquanta per cento, per l'intera durata del contratto di locazione.

4. Per effetto del comma 3 è accertata in entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017, quale corrispettivo della cessione, la somma di 22.750 migliaia di euro pari al trentacinque per cento del capitale netto del FIPRS. Nelle more della definizione della cessione, tale somma, da iscrivere in un apposito fondo, è portata in riduzione delle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito del perfezionamento della cessione, con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di bilancio per il ripristino della medesima autorizzazione di spesa.

5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento delle finanze, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio alla Missione 1, Programma 5, Capitolo 108521.

6. La quota relativa all'anno 2016 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 6/2009 ridotta ai sensi dell'articolo 7, comma 21 e dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è ripristinata nel triennio 2018-2020. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 19.000 migliaia di euro, per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro.

7. Le quote relative al biennio 2017-2018 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 6/2009 sono differite agli anni 2020 e 2021 nell'ipotesi di mancata realizzazione dei trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti temporali ivi previsti.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni relative al patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A. e regolazioni contabili*

1. Il Fondo unico di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è ridotto dell'importo di 53.000 migliaia di euro. Entro il termine perentorio del 15 maggio 2017 Irfis Finsicilia S.p.A provvede a versare la predetta somma in entrata del bilancio della Regione.

2. Per l'incremento del patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A in misura pari a 53.000 migliaia di euro è autorizzata, per l'anno 2018 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 23.000 migliaia di euro.

3. Quota parte delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 1, comma 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Missione 1, Programma 4, capitolo 217308), per l'importo di 27.000 migliaia di euro, è differita all'anno 2020.

## TITOLO II

### ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 9.

##### *Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza*

1. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.

2. Costituiscono fonti di finanziamento del "Fondo" le seguenti risorse:

a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017;

b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge;

c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;

d) risorse statali finalizzate;

e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;

f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.

3. Il "Fondo" finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del "Fondo", nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni:

a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

c) operatori OSA e OSS;

d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare convivente entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, che si prende effettivamente cura della persona con disabilità.

4. Per l'esercizio finanziario 2017 i criteri e le modalità di erogazione degli interventi di assistenza, di cui al comma 2, lettera b), ivi compresi i trasferimenti monetari diretti, sono definiti con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari".

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato regionale della salute elaborano il Piano regionale degli interventi socio-sanitari integrato con il Piano sanitario regionale e con gli altri interventi statali e degli enti locali. Le disposizioni attuative sono definite con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari".

6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un "patto di cura" sottoposto a verifiche periodiche.

7. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: "Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.".

8. La programmazione, la gestione ed il controllo del "Fondo" di cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a livello regionale e locale operano per la gestione delle risorse del "Fondo".

9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e d), per l'esercizio finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680 migliaia di euro, di cui l'importo stimato di 68.680 migliaia di euro finanziato con le risorse assegnate alla Regione siciliana per gli anni 2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmate nell'anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000 migliaia di euro annui, cui si provvede:

a) per l'importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e dal conseguente adeguamento delle stime di entrata tenendo conto del tasso di incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico nazionale;

b) per l'importo di 59.000 migliaia di euro si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo anno del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e per l'anno 2019 mediante riduzione di pari importo delle somme iscritte nel Fondo globale di parte corrente, capitolo 215704, accantonamento 1003;

c) per l'importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006.

11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell'Allegato 1 - Parte B, della presente legge, quantificate in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è finanziato con le risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, stimate in 36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti.

14. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai soggetti con disabilità gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui.

15. All'articolo 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla fine le seguenti parole ", quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità.".

16. Per l'esercizio finanziario 2017 a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, è programmata dai comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo.

17. All'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole "predisposto dai servizi sociali del comune di residenza" sono sostituite dalle parole "che preveda l'erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza".

18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti "nuovi giunti" negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario

regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125.

#### Art. 10.

##### *Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e) dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011*

1. Per far fronte agli oneri derivanti dai rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dall'articolo 127, comma 68, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, quale saldo delle somme riconosciute per l'anno 2016, è autorizzata la spesa di 3.299.835,00 di cui all'allegato 6 della presente legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Le somme di cui al presente comma sono iscritte nell'esercizio finanziario 2017 alla Missione 12, Programma 1, Capitolo 182526.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti, rispettivamente, da sentenze esecutive e/o provvedimenti giudiziari esecutivi per il valore complessivo di euro 526.895,44 di cui all'Allegato 4 alla presente legge, e da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 1.311.733,86 di cui all'Allegato 5 alla presente legge. Le somme di cui al presente comma sono iscritte nell'esercizio finanziario 2017, per euro 1.745.359,46 alla Missione 10, Programma 4, Capitolo 478106, e per euro 93.269,84 alla Missione 8, Programma 2, Capitolo 272505.

3. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con il presente articolo provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle rispettive specifiche dotazioni finanziarie.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili*

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 2.510.381,00 per il pagamento della mensilità di dicembre 2016 relativa alle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è incrementata, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 dell'importo annuo di 1.786 migliaia di euro ed è incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021.

3. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2016, risultano impegnati nelle attività di lavori socialmente utili finanziati con fondi a carico del Fondo sociale occupazione formazione di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, beneficiari delle convenzioni stipulate fino al 2016 tra il Ministero del Lavoro e l'Amministrazione

ne regionale ai sensi dell'articolo 78, commi 2 e 3, della predetta legge transitano, con decorrenza 1 gennaio 2018, nel bacino dei lavoratori socialmente utili finanziato con fondi a carico del bilancio regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/2016.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 27/2016 è ulteriormente incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed è ulteriormente incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021 (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318).

5. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 27/2016 è aggiunto il seguente periodo: "L'intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile."

6. È istituita la sezione esuberi - ASU - all'interno dell'Elenco unico regionale, di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recepita con la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per il Piano di utilizzo e di fuoriuscita dei precari ASU.

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti utilizzatori, pubblici e privati, del personale ASU devono provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell'organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberi, le procedure di mobilità ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso enti pubblici o pubblici economici dotati di idonee capacità assunzionali.

8. Per gli enti utilizzatori che non provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede ad individuare il nuovo ente utilizzatore e ad avviare le procedure consequenziali anche per quei soggetti Asu di cui all'elenco previsto al comma 6, che comunque alla data di entrata in vigore della presente legge non è utilizzato presso alcun ente utilizzatore.

9. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 presentano l'istanza agli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

10. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole "modifiche ed integrazioni" aggiungere le parole "il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione".

#### Art. 12.

##### *Ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato*

1. Al fine di tutelare la posizione giuridica dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6,

del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che si trovino nella condizione di non utilizzo da parte dell'ente assegnatario per mancata proroga dei contratti a tempo determinato, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, dispone su istanza del lavoratore interessato l'assegnazione ad altra amministrazione resasi disponibile, previo tentativo di conciliazione esperito tramite i Centri per l'impiego territorialmente competenti con l'amministrazione di provenienza, atto a riscontrare il persistere di condizioni sfavorevoli o meno alla conferma dei rapporti di lavoro non prorogati e l'inclusione del lavoratore medesimo nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La ricontrattualizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato operata ai sensi del comma 1 produce effetti economici dalla data di adozione dell'atto formale di deliberazione e solo decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data di scadenza contrattuale ultima deliberata, al ricorrere dell'ipotesi in cui nei confronti del lavoratore interessato non siano stati definiti da parte del sostituto tutti gli obblighi di legge.

3. Per le finalità del presente articolo la dotazione del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, come determinata con l'articolo 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è incrementata dell'importo di 130 migliaia di euro annui, per il triennio 2017-2019 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191310).

#### Art. 13.

##### *Potenziamento Centri per l'impiego*

1. Al fine di assicurare il potenziamento dei Centri per l'impiego in materia di servizi, politiche attive del lavoro ed altri servizi specialistici anche nei confronti di target di soggetti svantaggiati, l'Assessorato regionale del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del CIAPI di Priolo, ente *in house* della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il CIAPI di Priolo è autorizzato, per il tramite di procedure selettive, che valorizzano l'esperienza professionale, ad avvalersi dei soggetti appartenenti agli ex sportelli multifunzionali di cui all'elenco unico istituito con la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative nel rispetto della normativa vigente.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 6.000 migliaia di euro, oltre alle risorse nazionali e comunitarie.

#### Art. 14.

##### *Pubblicità e trasparenza in materia di appalti*

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

"6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Tale obbligo trova applicazione anche nelle ipotesi di contratto di subappalto.".

### Art. 15.

#### *Proroga contratti servizi di trasporto pubblico locale*

1. Al fine di completare le attività propedeutiche necessarie per l'indizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei servizi minimi, coincidenti con l'attuale rete dei servizi in termini quantitativi e qualitativi, salvo eventuali adeguamenti in conformità ai criteri previsti all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni, onde non compromettere la regolare continuità degli affidamenti del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 27, commi 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, la scadenza dei relativi contratti è prorogata al termine ultimo previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.

### Art. 16.

#### *Accordo transattivo relativo alla misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a procedere alla stipula di apposito accordo transattivo finalizzato alla risoluzione della controversia inerente al bando relativo alla misura 214/1 del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012, e dei provvedimenti successivi ad esso connessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa quantificata nel limite massimo di 370 migliaia di euro, da iscrivere in apposito capitolo nell'ambito della Missione 16, Programma 1.

### Art. 17.

#### *Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori*

1. All'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. L'Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l'Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall'albo per le assunzioni necessarie a scongiurare l'interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agro-nomica/veterinaria di cui al comma 7.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 si applicano anche

all'Associazione Italiana Allevatori e si estendono al triennio 2017-2019, anche al fine di garantire le tutele occupazionali dei lavoratori dell'ARAS in servizio alla data del 28 febbraio 2017.

3. Le spese per le finalità di cui al comma 2 trovano copertura per il triennio 2017-2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 9/2015 per il cofinanziamento del Programma nazionale dei controlli funzionali e nel limite massimo annuo di 1.400 migliaia di euro per l'attività di assistenza tecnica.

4. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 24/2016 e successive modifiche e integrazioni, sono sopresse le parole "con i requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'articolo 13 del regolamento CE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013". Per l'effetto, le attività finanziate e impegnate, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24/2016, possono essere realizzate entro l'anno 2017.

### Art. 18.

#### *Esenzione ticket inoccupati*

1. La partecipazione alla spesa sanitaria è stabilita in misura ridotta, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, per i soggetti residenti nel territorio regionale per i quali risultati attestato lo stato di inoccupazione, in quanto iscritti ai Centri per l'impiego (ex Uffici di collocamento) già alla data del 31 dicembre 2016 e all'atto della prescrizione delle prestazioni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all'anno di riferimento non superiore ad euro 8.263,31, aumentato ad euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di euro 516,46 per ogni familiare a carico del titolare.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000 migliaia di euro, da utilizzare sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 19.

#### *Abrogazioni e modifiche di norme*

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, è inserito il seguente:

#### "Art. 8 ter

#### *Rimborso spese per contratti di lavoro*

1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, secondo le previsioni fissate dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e fino a concorrenza del limite di spesa ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 8, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Ammirazione."

2. All'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nei casi di aspettativa ex articolo 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell'articolo 52, comma 9, del

CCRL del comparto, la media dell'ultimo quinquennio va riferita altresì alle retribuzioni percepite presso altra pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, previa ricongiunzione contributiva presso il Fondo pensioni regionale.”.

3. Al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da “Per tali proroghe” fino a “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle parole “La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014.”;

b) alla fine sono aggiunte le parole “Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario.”.

4. Agli oneri di cui al comma 3, quantificati in 300 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “anni finanziari 2011-2015” sono sostituite dalle parole “anni finanziari 2011-2016”.

#### Art. 20.

##### *Provvedimenti in favore dei lavoratori Isu Almaviva*

1. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la società Almaviva Contact S.p.A., a seguito di parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego del 24 aprile 2002, nel numero residuo di 149 soggetti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, tenuto conto della quota oraria stipendiale linda erogata dall'azienda in crisi ad ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1.200 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

#### Art. 21.

##### *Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria*

1. All'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di

interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse del FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l'inadempimento ai predetti obblighi.”;

b) il comma 10 è abrogato.

2. Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria, confluiscano in un apposito Fondo.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento JESSICA Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento JEREMIE FESR e FSE e dal fondo Centrale di Garanzia, all'erogazione di misure di accesso al credito, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia nonché per finanziamenti alle *start-up* giovanili. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta della competente Autorità di Gestione regionale, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

4. L'articolo 14 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 è abrogato. Sono fatte salve le istanze presentate.

5. All'articolo 13 della legge regionale n. 20/2016, sopprimere le parole “2014-2020”.

6. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 le parole “spese occorrenti alla progettazione definitiva” sono sostituite dalle parole “spese occorrenti per la progettazione, quale che sia il livello di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di tutte quelle occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi”.

7. Lo stanziamento di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano sostenibile).

#### Art. 22.

##### *Fondo ex articolo 128 legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*

1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, finanziate ai sensi del decreto presidenziale 23 marzo 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana Parte I n. 14 dell'1 aprile 2016, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2017.

#### Art. 23.

##### *Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*

1. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alla fine del periodo sono aggiunte le parole “, commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013.”.

**TITOLO III****EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARIA****Art. 24.***Fondi globali e tavole*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella "G".

**Art. 25.***Effetti della manovra e copertura finanziaria*

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2017.

**Art. 26.***Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 2017.

Assessore regionale per l'economia

CROCETTA  
BACCEI

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
<b>Norma di riferimento</b>	<b>Mis. Programma</b>	<b>Titolo</b>	<b>Amm.</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Capitolo</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Autorizzazione di spesa</b>			<b>RIDUZIONE</b>			<b>Autorizzazione di spesa</b>			
							L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA			L.F 8/2017 art.3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10			
							2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
<b>PARTE A</b>																
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	11.372	8.699	11.038				11.372	8.699	11.038
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.	4.079	3.116	3.947				4.079	3.116	3.947
L.r. 21/2002, art. 1	1	11	1	2	2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	6.747	5.159	6.543				6.747	5.159	6.543
L.r. 26/2012, art. 11	14	2	1	2	2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.	1.705	1.308	1.664				1.705	1.308	1.664
L.R. 8/2012 art.2 - 4;	14	1	1	2	2	243301	CONTRIBUTI ALL'R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	13.377	9.611	12.377	1.000	0	0	12.377	9.611	12.377
L.R. 25/1976	15	1	1	6	3	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDIALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	2.175	1.689	1.978				2.175	1.689	1.978
L.R. 33/1974 art.4;	16	1	1	10	2	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE Sperimentale CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	171	133	171				171	133	171
L.R. 15/1993 art.14	16	1	1	10	2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)	5.230	4.001	5.097				5.230	4.001	5.097

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa			RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa		
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA			L.F. 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10		
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 14/1968 art.12	16	1	1	10	2	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	470	360	456				470	360	456
L.R. 14/1968 art.11	16	1	1	10	2	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).	2.005	1.557	2.005				2.005	1.557	2.005
L.R. 14/1968 art.11	16	1	1	10	2	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO. (COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)	2.998	2.313	2.979				2.998	2.313	2.979
L.R. 21/1965 art.33	16	1	2	10	5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.)PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003).	14.581	10.991	13.721				14.581	10.991	13.721
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	3.723	2.847	3.612				3.723	2.847	3.612
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	13.556	10.435	13.364				13.556	10.435	13.364
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	1.564	1.197	1.517				1.564	1.197	1.517
L.R. 19/1986 artt. 1 -4	5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	12.485	9.549	12.115				12.485	9.549	12.115
L.R. 3/1996 art.1, c. 2 L.F 8/2017	5	2	1	13	2	377328	CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO	50	39	50				50	39	50
L.R. 19/1986 art.17	5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	3.797	2.904	3.684				3.797	2.904	3.684

<b><i>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</i></b>																
( Importi in migliaia di euro )																
<b>Norma di riferimento</b>	<b>Mis</b>	<b>Progr</b>	<b>Titolo</b>	<b>Amm</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Capitolo</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Autorizzazione di spesa</b>			<b>RIDUZIONE</b>			<b>Autorizzazione di spesa</b>		
								<b>L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA</b>			<b>L.F. 8/2017 art 3, commi 9 – 10</b>			<b>A seguito riduzione ai sensi L.F. 8/2017 art 3, commi 1- 2-9-10</b>		
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	2.515	1.923	2.440				2.515	1.923	2.440
L.R. 21/1994 artt.1-2	5	2	1	13	2	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	574	439	557				574	439	557
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	8.086	6.108	7.748				8.086	6.108	7.748
L.R. 7/1972 art.11	5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	6.699	5.124	6.500				6.699	5.124	6.500
L.R. 20/2002 art.7	4	7	1	9	2	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.	12.371	9.462	12.002				12.371	9.462	12.002
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	1.287	985	1.249				1.287	985	1.249
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	13	2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE", NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO TAORMINA ARTE. (EX CAP. 47719)	787	602	764				787	602	764
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	13	2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	268	205	260				268	205	260
<b>T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A</b>							<b>132.672</b>	<b>100.756</b>	<b>127.838</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.672</b>	<b>100.756</b>	<b>127.838</b>	

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa			RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa		
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA			L.F. 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10		
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>PARTE B</b>																
L.R. 15/2004 art.5	1	1	1	1	1	101015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA" AI FAMILIARI DI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI.	1	1	1	0	1	1	1	0	0
L.R. 11/1972 art.22	19	1	1	1	2	104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA.	116	116	116	34	89	89	82	27	27
L.R. 224/1979 art.1	19	1	1	1	2	104520	SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULTIVA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' EUROPEA.	80	80	80	23	62	61	57	18	19
L.R. 57/1985 art.24	1	2	1	1	2	105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.	268	268	268	78	206	205	190	62	63
L.R. 14/1998	11	1	1	1	4	116016	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PP.AA. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESE QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI ALLERTA E DI EMERGENZA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.R. 14/1998	11	2	1	1	4	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA	812	812	812	235	625	622	577	187	190
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	868	868	868	251	668	665	617	200	203
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	1.242	1.242	1.242	360	957	952	882	285	290

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa		RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa			
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA		L.F. 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F. 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10			
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 14/1998	11	1	2	1	4	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI.	807	807	807	234	622	618	573	185	189
L.R. 42/1982 art.15	1	12	1	1	5	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).	21	21	21	6	16	16	15	5	5
L.R. 4/2003 art.68	14	2	1	2	2	344121	SPESSE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORZIALE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.	200	200	200	58	154	153	142	46	47
L.R. 34/85 art. 8-9-10	5	1	2	3	2	776404	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SIRACUSA PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1985, N. 34 E SUCCESSIVE MODIFICHE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.R. 71/1982. Art.1 - L.R. 24/2016 art. 10, c. 18	12	7	1	6	2	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEQUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.	2.000	2.000	2.000	579	1.540	1.532	1.421	460	468
L.R. 20/1999 art.11	12	4	1	6	2	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE	113	113	113	33	87	87	80	26	26
L.R. 20/1999 art.17	12	4	1	6	2	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVVENTI SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI, NONCHE' DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CUI ATTIVITA' ECONOMICHE O PROFESSIONALI VERSINO CONSEGUENTEMENTE IN STATO DI DIFFICOLTÀ.	435	435	435	126	335	333	309	100	102

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa		RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa			
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA		L.F 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10			
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 20/1999 art.2-5	12	4	1	6	2	183720	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N.20, PER LE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	34	34	34	10	26	26	24	8	8
L.R. 20/1999 art.3	12	4	1	6	2	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	104	104	104	30	80	80	74	24	24
L.R. 20/1999 art.4	12	4	1	6	2	183722	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN SOPRANUMERO, PRESSO GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E GLI ENTI O GLI ISTITUTI VIGILATI DAGLI STESSI O DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA O DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' DEI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	255	255	255	74	196	195	181	59	60
L.R. 20/1999 art.6	12	4	1	6	2	183723	INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITA' COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONTI DI ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE CHE ABBIANO SUBITO L'INTERRUZIONE O LA COMPROMISSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O AZIENDALE SVOLTA NEL TERRITORIO REGIONALE .	69	69	69	20	53	53	49	16	16
L.R. 20/1999 art.10	12	4	1	6	2	183724	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RISULTINO PROPRIETARIE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE, DI MEZZI DI TRASPORTO O DI LAVORO DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI ATTENTATI ED AZIONI CRIMINOSE MESSE IN ATTO DALLA MAFIA E DALLA CRIMINALITA'.	25	25	25	7	19	19	18	6	6
L.R. 20/1999 art.9	12	4	1	6	2	183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".	152	152	152	44	117	116	108	35	36

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa		RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa			
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA		L.F. 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F. 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10			
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 20/1999 art.12	12	4	1	6	2	184101	CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRENDITORI E SOGGETTI ESERCENTI UNA LIBERA ARTE O PROFESSIONE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI DI RILEVAMENTO DI PRESENZE ESTRANEE E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA	12	12	12	3	9	9	9	3	3
L.R. 15/2008 art.3	12	4	1	6	2	184103	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.15 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TENDENTI A MODIFICARE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, CUI SIA SEGUITA UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO.	426	426	426	123	328	326	303	98	100
L.R. 2/2002 art 92 c. 3 bis	19	1	1	7	2	108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO DEL PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI BRUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE.	75	75	75	22	58	57	53	17	18
L.R. 23/1969 art.1	8	2	2	8	2	672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE.	500	235	235	145	181	180	355	54	55
L.R. 23/1969 art.1	9	1	2	8	2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI, NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANOSE.	2.068	2.068	2.068	599	1.593	1.585	1.469	475	483
L.R. 23/1969 art.1	10	3	2	8	2	672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa		RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa			
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA		L.F. 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10			
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 6/2000 art.7 – comma 7	4	4	1	9	2	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.	350	350	350	101	270	268	249	80	82
L.R. 26/1984 art. 16 bis e L.R. 15/2004 art.61	16	1	1	10	2	142533	SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITIVINICOLO.	18	18	18	5	14	14	13	4	4
L.R. 33/1997 art.5 e 51	16	1	1	10	2	142521	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI STAZIONI DI INANELLAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA' SICILIANE O ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICHE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA. (EX CAP. 16259)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.R. 33/1997 art.7-51	16	1	1	10	5	143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTREMENTI RISARCIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED ALLE OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO., NONCHE' SU QUELLI VINCOLATI.	50	50	50	14	39	38	36	11	12
L.R. 23/1990 art.6;	16	1	1	10	2	146520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEOREOLOGICO SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESE QUELLE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242).	81	81	81	23	62	62	58	19	19
L.R. 33/1997 art.31-51	16	2	1	10	5	142523	SPESE PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO. (EX CAP. 16265)	20	0	0	6	0	0	14	0	0
Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 e s.m.i.	13	7	1	11	2	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AMMALATI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)	56	56	56	16	43	43	40	13	13
Art.7, comma 1,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	13	7	1	11	2	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)	9.205	9.205	9.205	2.666	7.089	7.053	6.539	2.116	2.152
Art.7, comma 3,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	13	7	1	11	2	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)	23	23	23	7	18	18	16	5	5

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa		RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa			
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA		L.F. 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F. 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10			
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Titolo I della L.R. 20/08/1994 n.33 e.s.m.i.	13	7	1	11	3	417316	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. (EX CAP. 41730)	3.500	0	0	1.014	0	0	2.486	0	0
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	442525	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI.	60	0	0	17	0	0	43	0	0
L.R. 52/1984 art.20	9	5	1	12	4	150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE.(PARTE EX CAP. 150518)	88	88	88	25	68	67	63	20	21
L.R. 16/2007 art. 8	5	2	1	13	3	378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA, SEDE DISTACCATA DI PALERMO, NONCHE' PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SUOI DIPLOMATI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.R. 9/2013 art. 17	18	1	1	7	3	191309	CONTRIBUTO DA DESTINARE AI CONSORZI DEI COMUNI CHE SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE DELLA GESTIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.	280	280	280	81	216	215	199	64	65
L.R. 9/2013 art. 73	5	1	1	3	2	376576	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI OPERANTE IN SICILIA. (TRASFERITO IN PARTE DAL CAP. 376538)	100	100	100	29	77	77	71	23	23
L.R. 32/2000 art. 195, c. .3-5	19	1	1	1	6	130315	CONTRIBUTO ANNUALE AL COMITATO PERMANENTE DI PARTENARIATO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI (COPPEM) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMM. 3 E 5 DELL'ART.195 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N.32.	280	280	280	81	216	215	199	64	65

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa			RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa		
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA		L.F 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10			
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 11/2010 art. 2, c 2, art. 47	9	4	1	5	2	242022	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2, ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N.11.	120	120	120	35	92	92	85	28	28
L.R. 11/2010 art. 27	12	1	1	6	2	183337	RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.	14.300	14.300	14.300	4.141	11.013	10.957	10.159	3.287	3.343
L.R. 6/1997, art. 45, c. 5	12	2	1	6	2	182519	SPESE PER LE COMUNITA' ALLOGGIO PER I RICOVERI DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHiatrici, CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO IL CTA.	11.500	11.500	11.500	3.330	8.856	8.811	8.170	2.644	2.689
L.R. 24/2000, art 26, c. 2	12	2	1	6	3	312542	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24. (EX CAP. 321704)	3	3	3	1	2	2	2	1	1
L. 267/1998	9	6	1	5	2	243308	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO.	370	370	370	107	285	284	263	85	86
L.R. 9/2015, art. 32, c. 1-2	1	3	1	4	2	215721	SPESE PER I SERVIZI DI ADVISORY TECNICO-FINANZIARI PER AGEVOLARE IL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.R. 9/2015, art. 65	5	2	1	13	2	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA	5.000	5.000	5.000	1.448	3.851	3.831	3.552	1.149	1.169

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
<b>Norma di riferimento</b>	<b>Misso</b>	<b>Progra</b>	<b>Titolo</b>	<b>Amm</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Capitolo</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Autorizzazione di spesa</b>		<b>RIDUZIONE</b>			<b>Autorizzazione di spesa</b>			
								<b>L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA</b>		<b>L.F. 8/2017 art 3, commi 9 – 10</b>			<b>A seguito riduzione ai sensi L.F. 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10</b>			
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 75/1950, art. 1 - L.R 3/2016, ART. 20, C. 3	5	2	1	13	2	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA	2.500	2.500	2.500	724	1.925	1.915	1.776	575	585
L.R. 75/1950, art. 1	14	2	1	2	2	342525	FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DI PRODOTTI SICILIANI.	44	0	0	13	0	0	31	0	0
L.R. 16/1979, art 10	5	2	1	3	2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	1.145	1.145	1.145	332	882	877	813	263	268
L.R. 66/1975, art 1	5	2	1	3	2	377703	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE AVENTI SEDE IN SICILIA PER LE FINALITA' DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	40	40	40	12	31	31	28	9	9
L.R. 16/2013, art. 1	1	3	1	4	2	215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO.	8.208	8.708	8.708	0	0	0	8.208	8.708	8.708
L.R. 34/1964	12	2	1	6	2	183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.	1.760	1.560	1.560	510	1.201	1.195	1.250	359	365
L.R. 4/2001, art. 128	12	2	1	6	2	183715	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.	570	570	570	165	439	437	405	131	133
L.R. 19 maggio 2005, n. 5 art. 29	12	2	1	6	2	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	114	94	94	33	72	72	81	22	22
L.R. 25 novembre 1975, n. 72, art. 7	12	2	1	6	2	183704	CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI, PER LE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI.	350	350	350	101	270	268	249	80	82

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa			RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa		
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA		L.F. 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F. 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10			
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 10/2003 art.6	12	1	1	6	2	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO' ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.	300	300	300	87	231	230	213	69	70
L.R. 10/2003 art. 8	12	1	1	6	2	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE.	1.150	150	150	333	116	115	817	34	35
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO	1.434	1.434	1.434	415	1.104	1.099	1.019	330	335
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA.	141	141	141	41	109	108	100	32	33
L.R. 152/1980 art. 2	4	6	1	9	2	373711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE	1.815	1.615	1.615	526	1.244	1.237	1.289	371	378
L.R.24/2000, art.18, c.1	15	2	1	9	2	317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.	1.000	1.000	1.000	290	770	766	710	230	234
L.R. 9/2013, art. 73, c.6	4	4	1	9	2	373307	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI, DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI, GEOFISICI, EVULCANOLOGICI E PER L'ACQUISTO, IL RINNOVO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE IVI COMPRESE LE DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI ISTITUTI E DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E PER IL LORO FUNZIONAMENTO.	160	160	160	46	123	123	114	37	37
L.R. 9/2013, art. 73, c.6	4	4	1	9	2	373313	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRINTENDONO ALLE ATTIVITA' MEDESIME.	114	114	114	33	88	87	81	26	27

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa		RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa			
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA		L.F. 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F. 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10			
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 2/2002 art.66, c.1	4	4	1	9	2	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEO UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATE DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI.	3.600	3.600	3.600	1.042	2.772	2.758	2.558	828	842
L.R. 26/1998, art. 15	4	4	1	9	2	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	1.500	1.000	1.000	434	770	766	1.066	230	234
L.R. 66/1975, art. 1 - L.R. 24/2016, art. 9	4	6	1	9	2	373354	SOMME DESTINATE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AFFERENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO	10.250	15.750	15.750	2.968	12.129	12.068	7.282	3.621	3.682
L.R. 6/2001, art. 102	9	5	2	10	4	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)	150	150	150	43	116	115	107	34	35
L.R. 6/1997 art. 59 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1	16	1	1	10	2	147314	SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI GIA' COSTITUITI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1982, N.88.	900	400	400	261	308	307	639	92	93
L.R. 88/1982 art. 5 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1	16	1	1	10	2	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA.	1.360	1.360	1.360	394	1.047	1.042	966	313	318
L.R. 12/1989 art. 6 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 2	16	1	1	10	2	144111	CONTRIBUTO ANNUO ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DEGLI ALLEVATORI DELLA SICILIA PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI.	2.526	2.526	2.526	731	1.945	1.935	1.795	581	591
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472514	SPESA DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	1.934	1.934	1.934	560	1.489	1.482	1.374	445	452
L.R. 5/2006, art. 1	5	2	1	13	2	377762	CONTRIBUTO ALLA" FONDAZIONE THE BRASS GROUP" PER LA GESTIONE ORDINARIA.	250	250	250	72	193	192	178	57	58
L.R. 33/1996, art. 38	6	1	1	13	2	473711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA PER CONSENTIRE LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STITUZIONALI.	400	400	400	116	308	306	284	92	94

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa		RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa			
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA		L.F 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F 8/2017 art 3, commi 1- 2-9-10			
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 24/2016, art. 11, c. 2	7	1	1	13	2	473311	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI AFFERENTI GLI AEREOPORTI DI TRAPANI-BIRGI E COMISO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO.	5.500	6.000	6.500	1.593	4.621	4.980	3.907	1.379	1.520
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 61	1	5	1	4	3	216529	FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO, ASSISTENZA TECNICA E/O CERTIFICAZIONE A VALERE SU FONDI O RISORSE REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI, PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E SVILUPPO DI QUELLE ESISTENTI, PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE.	3.100	2.700	2.700	0	0	0	3.100	2.700	2.700
L.R. n. 9 del 15/05/2013, ART. 21	1	11	1	4	2	212533	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S. C. p. A.	44.523	44.523	44.523	0	0	0	44.523	44.523	44.523
L.R. n. 9 del 07/05/2015, art. 26	10	3	1	8	2	476520	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI. (EX CAP. 478110).	66.500	66.500	66.500	0	0	0	66.500	66.500	66.500
L.R. n. 24 del 05/12/2016 art. 6	12	2	1	6	2	183355	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI DI TRASPORTO, DI CONVITTO E SEMI CONVITTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IGENICO-PERSONALE, COMUNICAZIONE EXTRA SCOLASTICA E AUTONOMIA E COMUNICAZIONE.	19.150	19.150	19.150	0	0	0	19.150	19.150	19.150
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 29, c. 4	10	6	1	8	2	273709	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DELLA SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI (SIS)	500	500	500	145	385	383	355	115	117
L.R. 1/1979 art.30 , comma 1	12	7	1	6	2	183705	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.	1.000	0	0	290	0	0	710	0	0

<b>ALLEGATO 1 - Art. 3, commi 1-2, L.F. 8/2017</b>																
( Importi in migliaia di euro )																
Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa		RIDUZIONE			Autorizzazione di spesa			
								L.F. 8/2017 Art. 3, commi 1 – 2 AULA		L.F. 8/2017 art 3, commi 9 – 10			A seguito riduzione ai sensi L.F 8/2017 art 3, commi 1-2-9-10			
								2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
L.R. 44/1985 art.11	5	1	1	3	2	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.	1.000	0	0	290	0	0	710	0	0
L.R. 6/2001 art.23 - L.R. 21/2001 art.86			1	3	2	376558	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELL'ARCHIVIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE DELL'AUTONOMIA SICILIANA E PER L'ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE E DEI RELATIVI DIRITTI RIGUARDANTI LE RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA.	50	0	0	14	0	0	36	0	0
L.R. 80/1977 art.9	5	1	1	3	2	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA.	50	0	0	14	0	0	36	0	0
L.R. 19/2005 art. 20, c. 26	16	1	1	10	2	148102	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI CONSORZI AGRARI FUNZIONANTI IN REGIME ORDINARIO E SPECIFICATAMENTE PER IL CONSORZIO AGRARIO DI PALERMO PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 29 DEL REG. CE N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2005 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEARS).	400	100	100	116	77	77	284	23	23
L.R. 52/1984 art. 20	9	5	1	12	4	150548	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI IPPOMONTATI DEL CORPO FORESTALE (EX CAP. 150527)	52	2	2	15	2	2	37	0	0
<b>T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE B</b>							<b>241.627</b>	<b>238.968</b>	<b>239.468</b>	<b>29.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>212.627</b>	<b>163.968</b>	<b>164.468</b>	
<b>T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A – PARTE B</b>							<b>374.299</b>	<b>339.724</b>	<b>367.306</b>	<b>30.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>344.299</b>	<b>264.724</b>	<b>292.306</b>	

Visto: CROCETTA

**ALLEGATO 2 - Art. 3, commi 9-10, L.F. 8/2017**

<b>Descrizione</b>	<b>Colonne A</b> Autorizzazioni di spesa			<b>Colonna B</b> Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art.3, commi 9-10 della L.F. 8/2017		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Art. 6, comma 3 - Disposizioni finanziarie per i consorzi di bonifica – cap. 147303	44.816.000,00	39.816.000,00	39.816.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 6, comma 8 – Finanziamento interventi nel settore della forestazione – cap. 215746	115.670.000,00	31.724.846,66	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 1 - Rifinanziamento leggi di spesa – Allegato 1 Parte A – cap. 243301	13.377.000,00	9.611.000,00	12.377.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 2 - Rifinanziamento leggi di spesa – Allegato 1 Parte B – Esclusi cap. 216529-212533-476520-183355-215734	100.146.000,00	97.387.000,00	97.887.000,00	29.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Art. 2, comma 1- Disposizioni in materia di assegnazioni ai Liberi consorzi comunali e alle Città metropolitane – cap. 191302	91.050.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
Art. 1, comma 1- 4 - Disposizioni in materia di autonomie locali – Comuni	340.000.000,00	212.150.000,00	212.150.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
<b>Totali</b>	<b>705.059.000,00</b>	<b>437.688.846,66</b>	<b>409.230.000,00</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>162.000.000,00</b>

Visto: CROCETTA

*Allegato 3 - Art. 3, comma 11, L.F. 8/2017**Somme da iscrivere con provvedimento del Ragioniere Generale della Regione*

(importi in euro)							
ACQUISIZIONE DI RISORSE				DESTINAZIONE DI RISORSE			
OGGETTO	2017	2018	2019	OGGETTO	2017	2018	2019
L.R. 3/2016 Art. 4, comma 8 L.R. 27/2016 Art. 1, comma 11 Somme non utilizzate per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 4 della L.F. 0/2016 - "Disavanzi Sanità"	127.850.000,00	127.850.000,00	127.850.000,00	L.R. 27/2016 Art. 1, comma 11, Art. 2, comma 13, Art. 7, comma 6 L.F 8/2017 Art. 9, comma 16 Fondo investimenti comuni	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
LR 3/2016 Art. 5, comma 1 LF 8/2017 Art. 3, comma 11 Assegnazioni dello Stato relative al Fondo di Sviluppo e Coesione	25.000.000,00	73.069.153,34	42.130.901,83	L.R. 3/2016 Art. 5, comma 1, lett a) Cofinanziamento regionale Programmi Comunitari	25.000.000,00	0,00	0,00
				L.R. 3/2016 Art. 5, comma 1, lett b) L.F 8/2017 art. 3, comma 11 Interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 per il settore agricolo e forestale.	0,00	73.069.153,34	42.130.901,83
<b>TOTALE</b>	<b>152.850.000,00</b>	<b>200.919.153,34</b>	<b>169.980.901,83</b>		<b>152.850.000,00</b>	<b>200.919.153,34</b>	<b>169.980.901,83</b>

Visto: CROCETTA

## Allegato 4

Assessore	Dipartimento / Ufficio Speciale o Equiparato	Parità Debitoria N. Scheda	Creditore	Codice Fiscale / Partita Iva	Oggetto della Spesa	Tipologia debiti fuori bilancio di cui all'art.73 del D.Lgs n. 118/2011 (A, B, C, D, E)	Importo Totale	Documento Comprovante il credito (N. Contratto e/o ordine di fornitura, ecc)
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	COOP AUTONOLEGGIO S.N.C.	CMPGPP71B21L448D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.688,01	4966/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	COOP AUTONOLEGGIO S.N.C.	CMPGPP71B21L448D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.833,87	4922/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	COOP AUTONOLEGGIO S.N.C.	CMPGPP71B21L448D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.760,97	4947/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BELLANTONI GIANLUCA	BLIGCL33S04F158V	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.014,71	4594/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VADALÀ' MARIO ANTONIO	VDLMNT66C01C351E	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.897,91	4515/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MARIANI FRANCESCO	MRFNFC60E31C351T	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.253,96	4387/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	RAIMONDO FRANCESCO	RMFNFC49A22C351D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.897,91	4511/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PRIVITERA SALVATORE	PRVSVI61B13C351D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.970,87	4458/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LANZAFAME BARBARO GIUSEPPE	LNZBBR77H11C351K	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 845,15	4401/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MASSARO VINCENZO	MSSVCN74B01D960J	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.619,93	4475/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CUTRONEO MARIA	CTMRAS2156F158A	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.625,77	4668/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CASTORINO GIUSEPPE	CSTGPP42C19H420P	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.013,77	4629/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GIARRATANA GAETANO	GRGRTN87D29A028V	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.141,05	4771/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SESSA GIOVANNI	SSSGNN64S22C351D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.089,87	4964/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SCOLLO SALVATORE	SCLSVT73L12C351F	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.626,85	4920/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BRAMANTE ANDREA	BRMNDR69E30C351T	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.116,78	13/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	AMBROGIO FRANCESCO	MBRFNC55D28F158Z	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.242,91	122/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GALLETO ANTONIO ALDO	GLLNUU62L031723G	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.286,35	163/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GABRIELE FRANCESCO	GBRFNC44B16C351Q	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.066,42	858/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	POLIZZI CARMELO	PLZMCL72R28C351A	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.905,21	2132/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	DI DIO FRANCESCO	DDIFNC66B01D960E	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.801,22	2948/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SPADARO ANTONINO	SPDNNN40S261455W	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.591,50	3011/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LOMBARDO ANTONIO	LMBNTN55R25E014I	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.256,24	2927/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VIOLANTE PIETRO	VLNPTR64P20G273H	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.116,78	3447/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LEOTTA GIUSEPPA	LTGPP41147A201H	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.240,47	3293/2015

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 4

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GATTO MIRELLA	GTTMIL63M592123Q	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.406,53	23/13/20145
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ROSSELLO GIUSEPPE	RSGPP66A19F158F	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.465,86	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PAGANA GIUSEPPE	BRGRGN66H13G273F	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.998,52	4988/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GAITA SANTO	GTAASN155S01F892F	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.486,06	5039/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GRAZIANO ISIDORO	GRZSDR47E13G273Z	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.768,38	1481/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	INC ANDREA STEFANO	NCSN5N58P26G273W	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.621,25	41425/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BOTTARO GIOVANNI SANTO	BTGPN48C26G351V	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.036,20	4482/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CANOVA ANTONINO	CNVNNN65B04C351N	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.824,96	4433/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	FERRO ALES	FRLSLA74B07Z1180	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.671,10	3642/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GENTILE DAVIDE	GNTDVID7IM27C342B	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 2.736,78	2888/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CHISARI ANTONINO	CHSNNN43M22C351R	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.475,77	3648/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ZODA GIOVANNI	ZDQGNN65E12B429P	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.174,04	168/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SCREPIS ANTONINO	SCRNNN79M31C342D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.101,08	53/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GRAZIANO ANTONINO	GRZNNN52H22F848F	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.058,84	204/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VIAGGI FLORIO SRL	GNDNC77P02Z112G	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.101,08	27/5/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PAGANA GIUSEPPE	PNGPP56R10L448V	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.998,52	629/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	FERLA GIUSEPPE	FRLGPP71S01754Z	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.159,45	1770/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GOTTUSO PIETRO	GTTPTR56T08G273P	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.824,96	1367/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	RUBINO FRANCESCO	RBNFNC140A151754P	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.240,00	2361/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SPADOLA PAOLA	SPDPLA47A65F943W	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.711,00	2459/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LAZZARA GIUSEPPE	LZGZPP68D13G580M	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.728,00	2272/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GAGLIANO BIENITO	GGLBNT43D07G580Z	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.090,00	2279/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	DI MAGGIO VITTORIO	DMGVTR67R08H221T	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.478,00	2345/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CAMMARATA ANTONINO	CMMNNN73L0SH154J	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.425,77	2637/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MINGOLA GIUSEPPE	MNGPP63D11P30U	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 2.945,79	3340/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ARGIRO GIUSEPPE	RGGGP66L07C991W	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.608,77	2679/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MACHI' GIOVANNI	MCHGN63R11G273Y	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 2.613,78	2666/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MATTINA GIANLUCA	MTTGLC77R20G273T	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.545,65	3081/2016

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 4

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MINGOLA GIUSEPPE	MNGGP963D11F830J	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 2.945,79	3340/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SOTTOSANTI SALVATORE	STTSV77L24Z133F	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.952,00	4075/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SETZU ANNA	STZNNA66R53D518I	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.952,00	4117/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	VIAGGI FLORIO SRL	GNDNDNC77P02Z12G	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.478,00	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	VIAGGI FLORIO SRL	GNDNDNC77P02Z12G	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.101,08	5331/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ALESSI ALBINO	LSSLBN69L19F065D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.597,18	87/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MONACO TAXIBUS SAS	MNCNLDS1R18H792M	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.150,60	5375/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MONACO TAXIBUS SAS	MNCNLDS1R18H792M	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 739,48	5344/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MONACO TAXIBUS SAS	MNCNLDS1R18H792M	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.208,96	5407/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MONACO TAXIBUS SAS	MNCNLDS1R18H792M	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.223,55	1202/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CAMARDA & C. SAS	0386770871	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.101,08	123/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	COOP AUTONOLEGGIO S.N.C.	CMPGP71B21L448D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.465,86	141/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	COOP AUTONOLEGGIO S.N.C.	CMPGP71B21L448D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.204,43	153/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	COOP AUTONOLEGGIO S.N.C.	CMPGP71B21L448D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.542,10	5134/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ALTAVILLA NICOLÒ	LTVNCL58R271900H	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.101,08	77/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CIPOLLA GIUSEPPE	CPLGP72A20C342L	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.028,13	151/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GRATA SANTO	G1ASNT55S01F892E	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 980,95	5012/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ARRIGO PANCRAZIO	RRGPCR53P26L042E	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.465,86	37/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ADAMO FRANCESCO	DMAFNCL43P01F158N	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.101,08	5355/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CORRIERI ANGELA	CRRNGL76R55E606W	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.054,53	103/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SCILIBERTO GIOVANNI	SCLGNNT75E21F158P	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.315,53	5415/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FRANCO ANTONIO	FRNNNTN71T25L042C	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.431,12	89/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	RECUPERO MARIANO	RCPMRNS9L13E606K	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.204,43	5396/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GIAMMONA CRISTIAN	GMMMCRC74A28C573P	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.153,24	5382/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LOMBARDO ANTONIO	LMBNNTN56R25ED14I	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.037,37	56/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MANGRAVITI FRANCESCO	MNGFNC68P24F158J	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.096,79	57/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CALI GIUSEPPE	CLAGP148E22ES54H	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 2.745,67	5399/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FERRO SEBASTIANO	FRRSS763P26F386G	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.445,00	2437/2016

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 4

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MASSARI EMANUELE	MSSMNL31A02H163V	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.319,95	5/3/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	QUACINELLA CARMELO	QCNCML65H17154X	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.101,08	11/0/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GUARRERA COSIMO	GRRCMS58C03A78E	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.597,18	88/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SCUDERI MASSIMO	SCDMISM65R15154I	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.101,08	5/3/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PIRERRA ALESSANDRO	PRLSN81B251754I	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.160,65	78/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ALBANO VIRGILIO	LBNVGN83D13G273G	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 2.725,58	4/04/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	DI LIBERTO MARCELLO	DLBMC172D01G273I	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.047,96	4/09/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ONETO VINCENZO	NTOVCN55C18G273X	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.049,77	4/07/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VIRZÌ FILIPPO	VRZFP55B24H154V	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.143,56	288/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VITALE SALVATORE	VTLSV743T07206S	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.470,70	2949/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MANIACI ANTONINO	MNCNNN24M13F395X	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.952,00	3610/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MESSINA VINCENZO	MSSVCN38M15F206D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.832,96	3376/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PONZIO GIUSEPPA	PNZGPP75S63D5180	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.530,56	3638/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SORCE CALOGERO	SRCCGRI48S201830Y	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.478,00	3399/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VITALE MARIANO	VTLMRN48S27F206J	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.399,24	2837/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CASSIA GIUSEPPE	CSSGIP47B12F158G	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.954,56	3637/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MADONNA PIETRO	MDNPTR55L13B486U	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.331,19	3371/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ANIA FRANCESCA GIOVANNA	NAFNC68S43D423D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.818,00	3062/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BUCCAFUSCA ANNA	BCCNNA60T60F206X	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.478,00	3368/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SCOLARO MARIA	SCLMRA40L661283W	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.478,00	2862/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LOMBARDO PIETRO ALFIO	LMBPRL60E10E014N	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.531,15	3647/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PONTURO PANCRAZIO	PNTPCR36H15C351V	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.788,33	116/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VALENTI GIAMPIERO	VINGPR63H04C351V	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.683,38	101/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ROMEO ALFREDO MARIO	RMOLRD57P12C351S	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.743,02	347/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	FISICHELLA GIUSEPPE	FSCGP170D24C351F	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.165,56	46/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MUSUMECI MAURIZIO	MSMMRZ64B07C351T	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.684,18	100/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CASTORINA GIOVANNI	CTGNN54P15C351U	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.488,92	150/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ROMEO ROBERTO	RMORR753E10C351M	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 4.123,86	36/2015

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 4

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CAPIANO GIUSEPPE	CPNGPF57B22C351B	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.591,66	126/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PECORINO GIOVANNI	PCRVCSN61E19C351U	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 2.373,82	1457/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MONTEROSSO ROBERTO	MNTRRI169H03C351V	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.373,82	5056/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ZAPPALA' RICCARDO STEFANO	ZPPRCR77125C351R	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.923,61	5144/2014
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CAVALIARE MASSIMILIANO	CVLMSM71A09C351Q	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 6.479,88	117/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CAPANO ROSA erede SOTTILE GIOVANNI	CPNRSO31C54F537S	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 5.623,50	3958/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	COPPOLA GIOVANNI	CPGNNN79P24C351M	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 2.190,11	4053/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MONACO ANDREA	MNCNDR80D20C351M	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 1.188,49	4037/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CASTRO RIZZO STEFANO	CSTSFN44H14E854C	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 2.584,87	133/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	VINCI CARMELO	VNCVML62E30C351Z	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.328,28	3555/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CANNIZZARO ROSALIA	CNRSLS15S66G273U	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.823,00	3883/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CANNISTRARO LUIGI	CNNLGU83C21G273I	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.544,01	4950/2015
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BARRESI VINCENZO	BRRVCN69P12F065S	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.425,77	3666/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GIRLANDO SALVATORE	GRLSVT71S01H163D	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 2.346,73	3665/2016
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BARTOLO SALVATORE	BRTSVT81R01A028Y	Contributo ai Tassisti	Lettera A	€ 3.895,96	3298/2015
<b>TOTALE</b>						<b>€ 526.895,44</b>	

Visto: CROCETTA

**Allegato 5**

Assessore	Dipartimento / Ufficio Speciale o Equiparato	Parità Debitoria N. Schehed	Creditore	Codice Fiscale / Partita Iva	Oggetto della Spesa	Tipologia debiti fuori bilancio di cui all'art.73 del D.Lgs n. 11/2/2011 (A, B, C, D, E)	Importo Totale	Documento Comprovante il credito (N. Sentenza, estremi contratto e/o ordine Fornitura, ecc.)
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CARUANA GIUSEPPE	CRNGPP45M141723M	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.046,80	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MENDOLA SALVATORE	MNDSVT174M25A089N	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.880,73	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	FANARA SALVATORE	PNSVTT42A041723G	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.635,81	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CONTICELLO MARTINO	CNTMTNS9C141533J	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.046,80	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CARUANA MARIO	CRNMRA/0E02Z112U	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.513,05	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	D'ALCANTARA ANGELO CALOGERO	DLCNLCL67R12A089E	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.624,28	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MENDOLA GIUSEPPE	MNDGPP36E13A089S	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.046,80	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CIVILTA' CALOGERO	CVLGGR42M21A089V	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.022,38	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	DONATO SANTO	DNTTSNT55AU071_905J	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.941,78	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LO SCRUDATO ROSOLINO	LSCRULN68C22G273R	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.975,97	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VIZZOLA SALVATORE	VZ2SVT158T09A089J	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.878,28	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SALAMONE CALOGERO	SLMCGR62D14A089J	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.148,04	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	DE CARO ELIO SAVIO	DCRLSV60L05E573A	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.046,80	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MENDOLA VINCENZO	MNDVCN68H17A089K	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.794,94	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LOMBARDO ACCURSIUS	1MBCRS46M211533G	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.911,14	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CONTICELLO CALOGERO	CN1CGR44S241533D	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.656,04	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BELLAVIA ANGELO	BLNLGL58A131533J	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.558,35	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MAUCERI FILIPPO	MCRFP80C20H269N	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 560,57	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CURRERI GIOACCHINO	CRRGCH41R261533K	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.927,13	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SAETTA CALOGERO	STTCGR71E021533M	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.873,40	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	FOIRE PAOLO	FRPLA33M13F2990	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.729,31	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GIORDANO GIOVANNI	GRDGNN67719B520X	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.660,92	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MADONIA CARMELO	BNSVSN69TS9D960D	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.046,80	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BONVISSUTO SILVANA	BNSVSN69TS9D960D	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.212,65	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CONTICELLO DOMENICO	CNTDNC42H041533V	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.279,92	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MADONIA VINCENZO	MDNVCN59B23H4860	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.949,11	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BUGEA VINCENZO	BQUVCN68H09A089W	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.624,28	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PAOLELLO VINCENZO	PLVVCN66C06D960B	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.854,38	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GENCO MARIO	GNCMRA66A08F830S	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 255,81	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ZAFFUTO GIANLUCA	ZFFGLC74R09A040Z	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.305,98	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ZAFFUTO GIOVANNI	ZFGNN45H24F30U	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.701,63	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CAMMARATA LUIGI	CMMLGU47S20H792U	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.318,19	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ALEO ROBERTO	LAERR77SD12B429Y	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.574,63	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MANCUSO DAVIDE	MNCDVD68A07D612N	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.866,59	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	VENTURA OTTAVIANO	VNTTVN33M29B429H	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DI MARCO FRANC A MARIA	DMRFNCS45A50B429H	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PACE ANTONIA	PCANTNS55D5116441	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SEQUINO DOMENICO	SQNNDNCS9C08D960D	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.028,90	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MIGLIORE CALOGERO	MOLCGR04D10Z114V	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.794,43	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LIARDO MAURIZIO	LRDMRZ69103D960T	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.209,63	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CAVALLARO SIMONE	CVLSMN79103C351K	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 299,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	VECCHIO NATALE	VCCNTL56H156E02Z	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.439,20	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	STRANO FABIO	STRFBAT7D26F158R	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 343,73	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LA ROSA FRANCESCO LAURO	LRSFNC81R19C351U	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 360,83	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	STURNIOLI CARMELO	STRCMU83H25C351I	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 834,62	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	RUGGIERI SANTO	RGGSNNT66P18C351O	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.744,49	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	RUGGIERI ORAZIO	RGGZRZ070C03C351W	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SALADDINO GIUSEPPE	SLDGPPI38S131448C	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 763,80	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ZUMBO GIUSEPPE	ZMBGPPI81E23C351H	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.000,92	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	STELLA SALVATORE	STLSVT45M26F610X	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.439,20	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	TROYATO PIETRO GIOVANNI	TRVPTR46H24C351O	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.855,49	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SCHREINER ROBERT	SCHRRRT77I12Z11P	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 136,14	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SCHDTR44H227J11D	SCHDTR44H227J11D	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CESAROTTI ROSARIO	CSRSHS57L14C351V	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VENTUROLI ROMANO	VTNRMN41L08D548B	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VIRGILLITO MASSIMO	VRGMSM75S22G351D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CARDELLO ROBERTO NATALE	CRDRRT75T125C351I	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LUIZZO SPARADITTO ANTONINO	LZZNMM62S10B384Y	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	NICODEMO IGNAZIO	NCDGNZ41M03G597E	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	COCO ALFREDO	CCOLRD52D12C297X	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 580,62	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SARDELLA GIUSEPPE VITTORIO	SRDGPP60S09C351S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 107,46	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PARISI VITO	PRSVT147H28E017W	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LEONARDI MARIANO	LNRMRN45P03618D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.825,08	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	COCO SALVATORE	CCOSVT49B24H325T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MILLUZZO ANTONINO	MLLNNN60B26O253E	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.519,80	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CATANIA SALVATORE	CTNSVT66B20C351Z	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.414,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CESAROTTI SALVATORE	CSRSVT81B17C351A	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.220,51	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CASTRO GINO	CSTGN170L07A478O	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ARCIADIACONO ANTONINO	RCDNNN38E11A028G	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.246,25	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MIRABILE AGATINO	MRBGTN35B03G351X	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.308,42	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	POLLACIDARIO	PLDRA84R27C351P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.232,72	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	POLIZZICARMELO	PLZCML72R28C351A	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CURRO' GIUSEPPE	CRRGPP40C29C351B	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	DI BELLA MARIO	DBLMRΛ59H127C351A	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CONTARINO FILIPPO	CNTFP23E15F004Y	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.030,23	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	D'AQUINO VITO	DQNVTH64C31C351X	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CANFAILLA SERGIO	CNFSRG57P25B428C	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 795,55	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	IANNIZZOTTO AGATINO	NNZGTTN66T14C351S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.688,31	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	FRENI RICCARDO MARIO	FRNRCR69E01C351G	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GALEANO ANTONINO	GLNNNN46A01C351S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	COSENTINO GIUSEPPE	CNGTPP63J124A766S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CORSO BIAGIO	CRSBG167A31C351U	Contributo ai Taxisiti	€ 2.370,81	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GAEANO TINDARO CARMELO	GINTDR76R23C351N	Contributo ai Taxisiti	€ 2.878,80	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GALIANO SALVATORE	GLNSV142T14C351M	Contributo ai Taxisiti	€ 2.964,28	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PENNISI GIUSEPPE	PNGPP51A04C351U	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PELLERITI ANTONINO	PLNNNN49A03C351A	Contributo ai Taxisiti	€ 2.466,06	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GALIANO FRANCESCO SALVATORE	GLNFNC75S12C351X	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ANASTASI MARIO	NSTMRA53P07C351S	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PLUCHINO GIORGIO	PLCGRG46D6f7258G	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MUSUMARRA ANGELO	MSMNGL70B16C351K	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	COPPOLA GIOVANNI	CPGNN79P24C351M	Contributo ai Taxisiti	€ 1.914,11	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BARBERA GIUSEPPE	BRBGPB33M20C351I	Contributo ai Taxisiti	€ 1.594,17	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BORINA ROCCO	BRNRCC50104C351H	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GRASSO FABIO	GRSFBA76L20C351P	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FICHERA ALFIO	FCHLF448S08f250Q	Contributo ai Taxisiti	€ 2.764,02	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MUSUMECI ALFIO	MSMLFA66A09C351F	Contributo ai Taxisiti	€ 580,62	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MUSUMARRA GIOVANNI	MSMGNN70B16C351K	Contributo ai Taxisiti	€ 1.454,96	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MONACO ANDREA	MNCNDR80D20C351M	Contributo ai Taxisiti	€ 988,49	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BRUNO FRANCESCO	BRNFNC85R19C351C	Contributo ai Taxisiti	€ 765,80	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	VASTA MARIO ROBERTO	VSTMRR66L31C351B	Contributo ai Taxisiti	€ 2.172,99	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	VENUTO VINCENZO	VNTVC347706f299F	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	TOMASELLO VINCENZO	TMSCVCN43A10C351C	Contributo ai Taxisiti	€ 2.478,27	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FRENI ANTONINO	FRRNNNN66D06C351X	Contributo ai Taxisiti	€ 2.490,49	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DISTEFANO SALVATORE	DSTSVC17H28C351C	Contributo ai Taxisiti	€ 2.146,13	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GIARRUSSO GIOVANNI	GRGRNN63D19C351K	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GAGLIANO ROBERTO	GGLRRRT72A18C351T	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LEGNAME MASSIMO	LGNMSM68L25C351S	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GIORGIO ROMUALDO	GRGRLLP65P10C351G	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DISTEFANO GIOVANNI	DSTGNN32D10H915I	Contributo ai Taxisiti	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	DI MAURO SALVATORE	DMRSVT60H13C351Y	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	IANNIZZOTTO MASSIMO	NNPNSM71E23C351M	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.781,12	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	COLLETTA PAOLO	CLPLAS8B01C351W	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.010,69	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	COCO ALFIO	CCOLFA72A16C351O	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.839,73	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	ROMANO SALVATORE	RMNSVT68A19C351R	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.742,04	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	RAPICAVOLI GIUSEPPE	RPCGPP52A04C351N	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	D'ANNA SALVATORE	DNNSVT26B04C351R	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.287,78	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	CARNAZZA GIUSEPPE	CRNGPP64C03C351H	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.683,43	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	GIUFFRIDA LUIGI	MLZRS052H64C351A	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.525,79	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	PERNA FRANCESCO (Eredita MILAZZO ROSA)	GRRMLN67L60H501S	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.842,17	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	GUERREGGIANTE MARILENA	GFLGLU47H07C351N	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.010,69	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	MONTEROSSO CARMELO	MNTCML38P06G5801I	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.971,62	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	SAN FILIPPO ORAZIO	SINFRZO58M15C351D	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.507,59	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	SALFILIPPO DOMENICO	SNFIDNC47M13C351P	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.749,36	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	PELLERITI GIUSEPPE	PLLGPP70C04C351J	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.478,27	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	ARENA MARIO FILIPPO	RNAMEF162T09A070P	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	CALEANO CARMELO GIUSEPPE	GLNCML70S24C351B	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.434,32	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	PALUMBO SALVATORE	PLMSYT50A05C351Q	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.293,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	PUGLISI GIUSEPPE	PGLGPP48B18C351K	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.258,47	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	MASCALI FRANCESCO	MSCFCNC79H18C351P	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.796,88	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	MANOLA VINCENZO	MNLVCN44A20C351B	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.287,78	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	MACCARONE FRANCESCO	MCCFCNC41S05A028F	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.784,67	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	LONGO EMILIO	LNGMLF76M04C351M	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.748,03	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	LI PIRA SEBASTIANO ANDREAS	LPRSSST67S04Z12U	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	SORGE FABIO SALVATORE	SRGFSL68A14C351Q	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.351,28	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	FINOCCHIARO RENATO	FNCRN771126C351K	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	RUFFINO ANTONINO ROBERTO	RFPNNN766L20C351K	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.767,58	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	LOMBARDO PIETRO ALFIO	LMBPRL60E10E014N	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.956,96	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SC ALIAS SALVINO	SCALSVN70R101351W	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 1.557,33	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CALA' PITIGNANO SEBASTIANO	CLPSST69P06C351U	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 1.008,02	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PRIVITERA MAURIZIO	PRVMRZ72E27C351G	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PREVITERA SALVATORE	PRSVST739S08A028Q	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GULISANO CORRADO	GLSCRD81C10C351O	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GULISANO GIOVANNI	GLSGNN3625A028Y	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CAMPIS GIOVANNI	CMPGNN63C11C351T	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.866,59	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CASTRO EUGENIO ALESSANDRO	CSTGLS65E20C351H	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CAGGEGLI ROSARIO	CGGRSR42D1H1750	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.209,63	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ALEO SANTO	LAESN162S01C351J	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BARBERA FRANCESCO	BRBFNC56R04C351Q	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	FALSAPERLA SALVATORE	FLLSVT738L31C351P	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 1.931,21	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	DI CARLO SALVATORE (Erede Di CARLO CRISTIAN)	DCRSV742B01C351O	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 1.525,79	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BONCALDO FRANCESCO	BNCFNC54B07C351P	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BONADONNA SALVATORE LUIGI	BNDSYT56H121C351P	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.275,57	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GALEANO IGNAZIO	GLNGNZ80D25C351W	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.776,23	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PONTURO ORAZIO	PNTRZO46D07C351H	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.920,33	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GUERREGGIANTI TOMMASO	GRRITMS70R15H501Y	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 763,80	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CAVALLUCCIO ANGELO	CVLNGI61130F231C	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 605,05	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GIUFRI DA GAETANO	GFGCTN70L06C351M	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 763,80	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	RANDAZZO ARMANDO	RNRND67M11C351O	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 607,49	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PLUCHINO SIMONA	PLCSMN76P57C351A	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 1.823,51	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	D'ANNA ROSARIO SEBASTIANO	DNNRRS75A20C351T	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.287,78	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	AUTONOLEGGIO SOC. COOP.	CMPGPP71B21L448D	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 937,20	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	AUTONOLEGGIO SOC. COOP.	CMPGPP71B21L448D	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 937,20	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PAGANA GIUSEPPE	PNGNGPP56R101448V	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 1.525,79	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	PAGANA GIUSEPPE	PCNGPP56R10L448V	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.525,79	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	SORRENTI GIUSEPPE	SRRGPP49A28F158A	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.030,23	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	VILLINI MIRKO	VLLMRA53R15F6506D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 429,21	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	CASTRORIZZO STEFANO	CSTSFN44H14E854C	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.287,78	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	MANNINO FRANCESCO	MNNFNC44A16E142R	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.986,26	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	SCILIBERTO ANGELO	SCLNGL37B20F158Z	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 368,15	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	ZANGHÌ FRANCESCO	ZNCFNC37M16F158Z	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.927,65	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	MOSCHELLA FRANCESCO	MSCFNC64H109E555E	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.865,26	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	AIELLO ANNAMARIA	LLANMR64M48F339Q	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.087,51	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	MIRABILE ROBERTO	MRBRIC62A5L042D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 136,14	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	OLIVA LAUREATO	L VOLRT56M27F158D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	BELLANTONI ANGELO	BLNLNGL62H124E74W	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.922,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	AZZARA GIOVANNI	ZZRGNN64P27F158J	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.966,73	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	RELA EMANUELE	RLEMNL44L07F158E	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 412,12	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	MARABELLO MAURIZIO	MRBMRZ64P16C860Q	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	BUTTO SALVATORE	BTTSVT48A076377W	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.595,50	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	INFERREIRA SAVERIO	NFR3VR27E02F158D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.159,45	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	GIARRIZZO GAETANO	GRGRTR23D02F066Q	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	MAURO ANTONINO	MRLANNIN66E23F158U	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	PRINZIVALLI FABIO	PRNSBA73D16C351Y	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.464,73	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	VITA GIUSEPPE	VTIGIP123C19F158G	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 612,38	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	MARZIO DOMENICO	MRZDNCE46C21A638M	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	SCAFFIDI MANGIALARDO CARMELO	SCFCML35L09GG699Q	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.866,59	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	CALFI GIUSEPPE	CLAGPP48522E854H	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.119,26	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	OLIVA GIUSEPPE	LVOGPP59D11F158P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	CAMPAGNA MARIO	CMPMRA64C24L042S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	TALLARTA FILIPPO	TLLFP46P23A667B	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 746,70	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	1	VITA PAOLO	VTPLA15L24F158M	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 453,63	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	RELA ERNESTO	RUEFRST50B27F158H	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.030,23	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GIACOBBE ROBERTO	GCRRT65C04F158U	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SORRENTI DOMENICO	SRRDNC72H23F158G	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.871,48	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MARINO IGNAZIO	MRCNCZ44C03E043R	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.274,23	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	STARVAGGI GIUSEPPA	STRGP55C711281R	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ALIBRANDO SALVATRICE	LBRSVT73A5617206W	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.866,59	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ALIBRANDO GIOVANNI	LHRGNNT76M26F26F	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SERAFINO SALVATORE	SRFSVT66L251199L	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.085,07	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LENZO GIUSEPPE	LNZGPP77T26F158S	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.536,89	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BUTTO TINDARO	BT7TDR33D22F043M	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.783,55	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PINTAUDI TINDARO FRANCESCO	PNTTDR66C161283N	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.936,09	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SPADARO CLAUDIO	SPCLLD69R06L024H	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 470,73	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PROVENZANO GIUSEPPE	PRVGPP63D27Q723T	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.068,24	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	QUARTARARO STEFANO	QRTSFN71D17G273T	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.947,19	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GUARINO GAETANO	GRNGTN59E29G723I	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	NUCCIO GIOVANNI	NCCGNNN57L26G273C	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	TARTAMELLA ARMANDO	TTRRNDA3C08A176N	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.517,35	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CANGELOSI DAMIANO	CNGDMN54B24G273Q	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.018,02	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MONASTERO GIROLAMO	MNSGLM42D17L951I	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.525,79	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PATTI MAURIZIO	PTTMZRZ62D14G273K	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PRESTIGIACOMO SALVATORE	PRSSVT75S19G273E	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.229,16	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	TERZO MATTEO	TRZMTT38H18G273U	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 695,42	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	TERZO GIUSEPPE	TRZGPP69S21G273L	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	FEDERICO FRANCESCO	FDR4NC72B09G273M	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	TERZO PAOLO MARIO	TRZPMR40L04G273V	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.017,80	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BASILE FERDINANDO	BSLFDFN61105G273B	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	NAPOLI SALVATORE	NPLSVT734C10G273Z	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.959,41	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ANANIA ANGELO	NNANGI48E07G273L	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	NANTISTA MICHELE	NNTMHL62R16G273I	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	LA ROSA SALVATORE	LASSVT59105B+30D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.910,56	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ROMANA GIUSEPPE	RMINGPP53C26B+30M	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.844,61	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CINTURA CALOGERO	CNTGRS1M27B420B	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.578,41	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	GIAMBURNE VINCENZO	GMBVCN59B03B420F	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.993,60	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	DI NOTO FRANCESCO PAOLO	DNTFNC76D10G273O	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	NAPOLI GIOVANNA	NPLGNNN54E65G273S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.944,75	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	QUARTARARO FRANCESCA PAOLA	QRTFNC59P42G273T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.986,26	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	BILLECI ANTONINO	BLINNN54C16G273H	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	MAURICI GIUSEPPE	MRCGPP66H12G273D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.988,71	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	PARISI GIACOMO	PRSCCM59L07G273T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	DRAGOTTO SALVATORE	DRGSVT68P04G273Q	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	BARBERIS MARCO	BRBMRC68D09G273L	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.986,26	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	SPECIALE FRANCESCO	SPCFNC49R29G273D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.534,44	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	FORTUNATO VITO	FRTVFT54C14G273O	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.539,33	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	TRESCHI SANTO	FRSSNT52L18G273H	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.878,80	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	TARTAMELLA LIBORIO	TRTLBR36B17L12R	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 275,34	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CATALANO PASQUALE	CTLPQL76T01G273S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	LONGO CARMELO	LNCGML67B04G273P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	MANGIAPANE GIOVAN BATTISTA	MNGGNB42722G273A	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ALESSI GIUSEPPE	LSSGPP41P02G273X	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.964,28	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	GIO' FRANCESCO PAOLO	GIOFNC69S22G273Z	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	TAMBURELLO ANTONINO	TMBNNN49R24H422C	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.976,50	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CHIFARI ANTONIO	CHINTN85R09G273N	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 592,84	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	FRENNNA FRANCESCO PAOLO	FRNFNC62R14G273H	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	NAPOLI GAETANO	NPLGTTN78T17G273Y	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.412,34	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	BUSCETTA CALOGERO	BSCGCR63S03G273P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CHIFARI FERDINANDO	CHFDN77B15G273J	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	'	PROVENZANO ANTONINO	PRVNNN61A066G723D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.732,27	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	NAPOLI MARIA STELLA	NPLMST41C68G2273R	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.512,46	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CHINZI MICHELE	CHNMH162D29G273Q	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.859,27	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MANZO FRANCESCO	MNZFNC78E17G2273C	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.632,14	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CALAFIORE GIUSEPPE	CLFGPP24P29G273R	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PRESTIGIACOMO CALOGERO	PRSGCR50R14G273S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MARIA FABIO	MRAFB77T15G273Q	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 446,31	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BASILE GIUSEPPE	BSLGPP68D11G273Y	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.864,16	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ALFANO MAURIZIO	LFNMR263H18G273Y	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PICCIUCA GAETANO	PCCGTN70S18G273N	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LO PRESTI GIOVANNI	LPRGNN69R07G273K	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.678,54	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	D'AGOSTINO UMBERTO	DGSMRT64B03G273L	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	TARTAMELLA EDUARDO	TRTDRS54S24G273U	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.859,27	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	NAPOLI ANTONINO	NPLNNN66H27G273L	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.495,37	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SABATO ALDO	SBTLDAS4P03G273T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MOSCARELLO MICHELE	MSCMHL63S24G273R	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.825,08	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	QUARTARARO FRANCESCO	QRTFNC67A22G273P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CINA' STEFANO	CNISFN35H27G273Y	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 807,76	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BASCONE BALDASSARE	BSCBDS52D01G273S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	TAORMINA GIOVANNI	TRMGNN64E23F025S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GALLOTTI UMBERTO	GLLMRT30D26G273V	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.272,90	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO SALVATORE	FDRSVT38E25G273F	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PUTANO FRANCESCO PAOLO	PTNFNC50S24G273A	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GAGLIANO FRANCESCO	GGLFLNC33B02A546V	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.072,86	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	D'ASTA GIOVAN BATTISTA	DSTGNB40A27A546L	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.089,96	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ZITO FRANCESCO	ZTHFNC47H14G273A	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	RIZZUTO RITA	RZZRT177AS9G273P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.018,02	D.D.S. 3036/SI	
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LA BIANCA ROSARIO	LBNRSSR66S10G273B	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI	

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LO COCO GIOVANNI	LCGNNN67C16G273O	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PURPURA LIBORIO	PRPLRRS2M08G273Y	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MARIA CARMELO	MRAACML64E09Z10N	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.812,87	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	INCANDELA GAETANO	NCNGN1N12S20G273U	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.795,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CHINNICI FRANCESCO	CHNFNC61A01G273X	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.834,85	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO GIAMPAOLO	FDRGPI77C18G273O	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DI LORENZO ATTILIO	DURITL71S23G273E	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.847,06	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	NUCCIO SALVATORE	NCCSVTS9B28G273M	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.461,17	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LO COCO EPIFANIO	LCPPFN66E02G273I	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	D'AMATO GIUSEPPE	DMTGP53H09G273G	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.812,87	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	RICCIARDI LEONE	RCLNNE62C30G273X	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.986,26	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LA CORTE FRANCESCO	LCRENC66P18G273G	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.605,27	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CANGELOS FRANCESCO	CNGFNC75B21G273F	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.768,91	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	JANDINO FRANCESCO PAOLO	LNDFNC66R16G273R	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.847,06	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SCOZZARI GAETANO MAURIZIO	SCZQNM68T06G273W	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.766,46	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FUMERODO FRANCESCO	FMRFNC72E16G273Z	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.680,98	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	QUARTARARO TOMMASO	QRTTMS57D07G273F	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.000,92	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	TABONE DIEGO	TBNDG14SC15G273P	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.742,04	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MARFIA NATALE	MRFNTLS2T27A239H	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.290,22	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	COMITO ANDREA	CMTNDR70H23G273G	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.988,71	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ROSATO ANGELO	RSTNGL73M106G273Q	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.986,26	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MICCRHE GIUSEPPE	MCCGPP58D24G273J	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.922,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BASILE PIETRO	BSLPTRG3M27G273S	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.776,23	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DI SALVO NUNZIO	DSSLNNZ65B25G273R	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.898,35	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	TARTAMELLA FABRIZIO	TRFRZ81H17G273H	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.534,44	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	COSTA SALVATORE	CSTSVT68C10Z12P	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	TICALI FILIPPO	TCLFP55H09A546B	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.290,22	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	QUARTARARO PIETRO	QRTPTR31M24G273P	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.036,22	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO GIUSEPPE	FPDRGPP40D29G273I	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LO RE SILVIO	I.PRSLV42L13G273T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.683,43	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO GAETANO	FDRGTN45A01G273T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	VILLANO SALVATORE	VLLSVT41P05G273T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.878,80	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CRACCOLI DOMENICO	CRCDCN67D24G273N	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PAZADINO MICHELE	PLDMH165C12G273N	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ALAIMO ROBERTO	LMARRT66T13G273Z	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PICCILLI LUIGI	PCCLGU160S14G273O	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.959,41	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SORCE FORTUNATO	SRCFTN42E04F830T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.149,68	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ROSATO ELIO	RSTLE41H30G273U	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.556,42	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CARACCIOLO IGNAZIO	CRCGN774L26G273P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.966,73	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	QUARTARARO ANDREA	QRTNDR75L17G273N	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.343,95	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	NAPOLI ANTONINO	NPLNNN36C17G273Q	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CUSIMANO ANTONINO	CSMNNNN54A10G273C	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GAGLIANO NICOLÒ	GCINCL56H05A546F	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.148,37	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO PAOLO	FDRPLA65C01G273P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MONTALBANO MICHELE	MNTMH156B29G273W	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.864,16	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO FEDERICO	FDRFRC56D20G273P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.392,79	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PICCILLI SANDRO	PCCSRDR83M13G273Y	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.938,53	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MAZZELLA ENRICO VICTOR	MZZNCV70H09Z404V	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FORTUNATO ANDREA	FRTNDR58P08G273T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.210,73	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	AVELLINO GAETANO	VLLGTM58M14A056Y	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.795,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BUSCAINO LUIGI	BSCLLGU37L07A546G	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.787,11	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CHIFARI PIETRO	CHFPTRS7L24G273B	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MONDI FRANCESCO	MNDPNC46T01G273P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.517,35	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CAMPOMORITO SALVATORE	CMPSVT62H30G273A	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	NAPOLI ROBERTO	NPLRRT73R12Q273M	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.905,67	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DI NOTO VINCENZO	DNTVCN50D22G273U	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.986,26	D.D.S. 3036/SI

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

**Segue Allegato 5**

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CALABRIA SALVATORE	CLBSV159P18G273D	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.878,80	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	DRAGOTTO PIETRO	DRGPTR43P30G273Z	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.986,26	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VILLANO FILIPPO	VLLFP63B25G273C	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ROSATO ROSARIO	RSTRSR28L15G273M	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.356,16	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PASCIA ARMANDO	PSCRND59B21G273L	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VILLANO ROBERTO	VLLRRT69T04G273L	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	BOSCO BARTOLOMEO	BSCBTL54D27G273N	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.912,99	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MANZO ROSOLINO	MNZRLN48H27G273K	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GIAMMARRESI MICHAELANGELO	GMMMH169M16G273M	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	PICCIUCA GIOACCHINO	PCCGC1H9T29G273K	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.986,26	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	COFFARO FRANCESCO	CFFFNC38W031188V	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	CALAFIORE SALVATORE	CLFSVT84A16G273L	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	DI MATTEO EMANUELE	DMTMNL62B26G273F	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.954,52	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MARIA CHRISTOPHE ANTONIE	MRACRS71E06Z110D	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.954,52	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LANNINO ALBERTO	LNNLRT72R27G273Q	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.859,27	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	VILLANO PAOLO	VLLPLA64H19G273X	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.859,27	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	ARCORACI ANTONINO	RCRNNN76D01G273P	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.712,73	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	MIGLIUORE BARTOLOMEO	MGLBLT16D11G273G	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.912,99	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GIAMMARESI CALOGERO	GMMCGR59B14G273G	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.488,04	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	TARTAMELLA GIUSEPPE	TRTGPP71A12G273P	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.351,28	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LANNINO GIOVANNI	LNNNGNN69T10G273L	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.859,27	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	FEDERICO ANTONINO	FDRNNN46H12G273U	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	GALLANO ANTONINO	GLLNNN60D11G273U	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.971,62	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	LANNINO DOMENICO	LNNNDNC48M31G273V	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	FEDERICO SETTIMO	FDRSTM61D12G273S	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	SALEMI GIUSEPPE	SRLMGP139L15G273U	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.932,54	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	NAPOLI PAOLO	NPLPLA70H12G273I	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.954,52	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	1	NAPOLI GIUSEPPE	NPLGPP38H05G273D	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	PECCORARO VINCENZO	PCRVCN61M17G273Z	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CALABRIA FRANCESCO	CLBFNC52M07G2730	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ROSATO ANDREA	RSTNDR72H1G273J	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	FRENNI MASSIMILIANO	FRNNSM71R05G273U	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.627,25	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	FORTUNATO VITO	FRFTV169D10G273P	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	MARRA VINCENZO	MRRVCN45S26G273U	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.971,62	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ALAIMO ROSA	LMARSO35H63G273X	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 807,76	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	LANNINO MICHELE	LNNMHL44L12G273V	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ROMANO ROSARIO	RMNRSR37H101G273M	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 355,94	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	MARIA CARMELO	MRCACM134T23G273W	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.585,73	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	MARIA VINCENZO	MRAVCN43L31D514Q	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.020,45	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	TROIA IGNAZIO	TRQGNZ42C0111880	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.180,32	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ROSATO ANDREA	RSTNDR32R12G273Y	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.047,32	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ROSATO MAURIZIO	RSTMZR26TH10G273V	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	D'ALESSANDRO VINCENZO	DLSVCN55R31G273T	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CALISTA GAETANO	CLSGTN68A19G273C	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.715,17	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	TARTAMELLA VINCENZO	TRTVCN60T11G273I	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.861,71	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	URSO ROSARIO	RSHRSR58M15G273K	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 1.633,25	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	MACHI' COSIMO	MCHCSM55SS17G273G	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	OCCHIONE GAETANO	CCHGTN72R01G273F	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	MARIA ALAIN ANDRE'	MRALND67B17Z110H	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	NAPOLI MAURIZIO	NPLMRZ66M13G273A	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	BELLANTE DIEGO	BLLDG17C21G273T	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.666,33	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	MARRA ORAZIO	MRRRZ069D05G273K	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ROSATO PAOLO	RSTPLA69B22G273L	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.383,03	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	SEIDITA ANTONINO	SDINNNNS05G25G273K	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CALISTA FRANCESCO PAOLO	CLSFNG71L14G273I	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.720,09	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	DI GREGORIO GIUSEPPE	DGRGPP88H24G273B	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.270,68	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	NAPOLI, PATRIZIA	NPLPRZ66M62G273G	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MANZO ANTONINO	MNZNNNS4125G273F	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GALLOTTA FRANCESCO PAOLO	GLFNC61D27G273U	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.506,25	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PROVENZANO VINCENZO	PRVVCN59E14G273F	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.627,25	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GUERCIO FRANCESCO	GRCFNC49E17G273E	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.091,07	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DE CARO AGOSTINO	DCRGTN57M05G273W	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ROSATO ANDREA	RSTNDR53M11G273H	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.947,19	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ARCORACI LUIGI	RCRLGU44S02G273P	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DI MATTEO GIOVANNI	DMTGNNN42D5G273A	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.022,67	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	D'AGOSTINO GIUSEPPE	DGSGPP69S15G273U	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.876,37	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MARRA ANTONINO	MRRNNN51M22G273X	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.666,33	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CARRACCIOLO GIUSEPPE	CRCGIP44M05G273R	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GRAFFAGNINO ANTONINO	GRFNNN71R06G273B	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	NAPOLI FRANCESCO	NPLFNC55D02G273F	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DRAGOTTO ANDREA	DRGNDR74A18G273N	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.040,00	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	RUBINO GIUSEPPE	RBNGPP50H241331L	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DI GREGORIO GIOACCHINO	DGRSGCH5RM27G273S	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.194,97	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CARACAUSI ANGELO	CRCNGL46L23G273P	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.258,47	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DI PAOLA TERESA	DPLTRS38S43G273E	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 336,40	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	NAPOLI ANTONINO	NPLNNNN49E02G273M	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	NAPOLI ANTONINO	NPLNNNN53L16G273Q	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FARINA FRANCESCO	FRNFNC58T05G273U	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PURPURA SALVATORE	PRPSVT63S09G273Q	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DI STEFANO ALFREDO	DSTLRD52B22Z326C	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.633,25	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	VILLANO SALVATORE	VLSV167T25G273S	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.988,71	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BONANNO MICHELANGELO	BNNMHL63A13G273V	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.597,95	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LUNETTA SILVANO	LNTSVN71A27B730H	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 1.657,67	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	TESTA VINCENZO ANTONIO	TSTVCN48D27A546E	Contributo ai Taxisiti	Lettura E	€ 2.639,46	D.D.S. 3036/S1 del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MINEO ROSARIO	MNIRSR62H10A5461	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.639,46	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CARAVELLO ALESSANDRO	CRVLSN71M14G273J	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.619,93	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SCHIMMENTI SALVATORE	SCHSV765E11G792P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.724,94	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CANGIAMILA FRANCESCO	CNGFNC6321D04G273O	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.822,63	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SORCE GIOACCHINO	SRCCGCH76C25G273Q	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.077,75	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	AMATO GIOVANNI	MTAGNN70H18C135T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PERDICHIZZI CARMELO	PRDCMI54R07G273V	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	S.T.S. SERVIZIO TRASPORTI SCHILLACI SOC. COOP. A.R.L.	€ 5.339.240,821,00	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.908,12	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GANGI DINI GAETANO	GNGGTN70D04G511Z	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.478,27	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BATTAGLIA SALVATORE	BTTSV7361241,3170	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	AUTONOLEGGIO DI FERTITTA E GULLO DI CARMELO GULLO S.A.S.	GLLCML65C42F533V	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.932,54	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SOLAZZO ALDO	SLZLDA81M24L112A	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.773,79	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	COLANTONI ANTONIO	CINNNTNS54E151028Q	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.847,06	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	TARANTINO IGNAZIA	TRNGNZ59D67G273X	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.676,09	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SUTERA GIOVANNI	STRGN74D21Z112J	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 490,26	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	AUTONOLEGGIO DI FERTITTA E GULLO DI CARMELO GULLO S.A.S.	GLLCML65C42F533V	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.467,17	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BELLANTE MARCO	BLLMRC86A04G273T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 695,42	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GALLOTTA MAURIZIO	GLLMRZ64S10G273D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.444,08	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GUGLIOTTA ANGELO	GGLINGL66E22G273W	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SPECIALE VINCENZO	SPCVCN47H24G273K	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.956,96	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CERNIGLIA MASSIMO	CRNMSM69D03G273L	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FUSCHI ANTONINO	FSCNNNN69D02G273N	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	TARTAMELLA GIACOMO	TRIGCM66S02G273B	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SALERNO MARIO	SLRMRA72H30G273M	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.937,42	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO GIUSEPPE	FDRGPP73D22G273D	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.323,08	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	RICCIARDI FABIO	RCCFBAA75A12G273W	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GIANGRASSO CONCETTA	GNGCCT62M55G273R	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.551,54	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MONTALBANO PIETRO	MNTPTR81C03G273S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CARULLO LUDIA	CRL1D149M48G273G	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 348,61	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO PAOLO	FRPPL79L09G273P	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.105,71	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CHIFARI MAURO	CHFMRA82D24G273F	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FORTUNATO PASQUALE	FRTPQL84P20G273A	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 319,30	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	D'EREDITA' ALESSANDRA	DRDLNS7A51G273O	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.053,32	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SCARPITA FRANCESCO PAOLO	SCRFCN72L13G273B	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 426,76	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DI STEFANO ALESSANDRO	DSTLSN79C26G273S	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.812,87	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SCARLATA FRANCESCO PAOLO	SCRFCN65S15G273Q	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.651,67	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO ROSARIO	FDPRRSR69D01G273W	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.803,10	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO FABIO	FDRFBA77D18G273B	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.829,96	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CINTURA CARMELO	CNTCM172R13G273T	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.593,06	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FRESCHI MARIO	FRSMRA77P15G273Y	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.398,79	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SCHICCHI PIETRO	SCHPTR65M16G273A	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.177,87	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DI BARTOLO SALVATORE	DBRSVT68L10G273N	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.671,22	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LUPARELLO DAVIDE	LPRDVD75C15G273F	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.954,52	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	BELLOTTI FRANCESCO	BLUFINC80P27G273E	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.988,71	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MAROTTA MICHELE	MRTMHL75R07B780H	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.812,87	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CARACCIOLI SEBASTIANO	CRCSST46E12E532B	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.795,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PENNINO MARIA	PNNMRA55T56G273D	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.263,35	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	SUTERA SEBASTIANO	STRSST66L29G273F	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.839,27	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	DI STEFANO PIETRO	DSTPTIR65L21G273G	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.639,46	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ZAPPULLA LUCIANO	ZPPLCN51B06G273U	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.287,78	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO GIACINTO	FDRGNT148E01G273Q	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.856,82	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	RUINA GIOVANNI	RNIGNNN32R27G273T	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.398,79	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MARIA FABIO	MRAFBAA77P25G273E	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.732,27	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	FEDERICO GIUSEPPE	FDRGPP73D22G273D	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 1.696,75	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CARRACCIOLO MARCO	CRCMRC77L05G273L	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	LANNINO ROSARIO	LNRSJ6D14G273K	Contributo ai Taxisi	Lettura E	€ 2.978,94	D.D.S. 3036/SI

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CINTURA DAVIDE	CNTIDVD7D24G273L	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 1.835,96	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	TARTAMELLA GIUSEPPE	TRTGPP83M27G273X	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 434,10	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	GARGANO FRANCESCO	GRGFNC82P28G273O	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.668,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	GALLOTTA MARCO	GLLMRC84L23G273J	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 929,87	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	TERRANI GIACOMO	TRRGCM83D23G273V	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.925,44	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	PARISI SALVATORE	PRSSVT81S09G273B	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.712,73	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ALFANO FABRIZIO	FNFR285P29G273M	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 382,80	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	DI LIBERTO GIUSEPPE	DLBGPP38M31F377K	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CHIFARI ONOFRIO	CHFNFR78P02G273W	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.734,71	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	MANISCALCO NICOLA	MNSNCL59R27A882X	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.966,73	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	TAMBURÒ SALVATORE	TMBSVT140707C421W	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 1.484,26	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	FARINELLA MICHELANGELO	FRNMHL54C05D907K	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 565,98	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CERNIGLIA VINCENZO	CRNVCN70H026421D	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.032,67	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	PIRAINO SALVATORE	PRSSVT54D54G797P	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.936,96	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	SCI ALABA GIOVANNI	SCLGNNN74H24C421P	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	NAPOLI GIUSEPPE	NPLGPP67C14L12N	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.961,84	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	MARANTÒ CLAUDIO	MRMCLD69A05C421L	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 1.288,89	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CATANÈSE GIUSEPPE	CTNGPP73R05Z12K	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.032,67	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ALGOZZINO TOMMASO	LGZTMS76H13G273F	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 1.989,82	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	AMATUZZO MASSIMILIANO	MTZMSM75E26G273N	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.224,27	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ARUSA PIETRO	RSAAPTR75E05G273M	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.859,27	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	ASSENZA EMANUELE	SSMMNL73H09G273U	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.331,73	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	BALSAMO GIROLAMA	BLSGLM66B66G273I	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.693,19	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CALDERONE PIETRO	CLDPTR69A23G273Y	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.766,46	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CALISTA SALVATORE	CLSSVT78A02G273B	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.930,09	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CARACAUSSI VINCENZO	CRVCVN82S22G273B	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.478,27	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	CUSIMANNO ONOFRIO	CSMNFR78P25G273W	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 3.005,81	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità Trasporti	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	FEDERICÒ PAOLO	FDPLPLAS5P01G273L	Contributo ai Taxisiti	Lettera E	€ 2.981,38	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	I	DI PAOLA ANTONINO	DPLNNN77L23G273E	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.004,48	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	LUPO GIUSEPPE			LPUGPP62T20A991T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.711,40	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	MANGIAPANE FABIO			MNGFB78H29G273L	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.878,80	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	MICEL DAVIDE			MCDVD83A02G273P	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.175,43	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	QUARTARARO ANGELO			QRINGL72B27G273J	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.441,64	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	QUARTARARO ANTONINO			QRINNN65D28G273A	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.390,35	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	ROSATO ROSARIO			RSTRSR86R13G273W	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 587,96	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	ROSATO FRANCESCO			RSTFNCC80B07G273Y	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	ROSATO GIOVANNA			RSTGNN60D57G273S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.790,89	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	TALLUTTO PASQUALE			TLTPOL71S25G273B	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.986,26	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	TESTAGROSSA DANIELE			TSTDNL70T16G273W	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.859,27	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	VISCONTI ALESSANDRO			VSC1SN78M02G273M	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	ZODA DOMENICO			ZDDONNC63B26G273S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.673,66	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	DI FINA GIUSEPPE			DFNGPP47E05G792B	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.605,27	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	BONELLO ONOFRIO (Eredie MERCADANTE ANTONINA)			MRCNNN561S9G2730	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.271,79	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	CULOTTI PASQUALE			CL1PQL75C09C421T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.044,88	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	PRINZIVALLI GESUARDO			PRNGLD69C11B430T	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.667,44	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	MARCOSANO MARIO			MRCMRRA70E09M088R	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 890,79	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	FARRUGGIO CARMELO			FRRCMIL33L08M088S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 763,80	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	DI GIACOMO GIOVANNA			DGGGNNN67C70L35Z	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.181,43	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	CROCIFISSO PAOLO			CRSPPLA73P04L927Q	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 436,53	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	BLANCO MARIA			BLNMRA73D53C927C	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 158,12	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	GULINO CONCEITÀ			GLNCC143C70G267B	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	SCALA GIANFRANCO			SCLGFR53T16G953J	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	SCALA GIANFRANCO			SCLGFR53T16G953J	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	SICUITO IR D'RICCA PIETRO			RCCPTR49E28H7258N	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.302,43	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	GIANNONE LUCIANO			GNNLCN65T31B962R	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 763,80	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010
Infrastrutture e Mobilità	ROSSITTO MARIA			RSSMRA59R631754K	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.925,21	D.D.S. 3036/SI del 01/12/2010

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

## Segue Allegato 5

Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	GIORDANO ANTONINO	GRDNNNN78E101754E	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.362,16	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	TRAPANI FABIO	TRPFBA75L121754K	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.340,18	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PANE GIUSEPPE	PNA/GPP38A21E32G	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.948,31	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	CIMINO GIOVANNI	CMNGNNN84M27D423B	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 1.945,86	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	PICCIONE SALVATORE	PCCSV761A26F061Z	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 3.049,77	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	MAGGIO GIOVANNI	MGGGNNA4Q01L331S	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 2.287,78	D.D.S. 3036/SI
Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	ISCERI LORENZO	SCRLNZ52H01930R	Contributo ai Taxisi	Lettera E	€ 788,22	D.D.S. 3036/SI
<b>TOTALE</b>					<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.311.733,86</b>	

Visto: CROCETTA

## Allegato 6

COMUNE	PARTITA IVA CODICE FISCALE	ENTE GESTORE	COMUNITA'	PT	PCA	PP	ASSEGNAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL 2016
ACICATENA		ASS. "PRIMAVERA" ACICATENA	VILLA PARADISO	10	8	2	63.120,00
TOTALE ACICATENA	00146380878		1	10	8	2	63.120,00
ACIREALE		COOP. "FUTURA 89" ACIREALE	ALBA CHIARA	10	10	0	46.020,00
"		"	AURORA	10	10	0	45.778,00
"		"	PELLETIER	10	10	0	66.613,00
"		COOP. "PROMOZIONE" ACIREALE	PRIMAVERA	10	10	0	39.920,00
"		"	FOCOLARE	10	8	2	53.410,00
TOTALE ACIREALE	81000970871		5	50	48	2	251.741,00
AGRIGENTO		COOP. "CASA AMICA" AGRIGENTO	QUADRIFOGLIO	10	8	2	126.720,00
"		"	GAROFANO	10	10	0	112.720,00
"		"	EDERA	10	10	0	67.663,00
"		"	VIOLA	10	10	0	89.463,00
"		"	GERANIO	10	10	0	54.110,00
TOTALE AGRIGENTO	00074260845		5	50	48	2	450.676,00
CALTAGIRONE		COOP. "SAN FRANCESCO DI PAOLA" CALTAGIRONE	ACCOGLIENZA	10	10	0	74.713,00
"		COOP. "SAN FRANCESCO DI PAOLA" CALTAGIRONE	INTEGRAZIONE	10	8	2	51.420,00
TOTALE CALTAGIRONE	820000230878		2	20	18	2	126.133,00

Segue Allegato 6

CALTANISSETTA	ASS. "LA CASA DEL SORRISO" MONREALE	PADRE CLEMENTE	10	10	0	45.263,00
"	"	LA ROBINIA	10	10	0	56.620,00
TOTALE CALTANISSETTA	A 80001130857		2	20	0	101.883,00
CAMPOREALE	OPERA SALESIANA "MAMMA MARGHERITA"	MAMMA MARGHERITA	10	8	2	94.163,00
TOTALE CAMPOREALE	80016380828		1	10	2	94.163,00
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	COOP. "GERIATRICA" PALERMO	LO SCRIGNO DEI SOGNI	10	10	0	63.413,00
TOTALE CAST GOLFO	00082410812		1	10	0	63.413,00
CATANIA	COOP. "FUTURA 89" ACIREALE	FUTURA	10	8	2	59.913,00
"	"	NISIDE	10	9	1	48.863,00
"	COOP. "PROSPETTIVA" CATANIA	PROSPETTIVA	10	8	2	63.263,00
TOTALE CATANIA	00137020871		3	30	5	172.039,00
GIARRE	COOP. "PROMOZIONE" ACIREALE	ELIOS	10	10	0	30.820,00
"	COOP. "ASTREA" GIARRE	ASTREA	10	10	0	70.663,00
TOTALE GIARRE	00468980875		2	20	0	101.483,00
GRAVINA DI CATANIA	ASS. "COMUNITA' DEI GIOVANI"	DON BOSCO	10	8	2	52.021,00
TOTALE GRAVINA DI CATANIA	80006830873		1	10	2	52.021,00

Segue Allegato 6

MASCALI	ENTE "SAN BENEDETTO" ACIREALE	LAURA	10	10	0	76.220,00
"	"	EUSEBIA	10	10	0	29.270,00
TOTALE MASCALI	830002130876		2	20	0	105.490,00
MASCALUCIA	OPERA DIOCESANA ASSISTENZA CATANIA	SOLE E GIOIA	10	8	2	68.686,00
TOTALE MASCALUCIA	800001190877		1	10	2	42.433,40
MESSINA	COOP. "AZIONE SOCIALE" MESSINA	LA COPERTA DI LINUS	10	8	2	59.563,00
"	COOP. "SAN VINCENZO DE PAOLI" MILAZZO	IL GRILLO PARLANTE	10	10	0	69.613,00
TOTALE MESSINA	00080270838		2	20	2	129.176,00
MONREALE	ASS. "LA CASA DEL SORRISO" MONREALE	GIOVANILE	10	10	0	39.770,00
"	"	OSSERVAZIONE	10	10	0	61.170,00
"	"	LAVORATORI	10	10	0	23.320,00
TOTALE MONREALE	00231740820		3	30	0	124.260,00
MONTEVAGO	COOP. "QUADRIFOGLIO" SANTA MARGHERITA BELICE	QUADRIFOGLIO	10	10	0	64.278,00
TOTALE MONTEVAGO	920006330846		1	10	0	64.278,00
MUSSOMELI	COOP. "FUTUR NOI" MUSSOMELI	FUTUR NOI	10	10	0	54.113,00
TOTALE MUSSOMELI	81001130855		1	10	0	54.113,00
NICOSIA	COOP. "IL FARO" NICOSIA	IL FARO	10	10	0	81.720,00
TOTALE NICOSIA	81002210862		1	10	0	81.720,00

Segue Allegato 6

PALAGONIA		COOP. "IL GIOVANE ANCHISE" PALAGONIA	IL GIOVANE ANCHISE	10	10	0	105.520,00
TOTALE PALAGONIA	82001870870		1	10	10	0	105.520,00
PALERMO		CONF. "SANTA MARIA DEL SOCCORSO" PALERMO	CASA DELLA SPERANZA	9	9	0	39.928,00
TOTALE PALERMO	80016350821		1	9	9	0	39.928,00
PARTINICO		ASSOCIAZIONE CONTRO LA DROGA PARTINICO	MIOSOTIDE	10	10	0	45.813,00
"		ASS. "LA CASA DEL SORRISO" MONREALE	FOCOLARE	10	10	0	51.020,00
"		ASS. "LA CASA DEL SORRISO" MONREALE	RIEDUCAZIONE	10	10	0	67.963,00
TOTALE PARTINICO	00601920820		3	30	30	0	164.796,00
PEDARA		ISTITUTO "SACRO CUORE" PEDARA	AUSILLA	10	10	0	63.013,00
TOTALE PEDARA	81002570877		1	10	10	0	63.013,00
RAGUSA		ASS. "CASA FAMIGLIA ROSETTA" CALTANISSETTA	GULINO	9	9	0	41.178,00
TOTALE RAGUSA	00180270886		1	9	9	0	41.178,00
RAMACCA		ENTE "SAN GIUSEPPE" RAMACCA	SAN GIUSEPPE	10	8	2	95.570,00
TOTALE RAMACCA	82001810876		1	10	8	2	95.570,00

Segue Allegato 6

SAN GIOVANNI LA PUNTA		ASS. "AIRONE" SAN GIOVANNI LA PUNTA	GIOVANILE	10	8	2	96.870,00
"		"	TRAPPETO	10	8	2	86.270,00
TOTALE S.GIOVANNI LA PUNTA	00453970873			2	20	16	4
							183.140,00
SANT'AGATA LI BATTIATI		ASS. "AIRONE" SAN GIOVANNI LA PUNTA	JUVENES	10	8	2	50.513,00
TOTALE S.AGATA LI BATTIATI	80004010874			1	10	8	2
							50.513,00
SIRACUSA		CONGR. "FIGLI IMMACOLATA CONCEZIONE"	PADRE LUIGI MONTI	10	8	2	104.320,00
"		SIRACUSA	EDEN	10	10	0	84.263,00
"		COOP. "EDEN" SIRACUSA	CONV. PADRI FRANCESCANI DEL TOR	10	10	0	119.470,00
TOTALE SIRACUSA	800001010893			3	30	28	2
							308.053,00
SOLARINO		IST. "CENACOLO DOMENICANO" SOLARINO	SORRISO	10	10	0	60.813,00
		"	PRIMAVERA	10	10	0	54.220,00
		ASS. "SANTO STEFANO" SOLARINO	ALBATROS	10	10	0	54.948,60
TOTALE SOLARINO	800000970899			3	30	0	169.981,60
TOTALE				51	508	477	31
							3.299.835,00

Visto: CROCETTA

Tabella A

**IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE**  
**(CAPITOLO N. 215704)**

OGGETTO	2017	2018	2019
<b>ACCANTONAMENTI POSITIVI</b>			
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Acc. 1001	15.857.463,00	20.257.463,00	20.257.463,00
Interventi previsti per il settore agricolo e forestale e per le garanzie occupazionali - Acc 1003	0,00	0,00	1.005.098,17
Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione – Acc 1004	0,00	0,00	11.322.000,00
Pagamento dell'IVA per i servizi di trasporto ferroviario regionale – Acc 1005	0,00	0,00	11.154.000,00
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI</b>	<b>15.857.463,00</b>	<b>20.257.463,00</b>	<b>43.738.561,17</b>
Fondo globale a legislazione vigente	0,00	11.195.000,00	0,00
<b>MAGGIORI O MINORI ONERI</b>	<b>15.857.463,00</b>	<b>9.062.463,00</b>	<b>43.738.561,17</b>

Visto: CROCKETTA

Tabella G

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA  
ALLA LEGGE FINANZIARIA**

(importi in euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione / Programma	CAPITOLO	2017	2018	2019	
<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA</b>						
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 63, legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Art. 15 "Parco archeologico Agrigento"		377319	0,00	0,00	0,00	
<b>FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO</b>						
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 4 – 5 – 9 - 10 - "Trasferimenti a amministrazioni locali per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere"."	12 – 4	182531 (e parte ex capp. 182533 – 182534)	50.000,00	24.000,00	24.000,00	
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 4 – 5 – 9 - 10 - "Trasferimenti a istituzioni sociali private per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere"."	12 – 4	182532 (e parte ex capp. 182533 – 182534)	50.000,00	24.000,00	24.000,00	
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - 9 "Spese per l'istituzione di borse di lavoro, incentivi alle assunzioni e corsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.."	12 – 4	182533	20.000,00	0,00	0,00	
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 7 – 8 -- "Trasferimenti a amministrazioni locali private per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza."	12 – 4	183786	30.000,00	16.000,00	16.000,00	
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 7 – 8 -- "Trasferimenti a istituzioni sociali private per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza."	12 – 4	183787	30.000,00	16.000,00	16.000,00	
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	12 – 2	312541	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<b>INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</b>						
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32 , "Trasporto anziani"	10 – 2	478105	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale"	10 – 2	476521	158.780.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>						
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 132 "Fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale"	15 – 3	318110	0,00	0,00	0,00	
<b>AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA</b>						
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria" Di cui: euro 300.000,00 a Massina e Caltanissetta	16 – 2	143311	620.000,00	320.000,00	320.000,00	
Legge regionale 09 maggio 2012, n. 26 , articolo 8, comma1 "Fondo per potenziare le attività di controllo diretta alla salvaguardia dei prodotti agricoli."	16 – 1	146523	0,00	0,00	0,00	
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	16 – 2	348102	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>SALUTE</b>						
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010 art. 95 - "Farmacie rurali"	13 – 7	413315	288.000,00	288.000,00	288.000,00	

Segue Tabella G

(importi in euro)					
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione / Programma	CAPITOLO	2017	2018	2019
<b>TERRITORIO ED AMBIENTE</b> Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	9 – 1	442539	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>TURISMO; SPORT E SPETTACOLO</b> Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 art. 6 "Programma annuale degli interventi e programmazione triennale"	5 – 2	378118	0,00	0,00	0,00
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA</b> Legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, art. 24, comma 11, "Impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche"	5 – 1	776060	0,00	0,00	0,00
<b>ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b> Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 4 "Ambito territoriale (ATO) di Caltanissetta e Agrigento"; Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 art. 7 "Istituzione Agenzia delle acque e dei rifiuti"		612401	0,00	0,00	0,00
<b>FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO</b> Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 - LF 8/2017 art 6 "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento"	15 – 1	712402	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
<b>TURISMO; SPORT E SPETTACOLO</b> Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 art. 60 "Potenziamento attrezzature sportive"	6 – 1	872825	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI</b>			<b>160.959.000,00</b>	<b>158.779.000,00</b>	<b>158.779.000,00</b>
<b>TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
<b>TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI</b>			<b>170.359.000,00</b>	<b>168.179.000,00</b>	<b>168.179.000,00</b>
<b>TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI (*)</b>			<b>160.879.000,00</b>	<b>158.779.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
<b>TOTALE DDL BILANCIO</b>			<b>170.279.000,00</b>	<b>168.179.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
<b>MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.779.000,00</b>
<b>MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.779.000,00</b>

Visto: CROCETTA



## PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo 25, legge finanziaria 2017)

<b>EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017 – 2019</b> (importi in euro)			
<b>OGGETTO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>A - RISORSE</b>			
<b>A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI</b>			
<b>ARTICOLATO:</b>			
Art. 7, commi 3 – 4 - Patrimonio immobiliare Fondo Pensioni	22.750.000,00	0,00	0,00
Art. 7, comma 2 - Art. 9, comma 10, lett b) – Restituzione somme – Limite d'impegno L.R. 6/2009, articolo 15, comma 4	19.600.000,00	0,00	0,00
Art. 8 - Disposizioni relative al patrimonio di IRFIS FinSicilia S.p.a. e regolazioni contabili	53.000.000,00	0,00	0,00
Art. 9, comma 9 – Disposizioni per la disabilità e per la non autosufficienza – Fondo Nazionale non Autosufficienze annualità 2016 -2017 – Fondi Stato	68.680.000,00	0,00	0,00
Art. 9, comma 10, lett. c) – Disposizioni per la disabilità e per la non autosufficienza – Fondo Nazionale non Autosufficienze annualità 2018-2019 – Fondi Stato	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
<b>TOTALE A1</b>	<b>164.030.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>A2. MINORI SPESE FINALI</b>			
<b>ARTICOLATO:</b>			
Art. 3, commi 9-10 – Stima minori regolazioni contabili	187.000.000,00	187.000.000,00	187.000.000,00
Art. 3, commi 9-10- <b>Allegato 2</b>	162.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00
Art. 3, comma 23 – Riduzione autorizzazione di spesa L.R. 3/2016 art. 28, c. 4 – cap. 373347	215.000,00	215.000,00	0,00
Art. 6, comma 8 – Fondo destinato alle esigenze di cui all'articolo 47, comma, 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 – cap. 215746	0,00	105.275.153,34	0,00
Art. 7, comma 2 - Art. 9, comma 10, lett b) - Limite d'impegno L.R. 6/2009, articolo 15, comma 4	39.400.000,00	59.000.000,00	0,00
Art. 7, commi 3 – 4 - Patrimonio immobiliare Fondo Pensioni – Riduzione Comuni	22.750.000,00	0,00	0,00
Art. 8, comma 3 – Disposizioni relative al patrimonio di IRFIS FinSicilia S.p.a. e regolazioni contabili – cap. 217308	27.000.000,00	0,00	0,00
Art. 9, comma 10, lett a) – Disposizioni per la disabilità e per la non autosufficienza A Stima minori regolazioni contabili	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00
Art. 10, comma 1 – Riconoscimento debiti fuori bilancio – Comunità alloggio	3.300.000,00	0,00	0,00
Fondi di riserva – adeguamento ai limiti previsti dal D.Lgs 118/2011	0,00	3.114.846,66	614.039.327,72
Fondo di riserva reiscrizioni somme perenti spese correnti – cap. 215701	40.000.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva reiscrizioni somme perenti spese conto capitale - cap. 613903	10.000.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva spese obbligatorie - spese correnti – cap. 215744	60.644.808,30	5.651.963,00	0,00
Fondo rischi contenzioso - spese correnti – cap. 215740	12.566.964,79	0,00	0,00
<b>TOTALE A2</b>	<b>564.876.773,09</b>	<b>585.256.963,00</b>	<b>1.026.039.327,72</b>
<b>TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)</b>	<b>728.906.773,09</b>	<b>621.256.963,00</b>	<b>1.062.039.327,72</b>

Segue PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo 25, legge finanziaria 2017)

<b>EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017 – 2019</b> (importi in euro)			
<b>OGGETTO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>B - ONERI</b>			
<b>B1.MINORI ENTRATE FINALI</b>			
<b>ARTICOLATO:</b>			
Art. 3, commi 9 – 10 – Stima minori entrate IVA	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>TOTALE B1</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>B2.MAGGIORI SPESE FINALI</b>			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	15.857.463,00	9.062.463,00	43.738.561,17
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	80.000,00	0,00	158.779.000,00
<b>ARTICOLATO:</b>			
Fondo di riserva spese obbligatorie - spese correnti – cap. 215744	0,00	0,00	140.000,00
Art. 1, comma 1- 4 - Disposizioni in materia di autonomie locali – Comuni -	5.250.000,00	31.962.500,00	0,00
Art. 1, comma 4 - Disposizioni in materia di autonomie locali – Comuni - – Protezione Civile somma urgenza	6.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 1- Disposizioni in materia di assegnazioni ai Liberi consorzi comunali e alle Città metropolitane	91.050.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
Art. 3, commi 1 e 2 - <b>Allegato 1 – Parte A e Parte B</b>	111.471.000,00	105.930.000,00	304.304.000,00
Art. 3, comma 5 - Rifinanziamento leggi di spesa – Indennità di Presenza art 16 Dip. Pianificazione Strategica	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Art. 3 commi 7 – 8 – Disposizioni finanziarie (risultato di amministrazione)	0,00	0,00	77.835.766,55
Art. 3, commi 9 – 10 – Fondo accantonamento cap. 215741	162.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00
Art . 3, comma 14 - Rifinanziamento leggi di spesa – Restituzione somme al Ministero – Progetto conciliazione tempi di vita e di lavoro	372.000,00	0,00	0,00
Art . 3, comma 18 - Rifinanziamento leggi di spesa - Cap. 105702	69.500,00	0,00	0,00
Art . 3, comma 20 - Rifinanziamento leggi di spesa - Cap. 413722	120.000,00	0,00	0,00
Art . 3, comma 21 - Rifinanziamento leggi di spesa – Sindrome di Arnold Chiari	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art . 3, comma 22 - Rifinanziamento leggi di spesa - Cap. 442545	410.000,00	0,00	0,00
Art . 3, comma 24 - Rifinanziamento leggi di spesa - Banco alimentare onlus	200.000,00	0,00	0,00
Art . 3, comma 25 - Rifinanziamento leggi di spesa - Funzioni previste dal Capo 1 della legge regionale n. 47/2012 e finalità di cui all'art. 11 della legge n. 47/2017 – Limite d'impegno quinquennale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art . 3, comma 26 - Rifinanziamento leggi di spesa - Finalità di cui all'articolo 14, comma 11 della L.R. 55/80 - Limite d'impegno quinquennale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 6, comma 3 - Disposizioni finanziarie per i consorzi di bonifica	10.614.000,00	14.786.000,00	39.816.000,00
Art. 6, comma 4 - Disposizioni finanziarie per i consorzi di bonifica	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 6, comma 5 - Disposizioni finanziarie per i consorzi di bonifica – garanzie occupazionali	1.000.000,00	0,00	0,00

## Segue PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo 25, legge finanziaria 2017)

<b>EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017 – 2019</b> (importi in euro)			
<b>OGGETTO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Art. 6, comma 8 – Fondo destinato alle esigenze di cui all'articolo 47, comma, 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 – cap. 215746	100.777.964,79	0,00	0,00
Art. 6, comma 8 – Finanziamento interventi anno 2018 nel settore della forestazione – L.R. 3/2016 art. 23, c. 5 - Garanzie occupazionali (cap. 156604)	0,00	24.430.000,00	0,00
Art. 6, comma 8 – Finanziamento interventi nel settore della forestazione – L.R. 3/2016 art. 23, c. 5 - Garanzie occupazionali (cap. 150514)	0,00	6.900.000,00	0,00
Art. 6, comma 9 – Garanzie occupazionali Ente sviluppo agricolo	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
Art. 7, commi 3 – 4 - Patrimonio immobiliare Fondo Pensioni – FONDO	22.750.000,00	0,00	0,00
Art. 7, comma 6 - Patrimonio immobiliare Fondo Pensioni – Ripristino quota 2016	0,00	19.000.000,00	20.000.000,00
Art. 8 - Disposizioni relative al patrimonio di IRFIS FinSicilia S.p.a. e regolazioni contabili	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Art. 9, comma 9 – Disposizioni per la disabilità e per la non autosufficienza	80.000.000,00	0,00	0,00
Art. 9, comma 9 – Disposizioni per la disabilità e per la non autosufficienza – Fondo Nazionale non Autosufficienze annualità 2016 -2017 – Fondi Stato	68.680.000,00	0,00	0,00
Art. 9, comma 10, lett a) – Disposizioni per la disabilità e per la non autosufficienza	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00
Art. 9, comma 10, lett b) – Disposizioni per la disabilità e per la non autosufficienza	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00
Art. 9, comma 10, lett. c) – Disposizioni per la disabilità e per la non autosufficienza – Fondo Nazionale non Autosufficienze annualità 2018-2019 – Fondi Stato	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Art. 10, comma 1 – Riconoscimento debiti fuori bilancio – Comunità alloggio	3.299.835,00	0,00	0,00
Art. 10, comma 2 – Riconoscimento debiti fuori bilancio – spese di gestione dell'autoveicolo a favore dei titolari di licenza o autorizzazione per l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza	1.745.359,46	0,00	0,00
Art. 10, comma 2 – Riconoscimento debiti fuori bilancio – spese di gestione dell'autoveicolo a favore dei titolari di licenza o autorizzazione per l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza	93.269,84	0,00	0,00
Art. 11, comma 1 – Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in lavori socialmente utili - Riconoscimento debiti fuori bilancio	2.510.381,00	0,00	0,00
Art. 11, comma 2 e comma 4 – Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in lavori socialmente utili	1.786.000,00	3.786.000,00	3.786.000,00
Art. 12, comma 2 e comma 3 – Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in lavori socialmente utili	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Art. 13 – Potenziamento Centri per l'impiego	6.000.000,00	0,00	0,00
Art. 16 – Accordo transattivo Misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013	370.000,00	0,00	0,00
Art. 18 – Esenzione ticket inoccupati	3.000.000,00	0,00	0,00
Art. 20 – Provvedimenti in favore dei lavoratori LSU Almaviva	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>TOTALE B2</b>	<b>703.906.773,09</b>	<b>596.256.963,00</b>	<b>1.037.039.327,72</b>
<b>TOTALE MAGGIORI ONERI (B)</b>	<b>728.906.773,09</b>	<b>621.256.963,00</b>	<b>1.062.039.327,72</b>
<b>SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c), e all'art. 1, comma 2:**

L'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. - 1. Per il triennio 2017-2019 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.*

**2. comma abrogato.**

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF e, per la rimanente quota, sulla base dei seguenti criteri:

- a) dimensione demografica;
- b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente;
- c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;
- d) (lettera soppressa);
- e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:

1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 1º agosto 1990, n. 17;

**f) (lettera soppressa);****g) capacità di riscossione;**

h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente.

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità poste picate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7-bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

7-ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

7-quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I comuni già dichiarati in disessto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di disessto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in disessto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.».

**Note all'art. 1, comma 3:**

- L'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Disposizioni in materia di autonomie locali. - 1. I comuni, con delibera del consiglio comunale, hanno la facoltà di anticipare gli effetti dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.*

2. Per effetto delle disposizioni previste dal comma 1, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è determinata in 340.000 migliaia di euro per l'anno 2016, di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, per gli interventi di cui agli articoli

li 8 e 9 della legge medesima, (*parole soppresse*).

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

"8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015, è previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 1.350 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2014, risulti in soprannumero."

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017.

5. (Comma soppresso)

6. Ai comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi interventi regionali è concesso un contributo triennale di 800 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in proporzione al numero di abitanti.

7. Al maggiore onere di cui al comma 6 a carico del bilancio regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di cui al presente articolo.

8. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1200 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni del Fondo delle autonomie locali.

8-bis. Per l'anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, a valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2, ad ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto e di 400 migliaia di euro in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, da iscrivere in un apposito capitolo di bilancio della rubrica del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

9. Per l'esercizio finanziario 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è accantonata la somma di 500 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

10. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, è autorizzato ad impiegare una somma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, nella misura massima di 150 migliaia di euro, per l'erogazione di contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni di amministratori comunali operanti sul territorio regionale.

11. Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 18 giugno 2014 tra ANCI e UPI, per favorire il processo d'integrazione a livello regionale fra le associazioni di rappresentanza generale di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, può autorizzare, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l'assegnazione all'ANCI Sicilia di un contributo fino a 150 migliaia di euro a valere sul fondo perequativo, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, del corrispondente esercizio finanziario, per le spese di funzionamento e gestione, qualora entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si pervenga all'accordo tra ANCI Sicilia e URPS per l'effettiva rappresentanza unitaria di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali.

12. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

13. Per i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati dall'alluvione dell'autunno 2015, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di 100 migliaia

di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali.

14. (Comma soppresso)

15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie locali, è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16.

16. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "di cui alla legge 27 novembre 1977, n. 984".

17. Ai comuni che inquadrono nei propri ruoli il personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto un contributo, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, a valere nei limiti della riserva prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, commisurato al costo del personale assunto. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 gli oneri relativi al personale predetto sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati.

18. È istituito un fondo perequativo costituito dalle entrate della Regione di cui all'articolo 42, comma 1, relativo alle nuove concessioni, destinato all'equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo e i comuni non titolari di demanio marittimo. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabiliti i parametri per raggiungere tale equilibrio.

19. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è soppresso.

20. Per l'anno 2016 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 è determinato in 50.000 migliaia di euro.

21. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è ridotto di 50.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno.

22. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del.CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti.

23. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali, i finanziamenti di cui al comma 22 possono essere destinati al pagamento delle quote capitali delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.

24. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al comma 23.

25. Per le finalità di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, lettera b), della legge regionale n. 6/2009 è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Primo ambito di intervento del Piano di completamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del.CIPE n. 10/2015.

26. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 6/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020."

27. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i siti culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione, è trasferita agli enti territoriali stabilendone altresì le modalità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

28. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9/2015 è abrogato.".

- Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e all'art. 1, comma 2.

*Nota all'art. 1, comma 4, lett. a), b), all'art. 1, comma 7, e all'art. 1, comma 13:*

L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

*"Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.*

**1. Comma abrogato.**

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente;"

b) la lettera d) è soppressa;

c) la lettera f) è soppressa.

3. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazione regionali di parte corrente procapite, è autorizzata per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa di 10.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni per fascia demografica in ragione della differenza dalla media dei trasferimenti regionali procapite del triennio 2014-2016.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa intesa della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3.

5. Il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.

6. Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie locali, è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16."

7. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente.

7 bis. Per l'esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione - Dipartimento regionale della protezione civile, è destinata quanto a 3.000 migliaia di euro ad interventi urgenti in materia di protezione civile, di cui 300 migliaia di euro erogati per i comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni alluvionali riconducibili al settembre 2009, e 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che hanno subito danni dall'alluvione del 22, 23 e 24 gennaio 2017 e dalle nevicate del 31 dicembre 2014. Una ulteriore quota di 500 migliaia di euro è destinata alle finalità previste dall'articolo 7, comma 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, da ripartire secondo la consistenza demografica di ciascun comune.

7 ter. Per l'esercizio finanziario 2017 la somma di 500 migliaia di euro, a valere sulla somma complessivamente prevista al comma 7, è sottoposta a vincolo di destinazione per attività di protezione civile e realizzazione di interventi urgenti e di prevenzione dei rischi in favore dei comuni richiedenti ed individuati secondo apposita graduatoria che tenga conto del livello di criticità potenziale per singolo comune.

8. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2017 la somma di 800 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX. La riserva di cui al presente comma è assegnata al comune di Lipari, secondo le modalità determinate con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

9. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 2.950 migliaia di euro è destinata alle finalità dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

**10. comma abrogato.**

11. All'articolo 4 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole "anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole "anni 2016, 2017 e 2018" e le parole "esercizi finanziari 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole "esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019";

b) al comma 8 il periodo "sono destinate ad integrazione dell'accantonamento positivo Fondo destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalle parole "sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l'importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l'importo di 12.850 migliaia di euro annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019". All'Allegato 3 di cui al comma 9 del medesimo articolo sono apportate le conseguenti modifiche."».

*Nota all'art. 1, comma 5:*

L'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Rapporti finanziari Stato-Regione e compensazione per gettiti IRAP ed addizionale regionale IRPEF.* - 1. Il saldo tra gli importi presunti dei gettiti dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quelli effettivamente affluiti alla Regione siciliana nel periodo 2001-2013, da compensare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificato in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

2. L'importo di cui al comma 1 è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

3. Nelle more della modifica delle norme di attuazione dello Statuto in materia tributaria, gli importi corrispondenti alle maggiori entrate stimate in 1.400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e 1.685.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, sono accantonati in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

4. Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 sono sostituite dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

5. Le somme riconosciute alla Regione ai sensi dei commi precedenti e del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono destinate prioritariamente al ripristino delle autorizzazioni di spesa per le regolazioni contabili delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali (capitoli 219202 e 219205) per gli importi indicati nella colonna A dell'Allegato 2 e, per la parte eccedente, in misura proporzionale agli importi indicati nella medesima tabella A per le ulteriori autorizzazioni di spesa.

6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 5.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel caso in cui il risultato di gestione del sistema sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli anni 2016, 2017 e 2018, accertato in sede di verifica annuale da parte dei competenti tavoli tecnici, derivante anche dall'ulteriore onere posto a carico del fondo sanitario in applicazione dell'articolo 6, sia negativo, la Regione assicura la copertura del relativo disavanzo. Per le finalità del presente comma è incrementata di 127.850 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 la dotazione finanziaria della Missione 13 - Programma 4 - capitolo 413333.

8. A seguito delle verifiche dei competenti tavoli tecnici, le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7 sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l'importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli

investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l'importo di 12.850 migliaia di euro annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019. *In caso di disponibilità parziale delle risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7, le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono proporzionalmente ridotte.*

9. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 8, come riepilogato nell'Allegato 3.».

*Nota all'art. 1, comma 6:*

L'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*"Modifiche e integrazioni di norme in materia di entrate. - 1. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accer-tamento tributario, per gli anni dal 2014 al 2019, la quota di cui all'ar-ticolo 8, comma 13, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è elevata al 100 per cento.*

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Alla fine del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le parole 'ovvero mediante versa-mento diretto, anche attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell'Istituto cassiere della Regione siciliana.'

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

*Nota all'art. 1, comma 7:*

- L'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così dispone:

*"Finanziamento disposizioni in materia di personale precario. - 1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successi-ve modifiche ed integrazioni sono rispettivamente rideterminate in 181.900 migliaia di euro (Missione 15 -Programma 3 - capitolo 191310) ed in 6.850 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 313319).*

2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessa-to dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una rela-zione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni pro-grammati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica norma-tiva. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali.

3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.

5. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifica-zioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato."

6. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integra-zioni,

i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono decurtati in misura corri-spondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all'anno precedente. Per l'anno 2016, le economie derivanti dall'ap-plicazione del presente comma sono utilizzate per la copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla vigente nor-mativa statale.

7. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni in dissesto sono decurtati delle somme tra-ferite nell'anno precedente che siano eventualmente risultate in misura superiore rispetto all'effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale precario. La relativa quota risultante in misura superiore non deve, pertanto, essere restituita.

8. Comma soppresso.

9. Comma soppresso.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integra-zioni, è determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 36.362 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 313318).

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integra-zioni, è determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 312 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo -313318).

12. Al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole "e l'arti-co 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33".

13. Per fare fronte alle necessità derivanti dalla mancata ero-gazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti agli enti diversi dalle auto-nomie locali, pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, la cui istanza, presentata, non è stata regolarizzata nell'anno di competenza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - Titolo 1 - capitolo 313319).».

- L'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'eser-cizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilan-cio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018." così dispone:

*"Contributo per i lavoratori dei Comuni in dissesto. Disposizioni in materia di autonomie locali. - 1. Per quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 1.350 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191310).*

2. Al comma 8-bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le parole "1.350 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "2.950 migliaia di euro" e le parole "24 luglio 2014" sono sostituite dalle parole "previsto dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni".

3. Nel caso in cui dall'intervento del comma 2 si realizzino eco-nomie, le stesse sono assegnate ai comuni di cui al comma 6 dell'arti-co 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "340.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "341.600 migliaia di euro".

5. Nell'anno 2016 le risorse recuperate in relazione all'assegna-zione per l'anno 2015, sono destinate prioritariamente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in favore delle isole minori.

6. Per compensare gli effetti finanziari determinati dalla riduzio-ne dei proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è concesso ai comuni beneficiari della medesima disposizione un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2016, in misura pari a complessivi 1.595 migliaia di euro, da ripartire in proporzione alle riduzioni delle assegnazioni operate nel medesimo anno in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 3/2016.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 20, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, è incre-mentata di 65.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capi-tolo 590402).

8. Il ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento delle spese di investimento di cui al comma 7.

9. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20/2016 le parole "nell'esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente a 18.900 migliaia di euro." sono sostituite dalle parole "ad effettuare operazioni finanziarie per importi non superiori ad euro 3.223.140,00 nell'esercizio finanziario 2016, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione e ad euro 15.676.860,00 nell'esercizio finanziario 2017, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Acireale s.p.a in liquidazione".

10. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella "A" allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Missione 15, Programma 3, Capitolo 318110), è ridotta dell'importo di 300 migliaia di euro per l'anno 2018.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella "G" allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'articolo 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1, Capitolo 712402), è ridotta dell'importo di 2.700 migliaia di euro per l'anno 2018.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro per le finalità della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 (Missione 11, Programma 1, Capitolo 116016).

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 800 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 116523).

14. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 500 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 516053).

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 500 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 516058).

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 250 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 1, Capitolo 516062).».

- Per l'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario," vedi nota all'art. 1, comma 4.

*Nota all'art. 1, comma 8, e all'art. 19, comma 3, lett. a) e b):*

L'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.", per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

*«Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario. - 1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al preceduto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri*

a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibili di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo non siano presenti figure professionali necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.

4. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono ottenere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

5. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 31 dicembre 2017 i contratti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740.

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti.

7. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

9. In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi.

*d bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni.*

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in disesso di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. *La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014. Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario.*

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono sopprese e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati".

14. Il comma 7-bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"7-bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente".

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5".

16. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo.

17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e con gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

18. Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2016, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A. Le assunzioni di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015. Il personale assunto ai sensi del presente comma è utilizzato, prioritariamente, presso gli enti di originaria provenienza. Il personale assunto ai sensi del presente comma conserva il diritto alla riserva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 e successive modifiche e integrazioni, nell'ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai sensi della medesima disciplina nonché di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti sanitari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015.

19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

20. I beneficiari delle misure di cui al comma 19 sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l'applicazione di un tasso pari al TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a seguito di interpello (avviso/richiesta di manifestazione di interesse) da parte del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative.

21. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 10, lettere a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 10, lettera c), e quelli di cui alla lettera d) per i quali non sono previsti trasferimenti a carico del bilancio regionale, la convenzione con l'ente di cui al comma 18 definisce l'onere per il personale utilizzato, in misura corrispondente a quella sostenuta fino al 31 dicembre 2018 per unità di personale. Per le assunzioni effettuate prima dell'anno 2019 il contributo di cui al comma 6 per le prime annualità è erogato a valere sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota complementare con le medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

22. I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 e comunque dopo 1° marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti.».

#### *Note all'art. 1, commi 10 e 12:*

- La legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, recante "Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 aprile 1981, n. 19.

- Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2.

#### *Note all'art. 1, comma 14:*

- La legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, recante "Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 maggio 1973, n. 27.

- Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2.

#### *Note all'art. 1, comma 15:*

- L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." così dispone:

«*Unione di comuni.* - 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei

comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.».

- Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2.

#### *Nota all'art. 3, comma 3:*

L'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:

«1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di presentare le proprie osservazioni. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.

2. Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto parere può essere sottoposto a condizioni, il cui rispetto viene verificato dall'organo cui compete l'approvazione in via amministrativa degli atti di cui al comma 1.

3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da stormi sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.

4. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.

5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.

6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata

tuita al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.

7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.

8. Comma abrogato.».

*Nota all'art. 3, comma 4:*

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 luglio 2011, n. 172.

*Nota all'art. 3, comma 5, lett. a), b), c), d):*

L'articolo 16 delle leggi regionali 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali.* - 1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.

2. L'Ufficio di segreteria della Giunta, la Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del dirigente generale dell'ufficio di segreteria della Giunta, del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.

4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento dell'ufficio di segreteria della Giunta, della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orléans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.

5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.

6. A termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze nonché dell'*Assessorato regionale della salute, al personale degli Assessorati* medesimi si applicano, con decreto del dirigente generale

del dipartimento bilancio e tesoro e del dirigente generale del dipartimento finanza e credito, dei dirigenti responsabili degli Uffici speciali incardinati presso il medesimo nonché del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, le disposizioni di cui al comma 3. La spesa riferita al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica è quantificata in 90 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.».

*Nota all'art. 3, comma 6:*

L'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Rifinanziamento leggi di spesa.* - 1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

3. Per le finalità di cui all'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.

4. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4 - Programma 2 - capitolo 373314), il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alle retribuzioni del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione.».

*Nota all'art. 3, commi 7 e 8:*

L'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Risultato di amministrazione esercizio finanziario 2014.* - 1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014, determinato per i fondi liberi in 1.868.846.834,37 euro sulla base delle risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario 2014, al netto del debito autorizzato e non contratto di euro 145.000.000,00, è ripianato in dieci esercizi a decorrere dal 2015 a quote costanti ciascuna pari a euro 172.384.683,44, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-bis. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, parte della sudetta quota annua costante di cui al comma 1 è determinata in relazione alle disposizioni discendenti dai commi 692 e 698 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, come determinata ai sensi dei commi 692 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata a confluire nel risultato di amministrazione.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente è adottato il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

3. La quota di disavanzo dell'esercizio finanziario 2014 relativa al debito autorizzato e non contratto pari ad euro 145.000.000,00 di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è ripianata nell'esercizio finanziario 2015.

4. Il disavanzo complessivo alla data del 1° gennaio 2015, determinato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla Delib.G.R. 10 agosto 2015, n. 204 Allegato 5/2 in 6.963.105.178,16 euro, al netto del risultato della gestione dell'esercizio finanziario 2014 pari ad euro 1.868.846.834,37, di cui al comma 1, e delle somme già iscritte nei fondi per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale per l'esercizio finanziario 2015 pari a 168.832.187,75 euro relativa ai fondi liberi è ripianato in trenta esercizi a quote costanti pari a 164.180.871,87 euro ciascuna a decorrere dall'eserci-

zio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 4, comprensivo del disavanzo al 1° gennaio 2015 di euro 1.931.548.244,41, è determinato anche in riferimento alle quote accantonate e vincolate di seguito indicate:

**Parte accantonata**

- Fondo crediti di dubbia esigibilità	55.439.708,59
- Accantonamento residui perenti	486.358.750,03

**Totale parte accantonata**

541.798.458,62

**Parte vincolata**

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	314.194.635,63
- Vincoli derivanti da trasferimenti	4.122.251.959,64

**Totale parte vincolata**

4.436.446.595,27

**Parte destinata agli investimenti**

53.311.879,87

**Totale parte destinata agli investimenti**

53.311.879,87

6. Per effetto della determinazione del disavanzo complessivo di cui al comma 4 le quote del risultato di amministrazione vincolato sono rideterminate rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017 in euro 4.439.778.521,91, 4.950.727.671,08 e 4.608.629.250,02 euro.

7. L'eccedenza del totale dei residui attivi reimputati rispetto al totale dei residui passivi reimputati per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla Delib.G.R. n. 204 del 10 agosto 2015, al netto delle somme già accantonate nel Fondo pluriennale vincolato per gare non perfezionate, pari ad euro 3.135.722.963,95 è destinata alla copertura del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 rideterminato dal riaccertamento medesimo, in trenta quote annue costanti di 104.524.098,80 euro ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

8. Per effetto di quanto disposto al comma 7 il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 4, è ridotto dell'importo di cui al comma 7 e la quota costante pari a 164.180.871,87 euro di cui al medesimo comma 4 è rideterminata in 59.656.773,07 euro.».

*Nota all'art. 3, comma 11:*

Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così rispettivamente dispongono:

«Art. 4

Rapporti finanziari Stato-Regione e compensazione per gettiti IRAP ed addizionale regionale IRPEF.

1. Il saldo tra gli importi presunti dei gettiti dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quelli effettivamente affluiti alla Regione siciliana nel periodo 2001-2013, da compensare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificato in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

2. L'importo di cui al comma 1 è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

3. Nelle more della modifica delle norme di attuazione dello Statuto in materia tributaria, gli importi corrispondenti alle maggiori entrate stimate in 1.400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e 1.685.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, sono accantonati in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

4. Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 sono sostituite dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

5. Le somme riconosciute alla Regione ai sensi dei commi precedenti e del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono destinate prioritariamente al ripristino delle autorizzazioni di spesa per le regolazioni contabili delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali (capitoli 219202 e 219205) per gli importi indicati nella colonna A dell'Allegato 2 e, per la parte eccedente, in misura proporzionale agli importi indicati nella medesima tabella A per le ulteriori autorizzazioni di spesa.

6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 5.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel caso in cui il risultato di

gestione del sistema sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli anni 2016, 2017 e 2018, accertato in sede di verifica annuale da parte dei competenti tavoli tecnici, derivante anche dall'ulteriore onere posto a carico del fondo sanitario in applicazione dell'articolo 6, sia negativo, la Regione assicura la copertura del relativo disavanzo. Per le finalità del presente comma è incrementata di 127.850 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 la dotazione finanziaria della Missione 13 - Programma 4 - capitolo 413333.

8. A seguito delle verifiche dei competenti tavoli tecnici, le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7 sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l'importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l'importo di 12.850 migliaia di euro annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

9. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 8, come riepilogato nell'Allegato 3.

**Art. 5**

Cofinanziamento Programmi comunitari ed interventi per il settore agricolo-forestale.

1. In relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione, per una quota pari a 233.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 25.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, le complessive risorse sono destinate alle finalità e per gli importi di seguito indicati:

a) 173.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 25.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 al cofinanziamento regionale dei Programmi Comunitari PO FSR, PO FSE, PO FEAMP e PO FEASR 2014-2020;

b) 60.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 agli interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per il settore agricolo e forestale.

2. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 1, come riepilogate nell'Allegato 3.».

*Nota all'art. 3, comma 12:*

L'articolo 59 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Centrale unica di committenza.* - 1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla spesa connessa all'attività svolta dalla "Centrale unica di committenza", di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, si fa fronte, a decorrere dall'anno 2016, con le risorse correnti del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro.

*2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in appositi capitoli dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Missione 13, Programma 7.».*

*Nota all'art. 3, comma 13:*

L'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.* - 1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed

integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. L'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con riferimento all'Amministrazione regionale, determinano la disciplina riguardante l'organo di controllo e le modalità di esercizio delle funzioni connesse all'applicazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle esigenze di rendicontazione della Regione.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono disciplinati i tempi e le modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi strumentali della Regione.

7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio e le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Per le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma 10, la relativa disciplina è definita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilità, per i rinvii all'ordinamento contabile regionale contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni è approvato dalla Giunta regionale;

b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme previste dall'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

d) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto generale della Regione. *A decorrere dall'1 gennaio 2017, entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, è approvato il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente.*

9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 2015.

10. Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, la Giunta regionale provvede, nei termini, secondo le ulteriori modalità e per gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti all'1 gennaio 2015. Il relativo provvedimento è trasmesso all'Assemblea regionale siciliana.

11. Con le medesime modalità di cui al comma 10 si provvede al riaccertamento dei residui in ciascun esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 11, comma 16, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio provvisorio continua ad applicarsi la disciplina vigente nell'esercizio finanziario 2014.

13. Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilità.

14. È abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

L'articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." così dispone:

*«Termini di approvazione dei bilanci. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano:*

a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.».

*Nota all'art. 3, comma 15:*

L'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, recante "Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente :

*«Quantificazione degli oneri. - 1. All'onere per l'esercizio delle funzioni in regime di convenzione quantificato in 5.000 migliaia di euro per ciascun anno a decorrere dal 2016 si fa fronte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio della Regione per il triennio 2017-2019.».*

*Nota all'art. 3, comma 18:*

L'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante "Interventi a favore dell'occupazione," così dispone:

*«Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato e istituzione del "Premio Giovanni Bonsignore". - 1. Nel quadro delle proprie attività di programmazione ed allo scopo di incentivare le professionalità nel settore pubblico e privato, la Regione siciliana promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di gestione e di avanzate tecnologie di ricerca e sperimentazione.*

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare al Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.), un contributo annuo, a decorrere dal 1995, di lire 2.300 milioni da destinare:

a) quanto a lire 500 milioni, alla istituzione di dieci borse di studio, annuali o biennali, denominate "Premio Giovanni Bonsignore", per ricordare la figura e la professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni Bonsignore;

b) quanto a lire 1.000 milioni, all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e privato sulla base di specifici programmi o piani formativi, ivi compresa la spesa per gli assistenti di ricerca stabili la cui formazione sia stata curata dal Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.). Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario;

c) quanto a lire 800 milioni per le spese di gestione e funzionamento del Centro ivi comprese le somme destinate ai dipendenti con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente. L'erogazione fatta eccezione per la prima annualità è subordinata alla presentazione di apposita relazione illustrativa della spesa corrispondente all'utilizzo del contributo percepito l'anno precedente;

d) lettera abrogata.

3. Il Presidente della Regione, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a stabilire le modalità per l'assegnazione a giovani laureati delle università siciliane delle borse di studio di cui alla lettera a) del comma 2, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca nel settore del management pubblico e garantendo criteri per la più ampia partecipazione alla selezione.

4. Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto Centro, per lo svolgimento di attività di ricerca. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare.

5. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 è erogato in anticipazione, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione del programma annuale di attività.

5-bis. L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del bilancio consuntivo del Centro relativo all'anno medesimo.».

*Nota all'art. 3, comma 19:*

La legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 14 maggio 2010, n. 23, S.O.

*Nota all'art. 3, comma 20:*

L'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001." così dispone:

«*Associazione italiana sclerosi multipla.* - 1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, ad erogare un contributo straordinario di lire 150 milioni all'Associazione italiana sclerosi multipla, sede regionale (capitolo 413722).

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 776403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.».

*Nota all'art. 3, comma 22:*

L'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.* - 1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione.

2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, vengono determinate come da seguenti allegati:

#### **Allegato**

Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione.

La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto:

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12, D.Lgs. n. 152/2006		euro 1.000,00
nulla Verifica di assoggettabilità a VIA art. 20, D.Lgs. n. 152/2006		euro 2.000,00
+ 0.4 per 1000 del valore dell'opera Valutazione ambientale strategica - art. 13, D.Lgs. n. 152/2006		euro 5.000,00
nulla Valutazione d'impatto ambientale art. 23, D.Lgs. n. 152/2006		euro 3.000,00
+ 1 per 1000 del valore dell'opera Valutazione di incidenza ambientale	euro 2.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di incidenza ambientale	euro 3.000,00	nulla
Procedura integrata di VIA e Verifica di incidenza ambientale	euro 5.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura integrata di VAS e Verifica di incidenza ambientale	euro 7.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di incidenza ambientale	euro 4.000,00	+ 0.4 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata VAS/VIA (porti)	euro 8.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale	euro 5.000,00	+ 0.5 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata AIA/VIA	euro 8.000,00	+ 1.5 per 1000 del valore dell'opera

3-bis. Per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente riferiti alle attività istruttorie previste dal comma 3 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro.

3-ter. La Commissione è composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1 è di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all'autorità precedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.

5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformità alla vigente legislazione. Al solo scopo di incentivare il corretto governo del territorio per le realtà territoriali minori la quota fissa prevista per la procedura di VAS sugli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è ridotta della metà.

6. Sono abrogati l'articolo 51 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, l'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.».

*Nota all'art. 3, comma 23:*

L'articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Finanziamento spesa personale Ente acquedotti siciliani in liquidazione.* - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 7.300 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 3 - capitolo 214107).

2. Il contributo concesso all'Istituto regionale vini e oli di Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 207 migliaia di euro, anche per provvedere all'assunzione di personale precario (Missione 16 - Programma 1 -capitolo 147325).

3. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 1.107 migliaia di euro (Missione 14 - Programma 2 - capitolo 343315).

4. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 2.708 migliaia di euro (Missione 4 - Programma 4 - capitolo 373347).

5. Per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 130 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 108170).».

#### *Nota all'art. 3, comma 25:*

- Il Capo I della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, recante "Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26." contenente "Istituzione dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 agosto 2012, n. 34, S.O.

- L'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati," così dispone:

*«Elenco dei tutori volontari.* - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.».

#### *Nota all'art. 3, comma 26:*

L'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante "Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie." così dispone:

"In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui destinati agli scopi di cui al successivo comma, contratti con istituti di credito operanti nella Regione che stipulino a tal fine apposita convenzione con lo Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Il concorso nel pagamento degli interessi è concesso per finanziamenti destinati all'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione nel Comune dove intendono stabilire la propria residenza al momento del rientro in Sicilia, ed i cui piani di ammortamento non superino lo importo del tetto massimo previsto dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di edilizia agevolata e convenzionata, a prescindere dalla superficie dei singoli immobili.

Fermo restando il limite d' importo del tetto massimo di cui al precedente comma, gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere il finanziamento per l'intero valore dell'immobile.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata ad uno degli istituti convenzionati, entro due anni dal rientro definitivo in Sicilia.

Fermo restando il requisito dei periodi lavorativi di cui al primo comma, i contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi agli emigrati anche prima del rientro definitivo nella Regione, purché il rientro medesimo avvenga entro e non oltre tre anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità ovvero entro cinque anni dalla concessione del contributo regionale.

Il concorso regionale è concesso per una volta soltanto, per un periodo non superiore a 20 anni, anche nei casi in cui il finanziamento abbia una durata maggiore.

Il concorso predetto si ragguaglia al 75 per cento del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario.

A carico del mutuatario deve, in ogni caso, restare un tasso di interesse non inferiore al 3 per cento.

Le quote a carico della Regione, da versarsi direttamente agli istituti di credito convenzionati, saranno computate al tasso equivalente ed in misura costante.

Il concorso regionale nei limiti di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo e per un periodo non superiore a due anni, viene concesso anche per il pagamento degli interessi di preammortamento. Le relative quote a carico della Regione sono versate direttamente agli istituti di credito convenzionati, dopo il perfezionamento del provvedimento concessivo ed in unica soluzione, previo inoltro all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, della documentazione attestante l'ammontare delle sovvenzioni erogate dagli istituti ed il relativo interesse.

Nei limiti di cui al sesto e settimo comma del presente articolo sono rimborsate direttamente agli interessati, in via posticipata ed in unica soluzione alle previste scadenze, le quote di concorso a carico della Regione relative a mutui stipulati anteriormente al provvedimento di concessione dei contributi, limitatamente alle rate non ancora maturate e previa presentazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della documentazione attestante lo avvenuto pagamento degli interessi.

Il concorso nel pagamento degli interessi viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito sui beni immobili oggetto del finanziamento.

Le operazioni creditizie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione, che sarà prestata nei limiti dell'incapienza, previa escusione del mutuatario e dei suoi eventuali coobbligati da parte degli istituti.

Nessuna altra garanzia può essere richiesta da parte degli istituti di credito, oltre a quelle espressamente previste dal presente articolo.

Le abitazioni, per le quali vengono concessi i contributi di cui al presente articolo, non possono essere destinate ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari per l'intero periodo di durata del mutuo.

La rispondenza della destinazione dell'abitazione all'uso previsto al precedente comma è accertata mediante apposite ispezioni dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri organi periferici.

A seguito dell'ispezione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca del provvedimento di concessione dei contributi.».

#### *Nota all'art. 4, comma 1:*

L'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria." così dispone:

*«Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari.* - 1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie

comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decacono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annuali; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissoriale, non può superare 50 mila euro annuali. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissoriale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.».

*Note all'art. 4, comma 4:*

- L'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11, recante "Riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di attività turistica. Partecipazione della Regione nel patrimonio della Fondazione "Taormina Arte" » così dispone:

*"Disposizioni in materia di riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. - 1. L'Azienda autonoma Terme di Sciacca*

e l'Azienda autonoma Terme di Acireale sono poste in liquidazione e le partecipazioni azionarie dalle stesse detenute, rispettivamente nelle società Terme di Sciacca S.p.A. e nelle Terme di Acireale S.p.A. sono cedute entro il 31 dicembre 2009 alla Regione siciliana, nell'ambito dei diritti corporativi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Per gli adempimenti inerenti alle stesse procedure di liquidazione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a nominare, fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale, un commissario straordinario incaricato di svolgere le relative attività. Per le medesime finalità, il Collegio dei revisori dei conti delle Aziende è ricostituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dello stesso devono essere chiamati a far parte esclusivamente i dipendenti dell'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti soggettivi prescritti. I provvedimenti di nomina di cui al presente comma non possono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

2. Nell'esercizio dei diritti corporativi previsti dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a sottoscrivere incrementi del capitale sociale delle società Terme di Sciacca S.p.A. e delle Terme di Acireale S.p.A., rispettivamente per l'importo di 5.502 migliaia di euro e di 15.375 migliaia di euro, al netto delle somme per trattamento di fine rapporto che restano integrate alla gestione liquidatoria delle Aziende autonome termali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti emana specifiche direttive gestionali per il rilancio delle società. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2007-2009, la spesa annua di 6.960 migliaia di euro, di cui 1.835 migliaia di euro in favore della società Terme di Sciacca S.p.A. e 5.125 migliaia di euro in favore della società Terme di Acireale S.p.A., cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, di cui 2.000 migliaia di euro - accantonamento 1002 - e 2.000 migliaia di euro - accantonamento 1003 - e quanto a 2.960 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.3 - capitolo 742403. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.3.99.

3. Al comma 1 dell'articolo 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "il personale" è cassata la parola "ecclidente". Alla fine del comma 3 dell'articolo 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "di provenienza", sono aggiunte le parole "Il personale inserito nel ruolo di cui al precedente comma 1 è utilizzato in posizione di comando presso le società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. le quali, in ragione delle proprie esigenze organizzative e gestionali, scelgono i dipendenti a tal fine necessari in relazione alle specifiche competenze dagli stessi individualmente possedute. L'assegnazione dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. è subordinata al consenso dei dipendenti medesimi. Tutti gli oneri del personale in posizione di comando sono assunti dalle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A., che non possono procedere ad assunzione di personale, ove non siano state preventivamente esperte le procedure di utilizzazione del personale transitato nel ruolo previsto dal comma 1, fino a quando la maggioranza del capitale sociale non sarà privatizzata". Tutti i provvedimenti, compresi quelli di spesa, inerenti all'applicazione del presente comma, sono adottati dalla Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento del personale. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio in attuazione del presente comma.

4. Per le finalità di cui al comma 3, limitatamente al personale non utilizzato presso le società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A., sono apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione, per il triennio 2007-2009, le seguenti variazioni in migliaia di euro:

		2007	2008	2009
U.P.B. 12.2.1.3.4	Capitolo 473301	+ 1.480	+ 1.600	+ 1.600
U.P.B. 12.2.1.3.4	Capitolo 473302	+ 1.408	+ 1.528	+ 1.528

Al relativo onere, pari a complessivi 2.888 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, quanto a 600 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.3.1 - capitolo 312522, quanto a 1.500 con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 9.4.1.1.3 - capitolo 381702 e quanto a 788 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1003, del

bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1002.

5. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunti i seguenti periodi: "Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si applicano le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nell'ambito dei diritti corporativi previsti dal presente comma. Per la definizione delle relative procedure, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale. Nelle procedure di cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma Terme di Acireale".

6. Per le finalità del comma 5 è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2007, la spesa di 240 migliaia di euro, cui si provvede, quanto a 200 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 1.1.1.5.2, capitolo 100306, e quanto a 40 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.3, capitolo 742403, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.».

- L'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

*«Liquidazione Ente autonomo portuale di Messina, ARSEA e Consorzi di ripopolamento ittico. - 1. L'Ente autonomo portuale di Messina, istituito con D.P.Reg. 10 novembre 1953, n. 270, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, istituita con l'articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e i Consorzi di ripopolamento ittico, istituiti con la legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, ivi inclusi quelli oggetto della riorganizzazione prevista dall'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono posti in liquidazione.*

2. I saldi finali attivi di liquidazione dei Consorzi di ripopolamento ittico sono prioritariamente destinati al soddisfacimento di eventuali crediti rimasti insoddisfatti nei confronti di altri Consorzi di ripopolamento ittico in liquidazione."

- L'articolo 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Personale delle aziende delle Terme di Sciacca ed Acireale. - 1. Il personale di ruolo delle aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale, la cui trasformazione in società per azioni è prevista dall'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, confluisce in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione siciliana, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta alla data di trasformazione delle citate aziende.*

2. Il personale confluito viene assegnato, sentite le amministrazioni interessate e le competenti organizzazioni sindacali, rispettivamente alle amministrazioni provinciali e comunali di riferimento o su richiesta, da formalarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

3. Nelle more della predetta assegnazione il suddetto personale continua a prestare servizio nei rispettivi uffici di provenienza. Il personale inserito nel ruolo di cui al precedente comma 1 è utilizzato in posizione di comando presso le società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. le quali, in ragione delle proprie esigenze organizzative e gestionali, scelgono i dipendenti a tal fine necessari in relazione alle specifiche competenze dagli stessi individualmente possedute. L'assegnazione dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. è subordinata al consenso dei dipendenti medesimi. Tutti gli oneri del personale in posizione di comando sono assunti dalle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A., che non possono procedere ad assunzione di persone, ove non siano state preventivamente esperite le procedure di utilizzazione del personale transitato nel ruolo previsto dal comma 1, fino a quando la maggioranza del capitale sociale non sarà privatizzata.».

*Nota all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c):*

L'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge

di stabilità regionale". Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Società partecipate. - 1. È istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.*

2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.

4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'IRFIS Fin Sicilia S.p.A. e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all'Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un'integrazione al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.

6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.

10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

*Nota all'art. 5, comma 2:*

L'articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Contratti di servizio. - 1. Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzato il pagamento del saldo dei corrispettivi dovuti alla società*

Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A. discendenti dal relativo contratto di servizio. Per tali finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.921 migliaia di euro.

2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l'affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a o alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

2-bis. Al personale del Centro di ricerca e studi direzionali (CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fondatore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinatario delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come introdotte dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014.

2 ter. *Al personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, già soppresso e posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e non utilmente ricollocato presso altre società regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altro ente, istituto o azienda, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e integrazioni.».*

#### *Note all'art. 5, comma 3:*

- Per l'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." vedi nota all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c).

- L'articolo 2484 del codice civile così recita:

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali  
2484. Cause di scioglimento.

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli;

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell'assemblea;

7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.».

#### *Note all'art. 5, comma 4:*

L'articolo 32 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Disposizioni in materia di società partecipate. - 1. Ai fini di agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie della Regione, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad avvalersi dei servizi di advisory tecnico-finanziari da affidare mediante le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a singoli professionisti o società in possesso di requisiti professionali e di*

comprovata esperienza in materia di valutazione e collocamento di partecipazioni azionarie. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al presente comma nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

#### *3. comma abrogato.*

4. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "maggioritaria della Regione" aggiungere ", con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale.».

5. La società SEUS scpa, al fine di garantire il servizio di emergenza-urgenza 118 su tutto il territorio della Regione ed in relazione alle esigenze di professionalità specifiche nel settore di riferimento, può attingere prioritariamente dalle altre società partecipate; ove tali professionalità non siano reperibili nelle altre società partecipate, le stesse saranno reclutate attraverso procedure di selezione pubblica di professionalità presenti nella stessa società. Per le sole figure dirigenziali la SEUS scpa può attingere dalle aziende sanitarie, anche in posizione di comando.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 continuano ad applicarsi al personale già iscritto all'albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 64 della suddetta legge regionale, anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro connesso con il processo di liquidazione delle società.

7. L'articolo 66 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è soppresso.

8. Al comma 6-quater dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole "la sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter" sono soppresse.».

#### *Note all'art. 6, commi 1, 3 e 4:*

- L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, recante "Norme provvisorie in materia di bonifica.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 che si annota, risulta il seguente:

«1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza.

#### *1-bis. Comma abrogato.*

#### *1-ter. Comma abrogato.*

#### *1-quater. Comma abrogato.*

#### *1-quinquies. Comma abrogato.*

2. Il contributo di cui al presente articolo è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale di cui al precedente comma.

3. L'integrazione va effettuata su richiesta dei singoli consorzi corredata dall'esposizione dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione, così come previsto dal comma 1, delle retribuzioni, accessori ed oneri previdenziali ed assistenziali ad eccezione del lavoro straordinario, desunt dai relativi bilanci di previsione adottati dalle amministrazioni dei consorzi e approvati dagli organi di controllo.

4. Il concorso finanziario di cui al primo comma sarà erogato in due soluzioni semestrali anticipate, salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo afferente all'esercizio finanziario in corso, in relazione all'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione. L'eventuale eccedenza rimane accreditata al consorzio quale anticipo sul concorso finanziario dell'esercizio successivo.

5. Sono vietate per i consorzi di cui alla presente legge le gestioni fuori bilancio.

6. Fermo restando quanto previsto dalle norme in vigore in ordine ai poteri di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi sono sottoposti all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore delegato al bilancio.».

- L'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 che si annota, risulta il seguente:

*«Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale. - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:*

*"4-bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia*

necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborzi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante."

2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale, dell'agricoltura, dell'ambiente, della protezione civile, tecnico, dell'acqua e dei rifiuti, e l'Ufficio del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali, con le modalità di cui al comma 3.

3. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, i dipartimenti regionali interessati, in via prioritaria, devono prevedere l'acquisizione dei lavori in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l'impiego degli operai agricoli - forestali di cui alla legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell'ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.

3-bis. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione anche per i lavori di cui al comma 2, al fine di consentire il raggiungimento delle garanzie occupazionali di cui al comma 3.

4. La progettazione degli interventi di cui al comma 3 deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, a seguito di formale assegnazione di fondi.

5. I commi 1, 2, e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del D.P.Reg. 20 aprile 2007, n. 154.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma 1".

6. Al comma 12 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole "nell'ambito provinciale" sono sostituite dalle parole "in ambito regionale".

7. Ai fini di una gestione organizzativa unitaria ed organica degli adempimenti posti a carico della Regione siciliana nella qualità di datore di lavoro, a partire dall'anno 2017, la gestione e l'elaborazione del trattamento economico dei lavoratori forestali inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, degli operai dei Consorzi di bonifica, degli operai dell'Ente di sviluppo agricolo e degli altri enti del settore agricolo, è attribuita alla società RESAIS S.p.a., o ad altri enti del settore agricolo, previa stipula di apposita convenzione con i dipartimenti regionali del Comando del Corpo forestale e dello sviluppo rurale e territoriale.

8. Per il personale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda

regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagrarria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.

9. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 è autorizzata, per il triennio 2015-2017, la spesa annua di 3.000 migliaia di euro (UPB 12.4.1.3.2 - capitolo 150514).

10. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

11. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Ferma restando la misura massima del concorso all'integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, l'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell'agricoltura verifica l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1-quater. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni:

- a) 2015 decurtazione del 10 per cento;
- b) 2016 decurtazione del 20 per cento;
- c) 2017 decurtazione del 30 per cento;
- d) 2018 decurtazione del 40 per cento;
- e) 2019 decurtazione del 60 per cento;
- f) 2020 decurtazione dell'80 per cento.

A decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l'attuale livello occupazionale.

1-quinties. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5".

12. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche ed integrazioni, (*periodo abrogato*), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 19.586 migliaia di euro e, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, rispettivamente la spesa di 19.202 migliaia di euro e di 5.858 migliaia di euro.

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a disporre con proprio decreto, sentito l'Assessore regionale per l'economia e previa delibera di Giunta, un piano di riordino degli enti vigilati dallo stesso Assessorato.

14. L'Istituto regionale del vino e dell'olio assicura il progressivo perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, tenuto conto anche della valorizzazione dei servizi resi secondo quanto previsto dal comma 15.

15. Al fine del perseguimento dell'equilibrio economico, con lo stesso decreto di cui al comma 13 sono individuati i criteri per la remunerazione dei servizi resi dagli enti vigilati di cui al comma 13 in favore dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli resi in favore della Regione e per conto della medesima.

16. All'articolo 21 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2, le parole "nel regolamento" sono sostituite dalle parole "nelle linee guida";  
 b) al comma 6 dopo la parola "perseguimento" è soppressa la parola "almeno".».

*Note all'art. 6, commi 2 e 5:*

I commi 27 e 28 dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018." così rispettivamente dispongono:

«Art. 10

*Finanziamento leggi di spesa.*

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147320). In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad utilizzare i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

28. In relazione alla grave situazione finanziaria in cui versa il settore agricolo, anche in relazione allo stato di emergenza per le alluvioni del 19 novembre e del 24-25 novembre 2016, i consorzi di bonifica sono autorizzati a sospendere, fino al 30 aprile 2017, i ruoli 2014 e 2015 già emessi nei confronti delle imprese consorziate. Per ammortizzare gli effetti economici gravanti sui consorzi per effetto delle disposizioni di cui al comma 27, è autorizzata in favore dei consorzi di bonifica la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli sospesi.».

*Note all'art. 6, comma 6:*

- L'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Disposizioni in materia di enti regionali.* - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 24, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 si intendono riferite esclusivamente ai titolari di cariche eletive.

3. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono svolte da due revisori dei conti, nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e designati rispettivamente con proposta del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. Fermo restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i componenti dei collegi dei revisori di competenza regionale devono avere la propria residenza nella Regione.

4. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "quattro anni" sono sostituite con le parole "tre anni" e le parole "due quadrienni" sono sostituite con le parole "due trienni".

5. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6/2000 sono svolte da un revisore dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge regionale n. 6/2000 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il revisore dei conti deve avere la propria residenza nella Regione.

6. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 9 e 16 della legge regionale n. 6/2000 incompatibili con le previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

"4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma."

8. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 9/2015 non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).».

- L'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria." così dispone:

«*Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica.* - 1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.».

*Note all'art. 6, comma 7:*

L'articolo 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari." così dispone:

«*Controlli.* - 1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale gli statuti dei consorzi e le deliberazioni di assunzione e di inquadramento del personale.

2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo:

- a) i regolamenti di amministrazione e di contabilità;
- b) i regolamenti elettorali;
- c) i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) le eventuali assunzioni di mutui;
- e) le deliberazioni concernenti l'organizzazione del personale.

3. comma soppresso.

4. comma soppresso.

5. Le deliberazioni concernenti gli appalti delle opere e forniture, la partecipazione del consorzio ad enti, società, associazioni sono sottoposte ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei sessanta giorni successivi al deposito.».

*Note all'art. 6, commi 8 e 9:*

L'articolo 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 8 che si annota, risulta il seguente:

«*Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali.* - 1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 147320).

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 13/2014 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 3 - capitolo 147326).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata nel limite massimo di 142.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui al comma 5, sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro da ripartire, con decreto del Ragioniere generale, tra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei predetti Dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni.

5. La spesa di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 è ripartita rispettivamente, per l'esercizio finanziario 2016, quanto a 29.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 e, *per gli esercizi finanziari 2017 e 2018*, quanto a 24.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514.».

*Nota all'art. 7, commi 1, 2 e 7:*

L'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così dispone:

«*Fondo di Quiescenza.* - 1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.

2. E istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.

3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.

6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.

7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.

8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.

10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a TITOLO gratuito dalla Regione.

13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.

14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

14-bis. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 pos-

sono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.

14-ter. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è subordinata alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato.

14-quater. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza. La concessione del prestito in favore del personale in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborsovata mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.

15. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale.".

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apporre al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo.».

*Nota all'art. 7, comma 3:*

L'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." così dispone:

«*Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati.* - 1. La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati nonché degli IACP.

1-bis. I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione di Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali individuati con delibere di Giunta e dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, fermo restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo.

1-ter. I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince:

- a) il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;
- b) l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta;
- c) la descrizione dell'attività di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto;
- d) il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile.

1-quater. La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1-ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio.

1-quinquies. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalità di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.

2. Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità, incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.

4. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

5. Con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione, i comuni, le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli altri enti interessati stabiliscono gli eventuali cambi di destinazione d'uso e/o varianti degli strumenti urbanistici, funzionali all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti di cui al comma 1 o dallo Stato.

6. La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.

7. Le risorse derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili di cui al presente articolo sono destinate, nell'esercizio finanziario 2007, fino all'importo massimo di 250 milioni di euro, al finanziamento del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno medesimo, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Le ulteriori risorse sono destinate alla compensazione, fino all'intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti.

8. comma abrogato.

9. È abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.».

*Nota all'art. 7, comma 4:*

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e all'art. 1, comma 2.

*Nota all'art. 7, comma 6:*

- Per l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." vedi nota all'art. 7, commi 1, 2 e 7.

- Per l'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 1, comma 3.

- L'articolo 26 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali.* - 1. Per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per l'esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 19.150 migliaia di euro. La somma di 1.150 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa del capitolo 191302, per l'esercizio finanziario 2016, è destinata ai servizi socio-assistenziali essenziali.

2. Per l'anno 2016 il fondo per investimenti dei liberi Consorzi comunali è determinato in 9.000 migliaia di euro. I criteri di riparto del fondo sono determinati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia, ed è destinato prioritariamente al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accessi per il finanziamento di spese di investimento dei liberi Consorzi con accertate difficoltà finanziarie che abbiano realizzato e dimostrato misure di contenimento della spesa.

3. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è ridotto di ulteriori 9.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno.

4. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del. CIPE n. 10/2015, una somma pari a 30.000 migliaia di euro è destinata, per l'esercizio finanziario 2016, ai liberi Consorzi comunali per la realizzazione di investimenti.

5. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali i finanziamenti di cui al comma 4 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accessi per il finanziamento di spese di investimento.».

*Nota all'art. 8, comma 1:*

L'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." così dispone:

«*Fondo unico a gestione separata presso Irfis- FinSicilia S.p.A.* - 1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia e di attivare investimenti di partenariato pubblico-privato è costituito nel patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A un fondo unico, valido ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza, per la concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS FinSicilia, in favore delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, compresa l'agroindustria, del turismo e della ricettività, del commercio, dell'energia da fonti rinnovabili, dei servizi, compresi i servizi alle persone, dell'edilizia e dell'agricoltura nonché delle imprese di informazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24. Nell'ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario, l'Irfis determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei finanziamenti, fermi restando i massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti de minimis. Il suddetto Fondo è costituito mediante tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni - ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, delle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonché del fondo di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26. Tutti i successivi rientri di cui alle citate leggi, al netto delle somme, a qualsiasi titolo spettanti, all'IRFIS FinSicilia S.p.A. per la gestione del fondo istituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 confluiscano, periodicamente, nel fondo costituito dal presente articolo. Al fine di consentire all'IRFIS FinSicilia S.p.A. la definizione della gestione unica a stralcio e fino all'esaurimento delle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra la Regione siciliana e l'Irfis che regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del 10 per cento.».

*Nota all'art. 8, comma 3:*

I commi 235 e 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)." così rispettivamente dispongono:

«Art. 1.

235. *Regolazioni finanziarie con le Regioni.*

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

322. *Revisione importi tassa di circolazione auto: regolazioni finanziarie Stato-Regioni.*

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate

te le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».

*Note all'art. 9, comma 1:*

- L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" così dispone:

«*Soggetti aventi diritto.* - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».

- L'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, recante "Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale." così dispone:

«*Istituzione del Fondo regionale per la disabilità.* - 1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il "Fondo regionale per la disabilità", da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente.

2. L'intervento di cui al comma 1 è da considerarsi anche quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse assegnate in favore della Regione siciliana per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-assistenziale di cui al Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per gli obblighi assistenziali di cui al comma 2 concorreranno anche gli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale.

4. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: "Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunitari possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri".

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 36.000 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 16.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950 e, quanto a 20.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 1, Programma 4, capitolo 219205.

6. Le limitazioni per dodicesimi per l'assunzione degli impegni e dell'effettuazione dei pagamenti non si applicano alle spese di cui al presente articolo.

7. Con successivo decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari", sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1.».

*Note all'art. 9, comma 2, lett. a):*

La legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, recante "Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Regioni siciliane del 3 marzo 2017, n. 9, S.O.

*Note all'art. 9, comma 3, lett. a):*

L'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia." così dispone:

«*Albo regionale delle istituzioni assistenziali.* - È istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali l'albo regionale delle istituzioni assistenziali, diviso in sezioni secondo la natura dell'attività svolta.

Possono essere iscritte all'albo le istituzioni che svolgono attività socio-assistenziali che dispongono di strutture, di attrezzature e di personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standards determinati con le modalità di cui all'art. 19.

L'Assessore regionale per gli enti locali, prima di provvedere alla iscrizione nell'albo, effettua opportuni accertamenti e verifiche avvalendosi anche dei comuni.

All'inizio di ogni anno, in esito agli accertamenti di cui al comma precedente ed alle segnalazioni dei comuni, viene effettuata la revisione dell'albo onde provvedere alla cancellazione delle istituzioni nei cui confronti sono venuti meno i requisiti prescritti nonché alla iscrizione di istituzioni che ne facciano istanza.

L'iscrizione all'albo è preordinata alla stipula, da parte delle istituzioni iscritte, delle convenzioni con i comuni singoli od associati previste dall'art. 20.

Entro il trenta giugno di ogni anno l'elenco delle istituzioni iscritte all'albo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.».

*Note all'art. 9, comma 3, lett. b):*

La legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 1° agosto 2003, n. 34.

*Note all'art. 9, comma 7:*

L'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.", per effetto delle modifiche già apportate dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1 marzo 2017, n. 4, identiche a quelle disposte dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunitari.* - 1. I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. *Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunitari possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.*

2. La realizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1 è delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunitari che provvedono singolarmente ad espletare le procedure di affidamento.

3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attività di cui al comma 1 per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le modalità di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.».

*Note all'art. 9, comma 9, al comma 10, lett. c), e al comma 13:*

Il comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" così dispone:

«Art. 1

1264. *Istituzione del Fondo per le non autosufficienze.*

Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienti», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».

*Nota all'art. 9, comma 10, lett. b):*

L'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così dispone:

«*Fondo di Quiescenza.* - 1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.

2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.

3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.

6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.

7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.

8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.

10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione.

13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.

14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

14-bis. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.

14-ter. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è subordinata alla ces-

sione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato.

14-quater. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza. La concessione del prestito in favore del personale in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborso mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.

15. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale".

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apporcare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo.».

*Nota all'art. 9, comma 15:*

L'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Dotazione finanziaria.* - 1. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica è costituita dall'assegnazione della Regione per il funzionamento, amministrativo e didattico.

2. Tale dotazione finanziaria tranne che per quanto stabilito al successivo comma 3-bis è attribuita senz'altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. La dotazione finanziaria può essere utilizzata indifferentemente per le spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno.

3. L'assegnazione comprende, per singole tipologie di scuole ed istituti, una quota fissa per sedi principali, plessi, sezioni staccate o scuole coordinate, nonché la quota riferita ai singoli alunni, variabile per tipologia di scuola. Detta dotazione è comunque stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento - apprendimento, nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La dotazione è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. L'assegnazione perequativa è determinata in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. (periodo abrogato). (periodo abrogato). (periodo abrogato).

3-bis. La perequazione tra istituzioni scolastiche è perseguita dalle medesime attraverso l'utilizzo del 5 per cento dell'assegnazione per la realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.

4. Restano a carico degli Enti locali obbligati gli oneri previsti da disposizioni legislative.

5. Alle istituzioni scolastiche statali e regionali pareggiate non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto, *quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità.*

7. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto, *quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità.*

8. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali, dell'istituto tecnico regionale delle attività sociali di Catania, degli istituti professionali regionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Catania e di Palermo e degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse confluiscano in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.».

*Nota all'art. 9, comma 16:*

Per l'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 1, comma 5.

*Nota all'art. 9, comma 17:*

L'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Assistenza socio-sanitaria al fisico nucleare Fulvio Frisone.* - 1. Nelle more della definizione del piano degli interventi concernenti la realizzazione delle politiche sociali sull'handicap ed al fine di garantire, in maniera stabile e duratura nel tempo, i livelli essenziali di vita e l'attività di studio e ricerca al fisico nucleare siciliano Fulvio Frisone, in considerazione della sua condizione di disabilità, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a finanziare con un contributo annuo di 160 migliaia di euro, in aggiunta a qualunque altra indennità spettante allo stesso Fulvio Frisone, la continuazione di uno specifico piano personalizzato *che preveda l'erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.*

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità delle assegnazioni alla Regione previste dall'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 160 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.».

*Nota all'art. 9, comma 18:*

Il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 luglio 2005, n. 157.

*Note all'art. 10, commi 1 e 2:*

- L'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." così dispone:

«*Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006.* - 1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.

2. All'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".

3. Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. comma abrogato.

5. Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

6. Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

7. A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo

lo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.

8. Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

8-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere, valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2..».

- L'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" così dispone:

«*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni.* - 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.».

*Note all'art. 11, comma 1:*

- Per l'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" vedi nota all'art. 10, commi 1 e 2.

- L'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Disposizioni in materia di personale precario.* - 1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispose l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazio-

ni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.

7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati.

7-bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decoro il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un account fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente.

7-ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9.

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modifica-

ni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

*Note all'art. 11, commi 2, 3, 4, 5 e 10:*

- L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario." per effetto delle modifiche apportate dai commi 5 e 10 che si annotano, risulta il seguente:

*«Disposizioni in materia di lavori socialmente utili. - 1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione.».*

2. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017-2019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci. *L'intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile.*

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa è quantificata in 36.362 migliaia di euro annui.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, inizialmente previsti dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3. Gli oneri finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014.

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede per l'esercizio finanziario 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per l'esercizio finanziario 2018 mediante riduzione dell'accantonamento 1002 dei fondi globali di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2019 mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

- I commi 2 e 3 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)." così rispettivamente dispongono:

#### "Articolo 78.

*Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili.*

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 31 dicembre 2007 (154) e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota pre-determinata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazioni di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinate alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.».

*Note all'art. 11, comma 6, e all'art. 12, comma 1:*

I commi 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni." così rispettivamente dispongono:

«Art. 4

*Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego*

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemporano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.».

- La legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 31 gennaio 2014, n. 5, S.O.

*Nota all'art. 11, comma 7:*

Gli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144." così rispettivamente dispongono:

«Art. 1.

*Enti utilizzatori.*

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.

2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.

Art. 5

*Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione.*

1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deliberano:

- a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
- b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;
- c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;
- d) la località e la sede di svolgimento delle attività;
- e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;
- f) le modalità organizzative delle attività;
- g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;
- h) le forme assicurative attivate;
- i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
- l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;
- m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.

5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.».

*Note all'art. 12, comma 1:*

- Per il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni." vedi nota all'art. 11, comma 6.

- Per l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 11, comma 1.

*Note all'art. 12, comma 3:*

- Per l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 11, comma 1.

- Per l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario," vedi nota all'art. 1, comma 8.

*Nota all'art. 13, comma 1:*

La legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 marzo 2016, n. 12, S.O.

*Nota all'art. 14, comma 1:*

L'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Istituzione del Dipartimento regionale tecnico.* - 1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico.

2. La tabella "A" di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole "Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti." sono aggiunte le parole "Dipartimento regionale tecnico."

3. Il Dipartimento regionale tecnico:

a) effettua i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare:

1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;

2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;

3) verifica l'osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera, e della verifica sismica;

4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;

b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;

c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 12;

d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell'Amministrazione regionale;

e) cura la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Gli enti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente al Dipartimento per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

4. Il Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, gli scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attività relative:

1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera

ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;

2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;

3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;

4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito web, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;

b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati ad esse addetti attraverso:

1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

2) l'elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;

3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;

d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;

e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito web, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

f) espletà attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

g) provvede alla pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni" includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;

j) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

m) concorre alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;

n) richiede agli enti di cui all'articolo 2 nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, il Dipartimento comunica le risultanze all'Autorità, a fini sanzionatori.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al Dipartimento, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d'intesa con l'Autorità:

a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d'intesa con l'Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti

è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.

*6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Tale obbligo trova applicazione anche nelle ipotesi di contratto di subappalto.*

7. I dati di cui al comma 5, relativi a lavori, servizi e forniture di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati al Dipartimento che li trasmette all'Autorità.

8. Il Dipartimento esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi, per importi superiori a 20.000 euro.

9. Costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento gli uffici provinciali del Genio civile e l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto.

10. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, istituisce ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio speciale "Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ne individua le relative funzioni e competenze nonché il personale da assegnare.».

#### *Note all'art. 15, comma 1:*

- L'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" così dispone:

«*Servizi minimi.* - 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

- a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:

a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;

b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.

3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi.».

- L'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." così dispone:

«*Disposizioni relative al turismo.* - 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, dopo le parole "Regione siciliana" inserire le parole "ed il turismo interno".

4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regio-

nale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:

a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:	
1) unità di rete Egadi	euro 370.000;
2) unità di rete Eolie	euro 660.000;
3) unità di rete Pantelleria	euro 40.000;
4) unità di rete Pelagie	euro 180.000;
b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:	
1) unità di rete Eolie	euro 250.000.

Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riaspetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riaspetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalità attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilità, con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituite in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. (periodo soppresso). Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n.

1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D.Dirig. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.

6-bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.

6-ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.

7. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:

"3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto...".

All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 1".

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "che si realizzano nel territorio regionale".

12. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:

"1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.

1-bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.".

13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

14. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da "interna" a "Finanze" sono sostituite con le parole "costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione"».

- L'articolo 8 del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, recante "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70" così dispone:

«Transizione. - 1. I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento.

Tuttavia, i contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali contratti non assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono essere aggiudicati a norma delle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano.

2. Fatto salvo il paragrafo 3:

i) l'articolo 5 si applica all'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto di passeggeri su strada e con altri modi di trasporto su rotaia diversi dalla ferrovia quali metropolitana o tram a decorrere dal 3 dicembre 2019;

ii) l'articolo 5 si applica ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri a decorrere dal 3 dicembre 2019;

iii) l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafo 3, cessano di applicarsi dal 25 dicembre 2023.

La durata dei contratti aggiudicati in conformità dell'articolo 5, paragrafo 6, tra il 3 dicembre 2019 e il 24 dicembre 2023 non è superiore a dieci anni.

Fino al 2 dicembre 2019 gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.

Entro i sei mesi successivi al 25 dicembre 2020, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione dell'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico che sono conformi all'articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri, la Commissione procede a un riesame e, se del caso, presenta proposte legislative.

2 bis. I contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri aggiudicati direttamente in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara a decorrere dal 24 dicembre 2017 fino al 2 dicembre 2019 possono restare in vigore fino alla data di scadenza. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali contratti non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti di servizio pubblico aggiudicati conformemente al diritto comunitario e nazionale:

a) prima del 26 luglio 2000, in base a un'equa procedura di gara;

b) prima del 26 luglio 2000, in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara;

c) a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente al 3 dicembre 2009, in base a un'equa procedura di gara;

d) a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente al 24 dicembre 2017 in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara.

I contratti di cui alla lettera a) possono restare in vigore fino alla loro scadenza. I contratti di cui alle lettere b) e c) possono restare in vigore fino alla loro scadenza, ma per non più di 30 anni. I contratti di cui alla lettera d) possono restare in vigore fino alla loro scadenza, purché abbiano durata limitata comparabile a quelle di cui all'articolo 4.

I contratti di servizio pubblico possono restare in vigore fino alla loro scadenza qualora la loro risoluzione comporti indebiti conseguenze giuridiche o economiche e a condizione che la Commissione abbia dato il suo assenso.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, nella seconda metà del periodo transitorio di cui al paragrafo 2 le autorità competenti hanno facoltà di escludere dalla partecipazione all'aggiudicazione dei contratti mediante gara pubblica gli operatori di servizio pubblico che non possono fornire la prova che il valore dei servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una compensazione o di un diritto di esclusiva conferiti a norma del presente regolamento rappresenta almeno la metà del valore di tutti i servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una compensazione o di un diritto di esclusiva. Tale esclusione non si applica agli operatori di servizio pubblico che gestiscono i servizi oggetto della gara. Nell'applicare tale criterio non si tiene conto dei contratti di servizio pubblico aggiudicati con provvedimento di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

Nell'avvalersi della facoltà di cui al primo comma, le autorità competenti evitano ogni discriminazione, escludono tutti i potenziali operatori di servizio pubblico che soddisfano tale criterio e informano i potenziali operatori della propria decisione all'inizio del procedimento di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico.

Le autorità competenti interessate informano la Commissione della loro intenzione di applicare il presente paragrafo come minimo due mesi prima della pubblicazione del bando di gara.».

*Nota all'art. 17, comma 1, lett. a) e lett. b):*

L'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 recante "Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre

malattie infettive e diffuse e contributi alle associazioni degli allevatori.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettere b) e d) della legge 8 novembre 1986, n. 752, e per la prevenzione, la cura ed il controllo delle malattie diffuse del bestiame, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia che si impegnano a realizzare programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana.

2. Le associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, entro il 30 giugno di ciascun anno, predispongono il programma di attività per l'esercizio finanziario successivo che, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. La vigilanza sull'attuazione dei programmi di cui ai commi 1 e 2 è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste anche per quanto concerne l'accertamento dei risultati conseguiti.

4. Il contributo di cui al comma 1, ivi compresi gli aiuti concessi per le medesime finalità da altri organismi pubblici regionali, nazionali e comunitari, non può superare l'ammontare del novantacinque per cento della spesa ammessa.

4-bis. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso al 31 dicembre di ciascun anno, nelle more dell'approvazione e finanziamento del programma annuale di cui al comma 2, è autorizzato ad erogare entro il mese di marzo una anticipazione pari al 30 per cento dell'importo finanziato l'anno precedente.

5. Alla spesa di cui al presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 16318 e 16319 del bilancio della Regione.

6. Per l'esercizio finanziario 1989 non si applica il disposto dei commi 2 e 4.

7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può affidare all'Istituto sperimentale zootecnico le azioni di selezione del bestiame per i libri genealogici, i controlli funzionali e l'assistenza tecnica agronomico-veterinaria per la lotta all'ipofecondità del bestiame di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 8 novembre 1986, n. 752.

8. Per lo svolgimento dell'attività predetta l'Istituto sperimentale zootecnico potrà stipulare apposite convenzioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con gli enti di cui al comma 1 accedendo comunque alla fruizione dell'organizzazione territoriale delle attrezzature e del personale dei medesimi enti.

8 bis. L'Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l'Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall'albo per le assunzioni necessarie a scongiurare l'interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria di cui al comma 7.

9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative.».

*Note all'art. 17, commi 2, 3 e 4:*

- L'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale," così dispone:

«Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici. - 1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli funzionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute e aderenti all'associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in materia:

a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli eseguiti dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 2.300 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

- L'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 4 che si annota, risulta il seguente:

*«Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori.*

- 1. Per l'espletamento dei compiti relativi all'assistenza tecnica negli allevamenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese zootecniche siciliane, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I ed al Capo III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014.

3. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, aiuti fino al 100 per cento dei costi ammissibili.

4. Gli aiuti sono versati a favore delle associazioni regionali degli allevatori, in qualità di soggetti attuatori del servizio, (*parole soppresse*) e non comportano pagamenti diretti agli allevatori.

5. La spesa per la finalità di cui al presente articolo è sostenuta, per l'esercizio finanziario 2016, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel limite massimo di 1.400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).».

*Nota all'art. 19, comma 1:*

La legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 gennaio 2014, n. 3, S.O.

*Nota all'art. 19, comma 2:*

L'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il sistema pensionistico regionale con quello statale, il calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 è effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.*

2. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 le parole "alla retribuzione ultima in godimento" sono sostituite dalle parole "alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni".

2 bis. *Nei casi di aspettativa ex articolo 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell'articolo 52, comma 9, del CCRL del comparto, la media dell'ultimo quinquennio va riferita altresì alle retribuzioni percepite presso altra pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, previa ricongiunzione contributiva presso il Fondo pensioni regionale.*

3. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

4. Le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, applicate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, a tutti i trattamenti di pensione di reversibilità e di pensione indiretta riferiti al personale di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il regime di cumulo di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai trattamenti dei superstiti di dipendente collocato in pensione, o deceduto, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, è esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti di dipendente destinatario delle citate disposizioni, collocato in pensione prima dell'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale n. 21/2003, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.».

*Nota all'art. 19, comma 3, lett. a) e b):*

Per l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario." vedi nota all'art. 1, comma 8.

*Nota all'art. 19, comma 4:*

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c) e all'art. 1, comma 2.

*Nota all'art. 19, comma 5:*

L'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. -*

- 1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, già rideterminata con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è stabilita in 357.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l'aliquota di partecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "azioni di interesse comune" è aggiunto il seguente periodo ", pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità".

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto Fondo, al netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:

1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria,

destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) capacità di riscossione;

h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente".

4. Per l'anno 2015 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in 115.000 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 650 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati complessivamente in 2.650 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4.

6. All'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7 ter è aggiunto il seguente:

"7 quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV".

7. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni le parole "in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio" sono sostituite dalle parole "sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali".

8. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alla collocazione in disponibilità del personale dipendente degli enti locali i quali, entro il 30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la condizione di dissesto per l'esercizio finanziario 2014, è previsto, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, uno stanziamento di 2.000 migliaia di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per integrare i posti delle piante organiche rideterminate, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014.

8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2016, è previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 1.350 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2014, risulti in soprannumerario.

9. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, nel limite delle residue disponibilità autorizzate dall'articolo 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ove rinvenienti a seguito dell'ememanzione del decreto di riparto di cui al comma 7 del medesimo articolo.

10. All'articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "gli enti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle parole "e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II";

a-bis) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015."

11. In considerazione delle particolari difficoltà finanziarie del comparto degli enti locali, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, su richiesta delle enti assegnatari di contributi straordinari e previa autorizzazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, può provvedere a riassegnare allo stesso ente le somme già erogate nelle ipotesi in cui

dalla rendicontazione, presentata oltre il termine previsto dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni risulti che le stesse siano state utilizzate per le previste finalità.

12. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 in favore del comune di Lipari, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1.».

*Note all'art. 20, comma 1:*

- Per l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 11, comma 1.

- L'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale" così dispone:

«*Garanzie occupazionali.* - 1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con D.M. 2 ottobre 1990, n. 1150 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con D.M. 25 marzo 1998, n. 89 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema" (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell'anno 2006 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento, che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Ente, ferme restando le modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6.800 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 prioritariamente finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico interesse per l'erogazione di servizi all'utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l'anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell'area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data.

4. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74

della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.

6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.».

*Nota all'art. 21, comma 1, lett. a) e b):*

L'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*"Attuazione della programmazione comunitaria. - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare il completamento dei progetti di cui al comma 2 inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FESR) e per il piano di cambiamento (FSE) inseriti nella programmazione complementare di cui alla Del.CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, come deliberato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. n. 268 del 10 novembre 2015.*

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici e opere pubbliche, beneficiari titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, possono presentare all'ufficio competente una domanda di proroga al 31 gennaio 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Con la medesima domanda può essere richiesta la copertura finanziaria, a valere sulle risorse di cui al comma 1, dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 dei quali è beneficiaria titolare l'Amministrazione regionale, gli uffici regionali competenti provvedono, previa verifica della sussistenza delle condizioni giuridiche e tecniche per consentire, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, la proroga al 31 gennaio 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del relativo termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso, ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti necessari a garantirne la copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. I soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano già rinunciato al finanziamento concesso possono presentare all'ufficio regionale o all'organismo intermedio competente una domanda di proroga al 30 settembre 2016, con copertura finanziaria esclusivamente con risor-

se proprie, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con la domanda di copertura finanziaria di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici o opere pubbliche possono richiedere l'erogazione in anticipazione del finanziamento di cui al comma 1 nella misura del novanta per cento delle risorse finanziarie necessarie alla conclusione del progetto. Il saldo del dieci per cento del finanziamento può essere erogato solo dietro verifica, da parte degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché di accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento. Ai titolari e beneficiari di progetti di cui al comma 2 il finanziamento di cui al comma 1 è erogato a saldo dietro verifica, da parte degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché di accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento.

5. Alla presentazione delle domande di cui ai commi 2 e 3, con le modalità e nei termini definiti dalle circolari emanate con provvedimenti della competente autorità di gestione, conseguente la proroga automatica rispettivamente al 31 gennaio 2017, al 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro ed al 30 settembre 2016 del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, senza necessità di modifica, riforma o integrazione di eventuali diversi termini previsti dalla disciplina regionale o convenzionale di riferimento precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Ciò al fine di consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza delle autorità di gestione dei rispettivi programmi entro il termine ultimo del 31 marzo 2017 per la presentazione dei documenti di chiusura alla Commissione europea.

6. La copertura finanziaria delle anticipazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è assicurata, relativamente alle operazioni del PO FESR 2007-2013, a valere sulle risorse del "Piano di Salvaguardia" del PAC 2007-2013 e, relativamente alle operazioni del PO FSE 2007-2013, a valere sulle risorse disponibili del "Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani" e del "Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia" di cui al decreto dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea n. 25 del 5 agosto 2015.

7. Ai fini del presente articolo, per progetti non conclusi si intendono i progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013 le cui spese non sono state interamente sostenute e pagate dai soggetti beneficiari titolari, pubblici o privati, entro la data del 31 dicembre 2015.

8. Le autorità di gestione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione siciliana e i dipartimenti interessati, nel rispetto dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, considerano ammissibili le spese già sostenute dai beneficiari dalla data del 1° gennaio 2014, purché coerenti con il programma comunitario.

9. *Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse del FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l'inadempimento ai predetti obblighi.*

10. *comma abrogato.*

11. Al comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, le parole "Laddove i pareri non siano trasmessi nei quindici giorni previsti, il Governo ne prescinde." sono sostituite dalle parole "Il Governo assicura una informazione qualificata e tempestiva. In caso di ripetuta violazione degli obblighi previsti dal presente comma, il Presidente della Regione riferisce, in un'apposita seduta, all'Assemblea regionale siciliana, su richiesta di un decimo dei componenti, sulle motivazioni della suddetta violazione. La seduta si conclude con l'approvazione di un atto d'indirizzo al Governo.".».

**Nota all'art. 21, comma 4:**

La legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recante "Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 7 ottobre 2016, n. 43, S.O.

**Nota all'art. 21, comma 5:**

L'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recante "Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse FSC (parole soppresse). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché per favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, è prevista la spesa di 26.000 migliaia di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse FSC (parole soppresse), da destinare al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.».*

**Nota all'art. 21, comma 6:**

L'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Fondo progettazione. - 1. È istituito nel bilancio della Regione, Ragioneria generale della Regione, un Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione, quale che sia il livello di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di tutte quelle occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi necessaria per l'accesso alle risorse, anche di provenienza extraregionale, per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali.*

2. L'importo del Fondo di cui al comma 1 è determinato, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana in 60.000 migliaia di euro per l'anno 2009 e 90.000 migliaia di euro per l'anno 2010.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) per il 15 per cento alle finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15;

b) per l'85 per cento in favore degli enti locali.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020.

5. Le eventuali risorse non utilizzate per le finalità previste dal comma 3 sono ripartite proporzionalmente tra le restanti destinazioni.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme che i soggetti destinatari del presente articolo rimborsano entro novanta giorni dall'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere.

7. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, gli enti locali sono comunque tenuti, nel termine di cinque anni dall'erogazione delle somme previste dal presente articolo, a rimborsare al Fondo di cui al comma 1 le somme anticipate dalla Regione.

8. In caso di mancato versamento la Ragioneria generale della Regione è autorizzata a provvedere al recupero delle somme erogate, a valere sui trasferimenti regionali in favore degli enti beneficiari.

9. I soggetti di cui ai commi 6 e 7 sono obbligati a dare tempestiva comunicazione alla Ragioneria generale della Regione dell'avvenuto versamento delle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi. In caso di mancata comunicazione o versamento il soggetto inadempiente non può accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

10. L'articolo 17-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 69 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, sono abrogati.

11. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2009 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 giugno 2009.

12. Per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2009 la spesa di 2.500 migliaia di euro. Per le suddette finalità il contributo per ogni ente richiedente non può essere concesso in misura superiore al 50 per cento delle spese preventivate e successivamente rendicontate.».

**Nota all'art. 21, comma 7:**

Il comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Art. 7

*Disposizioni in materia di autonomie locali.*

22. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del.CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti.».

**Nota all'art. 22, comma 1:**

L'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

*«Trasferimenti annuali in favore di enti. - 1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.*

2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.

3-bis. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano:

a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

b) l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entità degli importi ricevuti;

c) il bilancio degli ultimi tre anni;

d) una relazione analitica dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa;

e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.

4. A tal fine gli enti di cui alla presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a:

a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;

b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con

l'attività programmata per l'anno di riferimento e relativamente all'attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione:

- 1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;
- 2) dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma (69);

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

- che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;

- che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

8-bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie di cui al comma 8-quater, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione dell'informatica antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti.

8-ter. La Giunta regionale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.

8-quater. Le istruttorie di concessione dei contributi relative alle istanze presentate dagli enti di cui al comma 1 sono definite entro il termine di 15 giorni dalla scadenza prevista dal comma 8-ter per la presentazione delle stesse.

8-quinties. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto dell'Assessore regionale per l'economia di cui al comma 8-bis.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogato.

13. La lettera h) dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.».

#### *Nota all'art. 23, comma 1:*

L'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*"Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo".* - 1. Al fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino "PIP Emergenza Palermo", ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonché esclusivamente ai soggetti che avendone i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennità ASPI in ritardo, cui l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalità attualmente in godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 2017, è attribuita una "dote lavoro" sotto forma di voucher, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la disponibilità del capitolo 313319.

2. La "dote lavoro" di cui al comma 1 può essere utilizzata, con le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente presso un'agenzia per il lavoro, autorizzata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed accreditata presso la Regione, selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 dell'assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 che non possiedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici nonché quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilità collettiva con finalità di recupero sociale e beneficiano, per la durata delle attività progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.

5. La "dote lavoro" di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti di cui al comma 4.

6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi:

a) rifiuto della presa in carico presso l'agenzia di cui al comma 2;

b) rifiuto o mancata partecipazione alle obbligatorie misure di attivazione proposte;

c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone, commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013;

d) rifiuto di partecipazione alle attività di pubblica utilità loro proposte;

e) violazione delle regole di comportamento e di utile prestazione dell'attività previste nell'ambito della proposta progettuale di cui al comma 4;

f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro e ove si superi detta soglia reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.

7. Sono abrogati l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, l'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 nonché ogni disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nella rubrica del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività produttive un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo". Per gli esercizi finanziari 2015-2017 è autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro.

9. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dal comma 3- sexies, per le finalità di cui al comma 3-ter, dell'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di 9.000 migliaia di euro.

10. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "a titolo di borse di autoimpiego" sono sopprese.

10-bis. Al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino PIP - Emergenza Palermo dei soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la fuoriuscita dal bacino.».

*Nota all'art. 24, comma 1:*

L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." così dispone:

«*Fondi globali.*

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.

3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correttivamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.

4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.

5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio.».

*Nota all'art. 24, comma 2:*

L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:

«*Legge finanziaria.*

1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) (lettera abrogata);

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.».

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1276

«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Baccei) il 21 dicembre 2016.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 22 dicembre 2016.

Esaminato dalla Commissione 'Bilancio' (II) nelle sedute n. 346 del 27 dicembre 2016, n. 347 del 25 gennaio 2017, n. 350 dell'8 febbraio 2017, n. 351 del 15 febbraio 2017, n. 352 del 16 febbraio 2017, n. 353 del 17 febbraio 2017, n. 355 del 18 febbraio 2017, n. 356 del 21 febbraio 2017, n. 357 del 22 febbraio 2017, n. 358 del 23 febbraio 2017, n. 364 del 28 febbraio 2017, n. 372 del 15 marzo 2017, n. 373 del 16 marzo 2017, n. 375 del 28 marzo 2017, n. 378 del 3 aprile 2017 n. 379 del 4 aprile 2017, n. 380 del 4 aprile 2017 e n. 381 del 5-6 aprile 2017.

Estituto per l'Aula nella seduta n. 381 del 5-6 aprile 2017.

Relatore di maggioranza: Vincenzo Vinciullo.

Relatore di minoranza: Giovanni Carlo Cancelleri.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 417 dell'11 aprile 2017, n. 419 del 19 aprile 2017, n. 420 del 20 aprile 2017, n. 421 del 21 aprile 2017, n. 422 del 26 aprile 2017, n. 423 del 27-28-29 aprile 2017.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 423 del 27-28-29 aprile 2017.

**(2017.19.1204)083**

TRATTATA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 8,05**



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione